

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 dicembre 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 14.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2000 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 15.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative e prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001 - 2003 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 16.

Modificazioni alla legge regionale 19 ottobre 1989, n. 66 (Norme per l'istituzione del parco naturale del «Mont Avic»), già modificata dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 31 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 28 agosto 2001, n. 17.

Disciplina del funzionamento dell'ufficio del difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del difensore civico) Pag. 3

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 8 giugno 2001, n. 3.

Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile Pag. 6

REGOLAMENTO REGIONALE 12 luglio 2001, n. 4.

Modificazioni al regolamento di contabilità n. 1 del 2 aprile 2001 Pag. 8

REGOLAMENTO REGIONALE 16 luglio 2001, n. 5.

Regolamento per il funzionamento della conferenza dell'ambito territoriale ottimale (legge 5 gennaio 1994, n. 36 e legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21, art. 6) Pag. 10

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 luglio 2000, n. 29.

Regolamento all'ordinamento forestale Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 30.

Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali Pag. 21

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 gennaio 2001, n. 027/Pres.

Regolamento per la disciplina delle zone cinofile di cui agli articoli 12-bis e 12-ter della legge regionale n. 30/1999. Approvazione Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2001, n. 036/Pres.

Regolamento di esecuzione del DOCUP obiettivo 2, 1997-1999. Approvazione modifica dei termini di presentazione della documentazione finale di spesa di cui all'allegato B ... Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 febbraio 2001, n. 047/Pres.

Approvazione modifiche al comma 3 dell'art. 3 del regolamento per la concessione di contributi compensativi commisurati all'entità dei versamenti effettuati a titolo di IRAP a favore delle imprese minori e dei liberi professionisti ai sensi dell'art. 7, commi da 1 a 8 della legge regionale n. 25/1999. Pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 febbraio 2001, n. 053/Pres.

Regolamento per l'attuazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della flavescenza dorata della vite, di cui all'art. 6, commi 10-13 della legge regionale n. 2/2000. Approvazione Pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° marzo 2001, n. 057/Pres.

Regolamento applicativo della sottomisura s1 - Interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica dell'ambiente montano (asse 2, misura s, del piano di sviluppo rurale per gli anni 2000-2006). Approvazione Pag. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° marzo 2001, n. 058/Pres.

Regolamento applicativo della sottomisura s2 - Rinnovo e miglioramento delle strutture e valorizzazione del patrimonio edificato a fini turistici (asse 2, misura s del piano di sviluppo rurale per gli anni 2000-2006). Approvazione Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 marzo 2001, n. 069/Pres.

Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione dei regolamenti (CE) 1493/1999 e 1227/2000. Approvazione Pag. 42

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2001, n. 13.

Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici Pag. 46

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2001, n. 20.

Affidamento all'INPS dell'esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi. Pag. 51

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2001, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 Pag. 51

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2001, n. 22.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 Pag. 52

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 23.

Modifica ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 recante: «Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale. Pag. 52

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 24.

Modifiche ed integrazioni all'art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 Pag. 53

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 25.

Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8. Pag. 53

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 26.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, recante: «Norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria» Pag. 54

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2001, n. 23.

Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il Governo del territorio). Modifiche degli articoli 28 e 29 (mappa di accessibilità urbana) e dell'art. 35-bis (poteri in deroga alle disposizioni dei piani regolatori generali) Pag. 55

LEGGE REGIONALE 22 maggio 2001, n. 25.

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario Pag. 55

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2001, n. 26.

Istituzione della festa della Toscana Pag. 57

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2001, n. 27.

Calendario venatorio 2001-2002 Pag. 58

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale 31 gennaio 2001, n. 6, recante: Modifiche della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 «Legge forestale della Toscana». (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana n. 4 del 2 febbraio 2001, Parte I) Pag. 60

Comunicato relativo alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81, recante: Disposizioni in materia di sanzioni amministrative. (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana n. 1 del 5 gennaio 2001, parte prima) Pag. 60

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 14.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2000.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 36 del 28 agosto 2001)**(Omissis).*

01R0655

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 15.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative e prima variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2001 e per il triennio 2001 - 2003.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 36 del 28 agosto 2001)**(Omissis)*

01R0656

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 16.

Modificazioni alla legge regionale 19 ottobre 1989, n. 66 (Norme per l'istituzione del parco naturale del «Mont Avic»), già modificata dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 31.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 36 del 28 agosto 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'allegato B della legge regionale n. 66/1989

1. L'allegato B alla legge regionale 19 ottobre 1989, n. 66 (Norme per l'istituzione del Parco naturale del «Mont Avic»), già sostituito dall'art. 3 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 31, è così costituito:

«ALLEGATO B

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE PARCO

Categoria	Posizione	N. posti
Dirigenziale	2B	1
C	C2	2
C	C1	1
B	B3	4
B	B2	1
A	A	1».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 16 agosto 2001

VIÉRIN

01R0657

LEGGE REGIONALE 28 agosto 2001, n. 17.

Disciplina del funzionamento dell'ufficio del difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del difensore civico).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 37 del 29 agosto 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1.

Difensore civico

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2.

Principi dell'azione del difensore civico

1. Il difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

2. Il difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

3. Il difensore civico esercita funzioni:

- a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
- b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
- c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell'azione amministrativa.

4. Il difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 3.

Requisiti

1. Il difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.

2. Il difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza nella Regione da almeno cinque anni;
- b) laurea in giurisprudenza o equipollente;
- c) età superiore a quarant'anni;
- d) non aver riportato condanne penali;
- e) assenza delle cause di ineleggibilità indicate all'art. 7, comma 1;
- f) conoscenza della lingua francese.

Art. 4.

Procedimento per l'elezione

1. Il procedimento per l'elezione del difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal presidente della Regione, nel *Bollettino ufficiale* di un avviso pubblico indicante:

- a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione del difensore civico;
- b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'art. 3;
- c) il trattamento economico previsto;
- d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la presidenza del consiglio regionale.

2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.

3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) dati anagrafici e residenza;
- b) titoli di studio;
- c) curriculum professionale;
- d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.

4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.

5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 provvede la segreteria generale del consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'ufficio di presidenza.

Art. 5.

Accertamento della conoscenza della lingua francese

1. I candidati per l'incarico di difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.

2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.

3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal presidente del consiglio regionale.

Art. 6.

Elezione

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'art. 5, il presidente del consiglio regionale trasmette alla commissione consiliare competente in materia di difesa civica l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti. La commissione consiliare predispone una relazione

sulla base delle proposte di candidatura presentate e chiede al presidente del consiglio regionale di iscrivere l'elezione del difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio regionale.

2. Il consiglio regionale elegge il difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7.

Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza

1. Non è eleggibile all'ufficio del difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:

- a) la carica di:
 - 1) membro del parlamento europeo o del parlamento nazionale;
 - 2) presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) presidente, assessore o consigliere di una delle comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) sindaco o assessore nei comuni della Valle d'Aosta;
 - 5) consigliere nei comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
- c) cariche in organismi di controllo su atti della pubblica amministrazione.

2. L'ufficio del difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale.

3. È fatto obbligo al difensore civico di segnalare senza ritardo al presidente del consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.

4. Il consiglio regionale dichiara la decadenza del difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella Regione.

5. Prima che il consiglio regionale decida in merito alla decadenza del difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il presidente del consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

6. Il presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.

7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 8.

Cause di ineleggibilità ad altre cariche

1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:

- a) presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
- b) presidente, assessore o consigliere di una delle comunità montane della Valle d'Aosta;
- c) sindaco o assessore nei comuni della Valle d'Aosta;
- d) consigliere nei comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.

3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9.

Durata del mandato - Revoca

1. Il difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'art. 4.

3. Qualora il mandato del difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'art. 4 è avviato dopo il rinnovo del consiglio regionale.

4. I poteri del difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato.

5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il difensore civico può essere revocato dal consiglio regionale, su proposta motivata dell'ufficio di presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10.

Trattamento economico

1. Al difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.

2. Al difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.

Capo II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11.

Soggetti ed ambito di intervento

1. L'intervento del difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella Regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:

- a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
- b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione e concessionari di pubblici servizi;
- c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
- d) dell'azienda regionale sanitaria U.S.L. della Valle d'Aosta.

2. Il difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal presidente del consiglio regionale.

3. Fino all'istituzione del difensore civico nazionale, il difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12.

Modalità di intervento

1. Il difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:

- a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
- b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
- c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;
- d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
- e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
- f) presentare memorie e chiedere di essere sentito dagli organi regionali di controllo al fine di illustrare i motivi che possono configurare vizi di legittimità o di merito degli atti.

2. In seguito all'intervento, il difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al difensore civico.

3. Il difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.

4. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13.

Disposizioni relative al responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.

2. Il difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.

3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al difensore civico.

Art. 14.

Rapporti con le commissioni consiliari

1. Il difensore civico è sentito a sua richiesta dalle commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.

2. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art. 15.

Relazione sull'attività svolta

1. Il difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative. La relazione è illustrata dal difensore stesso alla commissione consiliare competente in materia di difesa civica.

2. In casi di particolare importanza o urgenza, il difensore civico invia apposite relazioni al presidente del consiglio regionale e al presidente della Regione per le opportune determinazioni.

3. Il difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

*Capo III*DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO
DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16.

Organizzazione

1. Il difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la presidenza del consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

2. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:

- a) il funzionamento dell'ufficio del difensore civico in forma decentrata;
- b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 11, comma 3.

Art. 17.

Dotazione organica e uffici

1. L'ufficio di presidenza determina, nell'ambito dell'organico del consiglio regionale, la dotazione organica dell'ufficio, sentite le esigenze del difensore civico. Il personale assegnato all'ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal difensore civico.

2. Per la gestione amministrativa del personale, il difensore civico si avvale della struttura del consiglio regionale competente in materia di personale.

3. L'ufficio di presidenza, su proposta motivata del difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'art. 18, può:

- a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del difensore civico;
- b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).

4. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale provvede ad assegnare al difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

Art. 18.

Spese di funzionamento e gestione dell'ufficio del difensore civico

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del consiglio regionale le spese per l'ufficio del difensore civico relative:

- a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del difensore civico;
- b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
- c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
- d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.

2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'ufficio, il difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del consiglio regionale.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (€ 103.291,38) e in annui € 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001 - 2003.

Art. 20.

Abrogazioni

1. Sono abrogate:

- a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
- b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
- c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
- d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

Art. 21.

Norme transitorie

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della legge regionale n. 5/1992, in quanto compatibili.

2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'art. 9, comma 1, il mandato espletato dal difensore civico, ai sensi della legge regionale n. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 5/1992, equivalgono ad un unico mandato.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'art. 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 4, comma 1.

4. Per il difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'art. 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

Art. 22.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma 3, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 28 agosto 2001

VIÉRIN

01R0658

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 8 giugno 2001, n. 3.

Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile.

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 12 giugno 2001)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

L'Albo regionale del volontariato di Protezione civile è articolato su base regionale, provinciale e comunale, ed è costituito dalle sezioni «Associazioni», «Gruppi comunali e intercomunali», «Elenco dei volontari».

Art. 2.

Le province e i comuni censiscono le associazioni aventi la sede legale e/o operativa nell'ambito territoriale di competenza.

Art. 3.

Le province tengono altresì conto dei gruppi comunali e intercomunali esistenti sul loro territorio coordinando l'azione dei comuni in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1.

Art. 4.

Le province organizzano il volontariato di Protezione civile sul proprio territorio, coordinandone l'attività in vista di una distribuzione razionale delle risorse e delle attrezzature tra le associazioni di volontariato e i gruppi comunali, recependo altresì le indicazioni fornite dai piani di emergenza provinciali esistenti, ancorché redatti dalle prefetture a norma dell'art. 14 della legge n. 225/92.

Art. 5.

Nell'organizzazione e nella formazione del volontariato, province e comuni sono tenuti a seguire le direttive e i regolamenti regionali, ai sensi della legge regionale 1/2000.

Art. 6.

L'Albo regionale del volontariato di Protezione civile, con le sue articolazioni provinciali e comunali, limitatamente alla sezione «associazioni», si articola nelle seguenti specializzazioni:

- a) logistica e soccorso in genere;
- b) unità cinofile;
- c) sommozzatori e soccorso nautico;
- d) antincendio boschivo;
- e) comunicazioni;
- f) soccorso alpino.

Art. 7.

L'elenco dei volontari di cui al precedente art. 1 riporta nominativamente tutti i volontari facenti parte di associazioni e gruppi comunali, in ordine alfabetico, e ne riporta le generalità, l'associazione o gruppo di appartenenza, il datore di lavoro con il tipo di lavoro svolto, la specializzazione nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza, la disponibilità a svolgere compiti operativi.

Le associazioni e i gruppi sono responsabili dell'acquisizione dei dati personali e della loro trasmissione alla Regione, alle province e ai comuni, in funzione della relativa competenza territoriale. Tale trasmissione viene effettuata almeno annualmente, in corrispondenza della verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale.

Art. 8.

I volontari iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 1 devono precisare di essere o meno disponibili a svolgere compiti operativi nell'ambito di missioni di protezione civile sul territorio di competenza dell'associazione o del gruppo.

Al fine di garantire l'effettivo impiego in caso di emergenza, tale disponibilità può essere indicata a favore di una sola associazione o gruppo comunale o intercomunale.

I «compiti operativi» di cui al comma precedente consistono:

- a) nello svolgimento di qualsiasi attività richiesta dalle competenti autorità al volontario durante le situazioni di emergenza di protezione civile;
- b) nella reperibilità secondo turnazioni stabilite dall'organizzazione di volontariato di appartenenza.

Art. 9.

Le associazioni iscritte all'Albo sono classificate come «operative» se almeno l'ottanta per cento dei suoi associati hanno dichiarato la loro disponibilità a svolgere compiti operativi. Per le associazioni con un numero di associati superiore alle mille unità tale percentuale è ridotta al sessanta per cento.

I gruppi comunali e intercomunali sono obbligatoriamente operativi, e pertanto devono essere costituiti da almeno l'ottanta per cento di componenti disponibili a svolgere compiti operativi.

Le associazioni operative di cui al precedente primo comma e i gruppi comunali e intercomunali hanno la precedenza nelle graduatorie di bandi regionali, provinciali e comunali o intercomunali per l'assegnazione di contributi, compresi quelli per i quali non sia ancora stata approvata la graduatoria al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10.

Regione, province e comuni, ciascuno per la sua parte, curano la raccolta dei dati personali, individuano i responsabili del trattamento dei dati ai sensi della legge n. 675/1996, garantendo ai volontari, alle associazioni e ai gruppi la protezione dei dati sensibili contenuti negli elenchi o comunque nei loro archivi.

Art. 11.

Le associazioni di volontariato di protezione civile e i gruppi comunali e intercomunali sono tenuti alla verifica annuale del possesso dei requisiti di iscrizione all'Albo regionale del volontariato di Protezione civile.

Art. 12.

I volontari iscritti nell'elenco di cui al precedente art. 1, in quanto potenzialmente incaricati dello svolgimento di un pubblico servizio a norma dell'art. 358 c.p., per cui sono anche applicabili gli articoli 328, 330, 331, 332 e 333 c.p., devono autocertificare annualmente alla propria organizzazione di non avere in corso procedimenti penali o aver subito condanne penali.

Diversamente il volontario non potrà essere utilizzato per lo svolgimento di compiti operativi in emergenza o in esercitazione per conto degli enti pubblici competenti.

Art. 13.

La responsabilità della vigilanza sul rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 12 compete all'associazione o al gruppo comunale o intercomunale.

In caso di inadempienza dell'associazione, o comunque nei casi dubbi, gli enti pubblici competenti all'impiego operativo del volontario possono riservarsi il non utilizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 14.

In prima applicazione del presente regolamento, l'Albo regionale di Protezione civile è costituito dalle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel Registro regionale generale del volontariato, sezione D, e dai gruppi comunali e intercomunali iscritti nell'Elenco regionale.

Art. 15.

Ai fini dell'inserimento nelle specializzazioni dell'Albo, in prima applicazione del presente regolamento, tutte le associazioni di volontariato di protezione civile iscritte nel Registro regionale generale del volontariato, devono inviare, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia:

- a) una dichiarazione di richiesta di essere iscritte nell'Albo regionale di Protezione civile per una delle specializzazioni di cui al precedente art. 6, fornendone una sintetica motivazione;
- b) una dichiarazione riportante il numero complessivo degli associati e il loro elenco nominativo con l'indicazione sulla loro operatività e l'eventuale opzione di operatività nell'ambito della stessa associazione a norma del precedente art. 8.

Ai fini della dichiarazione sulla specializzazione, l'associazione deve considerare — nel caso di più specializzazioni presenti al proprio interno — la specializzazione prevalente.

Art. 16.

La Regione Lombardia provvede - sentita l'Agenzia di protezione civile - all'approvazione di direttive per fissare requisiti e standard minimi di qualità per l'espletamento delle funzioni di volontario di protezione civile e in particolare per l'appartenenza alle classi di specializzazione di cui al precedente punto 6.

Art. 17.

A partire dall'entrata in vigore dell'Albo regionale di protezione civile, l'elenco dei gruppi comunali e intercomunali di cui alla d.g.r. n. 25596 del 28 febbraio 1997, è abrogato, ed i gruppi ivi iscritti confluiscono automaticamente nell'Albo regionale di protezione civile, sezione «gruppi comunali e intercomunali».

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 8 giugno 2001

FORMIGONI

(Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/4788 del 24 maggio 2001 e assentito dalla CCAR con nota n. 6/0-6 del 4 giugno 2001).

01R0443

REGOLAMENTO REGIONALE 12 luglio 2001, n. 4.

Modificazioni al regolamento di contabilità n. 1 del 2 aprile 2001.

(Pubblicato nel *suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 28 del 13 luglio 2001*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

1. All'art. 17 è aggiunto il quinto comma:

«5. La liquidazione può essere disposta con decreto del dirigente della struttura competente per materia, qualora sia necessario approvare o certificare contestualmente altre situazioni amministrative che condizionano il pagamento. Il decreto di liquidazione deve indicare tutti gli elementi previsti dal secondo comma».

2. L'articolo 22 è così modificato:

«Art. 22 (*Estinzione dei mandati di pagamento*). — 1. I mandati di pagamento sono estinti in conformità a quanto previsto dalla convenzione relativa all'affidamento del servizio di tesoreria, mediante:

a) emissione di assegno di bonifico o rilascio di quietanza da parte dei creditori o loro procuratori, rappresentanti, tutori, curatori ed eredi. Il tesoriere è tenuto ad eseguire il pagamento previo accertamento della qualità di procuratore, rappresentante, tutore, curatore, o erede del creditore della Regione intestatario dell'ordinativo di pagamento, sulla scorta degli atti comprovanti una di dette condizioni;

b) compensazione totale o parziale, da eseguirsi con ordinativi d'incasso da emettersi a carico dei beneficiari dei titoli stessi, per ritenute a qualsiasi titolo da effettuarsi sui pagamenti;

c) versamento su conto corrente postale o bancario intestati ai beneficiari, previa richiesta degli stessi; in questi casi costituiscono quietanza, rispettivamente, la ricevuta postale del versamento e dichiarazione da apporre sul titolo di spesa, da parte della Tesoreria regionale, attestante l'avvenuta esecuzione della disposizione di pagamento indicata sul titolo medesimo;

d) commutazione, a richiesta del creditore, in assegno circolare o altro titolo equivalente non trasferibile da emettersi a favore del richiedente e da spedire allo stesso con raccomandata con avviso di ricevimento con spese a suo carico. La dichiarazione di commutazione apposta dal tesoriere sul titolo di spesa, cui va allegato l'avviso di ricevimento, sostituisce la quietanza liberatoria. In mancanza dell'avviso di ricevimento, il tesoriere apporrà sul titolo di spesa la data di estinzione dell'assegno circolare medesimo.

2. I titoli di spesa non pagati entro il termine dell'esercizio finanziario nel quale sono stati emessi sono commutati d'ufficio, a cura del tesoriere regionale, in assegni circolari o altri titoli equivalenti non trasferibili, ovvero in libretto a risparmio al portatore intestato ai beneficiari dei titoli stessi. In particolare:

a) per importi superiori a L. 100.000 (€ 51,65) e fino a L. 50.000.000 (€ 25.822,84) sono commutati in assegni di bonifico, non trasferibili, da emettersi a cura della Tesoreria regionale;

b) con importo superiore al limite sopra indicato sono commutati in libretti a risparmio al portatore;

c) con importi inferiori a L. 100.000 (€ 51,65) sono commutati in libretto a risparmio cumulativo;

d) gli assegni restituiti per irreperibilità del destinatario e quelli non incassati entro il periodo della loro validità - che viene stabilita in 90 giorni dalla data di emissione - sono a loro volta commutati a cura della Tesoreria regionale, in libretti a risparmio al portatore rispettivamente entro quindici giorni dalla restituzione e sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di validità. Fermi restando i termini stabiliti per la commutazione in libretti, gli assegni restituiti di importo inferiore a L. 1.000.000 (€ 516,46) sono inseriti in un apposito elenco da tenersi a cura della Tesoreria regionale e gli importi relativi sono versati in un libretto a risparmio al portatore, mentre gli assegni restituiti di importo superiore a L. 1.000.000 (€ 516,46), sono commutati in libretti a risparmio singoli. Ai libretti a risparmio di cui al presente punto è attribuita valuta retrodatata alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente;

e) sui libretti a risparmio il tesoriere apporrà la seguente dicitura: libretto emesso per commutazione, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento di contabilità della giunta regionale n. 1 del 2 aprile 2001, del mandato di pagamento della Regione Lombardia del n.;

3. Agli effetti del rendiconto generale della Regione e della verifica e definizione dei rapporti con il tesoriere regionale, i titoli di spesa come sopra commutati si considerano pagati.

4. I libretti a risparmio sono custoditi dal tesoriere regionale che tiene un aggiornato registro di carico e scarico, le cui risultanze sono comunicate mensilmente al servizio ragioneria.

5. Gli interessi maturati sui predetti libretti competono agli intestatari dei libretti medesimi.

6. Alla consegna dei libretti a risparmio, i beneficiari o loro aventi causa sono tenuti a rilasciare separata quietanza liberatoria a fronte del titolo di spesa commutato nel libretto medesimo.

7. I libretti a risparmio non estinti dagli intestatari o loro aventi causa entro i termini previsti dalle norme della presente legge in materia di perenzione amministrativa, sono estinti d'ufficio e le somme risultanti, per capitali ed interessi, sono versate dal tesoriere regionale in conto entrate della Regione.

8. Le somme introitate dalla Regione ai sensi del comma precedente, a richiesta degli aventi diritto formulata entro i termini previsti dalle vigenti norme in materia di prescrizioni, sono riprodotte, per un importo corrispondente al debito originario della Regione, nell'apposito capitolo, iscritto tra le spese obbligatorie dei singoli bilanci annuali di competenza.

9. La giunta regionale è autorizzata a regolare tutti i rapporti con la Tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di applicazione del presente articolo, compresi gli effetti conseguenti alla scadenza di validità dei titoli di credito, della loro inesigibilità e di quanto altro necessario alla tutela degli interessi della Regione, nonché gli importi minimi e massimi dei titoli di spesa commutabili in assegni circolari o altri titoli equivalenti ed in libretti di risparmio al portatore ed i casi in cui non è ammessa la commutazione d'ufficio.

10. Le disposizioni di pagamento di cui al presente articolo si intendono eseguite:

a) alla data dell'effettivo pagamento al creditore della Regione nel caso di cui al punto a) del precedente primo comma;

b) alla data del versamento in conto corrente postale ovvero delle commutazioni rispettivamente previste dalla lettera c) e d) del primo comma nonché dal terzo comma del presente articolo;

c) alla data dell'inizio da parte del tesoriere della procedura per l'esecuzione dell'accreditamento al creditore della Regione nel caso di versamento su conto corrente bancario come ulteriormente previsto dalla lettera c) del precedente primo comma. Qualora l'accreditamento debba effettuarsi in data certa prestabilita, lo stesso si intende eseguito a quest'ultima data.

11. Al di fuori dei casi previsti dal comma 3, se durante il corso dell'esercizio finanziario il tesoriere non fosse in grado di estinguere per qualsiasi motivata ragione i titoli di spesa avuti in carico attraverso le modalità di pagamento indicate nel presente articolo, gli stessi possono essere commutati d'ufficio, a sua cura, in assegni di bonifico non trasferibile entro sessanta giorni dal ricevimento degli ordinativi di pagamento.

12. Gli assegni di cui al comma 11, restituiti per irreperibilità del destinatario e quelli comunque non incassati entro la fine dell'esercizio in corso, sono a loro volta commutati in libretti a risparmio al portatore, con le modalità indicate alla lettera c) del secondo comma del presente articolo».

3. L'art. 25 è così modificato:

«Art. 25 (*Revisione degli impegni*). — 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, i dirigenti ciascuno per la propria competenza provvedono con apposita comunicazione scritta alla revisione degli impegni relativi alle somme non pagate entro il secondo e settimo esercizio successivi a quello in cui gli impegni sono stati assunti e riferiti, rispettivamente, alle spese correnti e alle spese in conto capitale.

2. La revisione dei suddetti residui consiste nell'accertare le ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, degli stessi.

3. Con la comunicazione di cui al comma 1, si provvede anche alla cancellazione, ai sensi del precedente art. 16, degli impegni per i quali si siano verificate le ipotesi di decadenza, di prescrizione o, in generale, di insussistenza del debito stesso».

4. L'art. 27 è così modificato:

«Art. 27 (*Autorizzazione e contenuti delle aperture di credito*). — 1. Il procedimento con il quale sono messi a disposizione i fondi di cui al precedente articolo, è denominato apertura di credito ed i funzionari sono riconducibili, di norma, in coloro che assumono la direzione delle unità organizzative decentrate facenti capo agli S.T.A.P.

2. Le aperture di credito sono autorizzate con decreto del dirigente competente per materia.

3. Con il decreto di apertura di credito, si determina:

a) la singola opera o intervento o spesa da effettuare e il relativo importo;

b) il funzionario delegato a favore del quale è disposta l'apertura di credito;

c) l'impegno di spesa sul competente capitolo di bilancio.

4. Il decreto di cui al comma tre è trasmesso al funzionario delegato ed alla ragioneria ai fini della successiva rendicontazione».

5. Gli articoli 28, 29 e 30 sono abrogati.

6. L'art. 31 è così modificato:

«Art. 31 (*Sostituzione dei funzionari*). — 1. Abrogato.

2. Il funzionario delegato può essere coadiuvato e sostituito da una o più persone da lui nominate. La nomina di sostituzione deve essere comunicata entro cinque giorni all'unità organizzativa che ha disposto l'apertura di credito».

7. L'art. 39 è così modificato:

«Art. 39 (*Accreditamenti autorizzabili*). — 1. Il dirigente della struttura competente per materia può autorizzare accreditamenti, mediante trasferimento di somme, a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle spese economiche di funzionamento delle unità organizzative periferiche, nonché per gli interventi previsti dal precedente art. 27.

2. Tali accreditamenti possono essere disposti per spese concernenti:

a) le forniture minute o a carattere di urgenza per l'ufficio;

b) la manutenzione e l'esercizio degli automezzi in dotazione e le relative tasse di circolazione;

c) le spese postali e telegrafiche, le imposte, le tasse, l'acquisizione di carta e valori bollati;

d) l'acquisto di pubblicazioni di carattere tecnico-amministrativo e l'abbonamento a giornali e riviste;

e) il trasporto di materiali;

f) i canoni e le conversazioni telefoniche;

g) i canoni per la fornitura di energia elettrica;

h) la manutenzione ordinaria e le piccole riparazioni dei mobili, delle macchine, dei locali e degli impianti degli uffici;

i) gli anticipi e rimborsi delle spese di viaggio, le indennità di missione autorizzate, nonché i compensi e gli oneri fiscali e previdenziali derivanti da contratti di prestazioni professionali;

j) utenze, concessioni, tasse, imposte, tributi e altri oneri afferenti gli immobili di proprietà regionale, in locazione, in uso o, comunque, in gestione.

3. Ad esclusione degli interventi previsti dall'art. 27, il limite di spesa per acquisizioni economiche è fissato dall'art. 3, commi 5 e 6, della legge regionale n. 14/1997.

4. Il pagamento delle spese autorizzate ai sensi dell'art. 27 è effettuato a valere sul fondo previsto dal successivo art. 40. Gli eventuali reintegri effettuati sono disposti con le procedure del successivo art. 44 a valere sulle somme impegnate ai sensi del terzo comma, lettera c) dell'art. 27».

8. L'art. 43 è così modificato:

«Art. 43 (*Rendiconti*). — 1. Il funzionario delegato alla funzione economale degli uffici periferici presenta il rendiconto delle somme erogate.

2. I rendiconti di cui al comma precedente devono essere presentati all'unità organizzativa che ha disposto l'anticipazione dei fondi, come indicato al precedente art. 40, primo comma, entro quindici giorni dalle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, e in ogni caso entro 15 giorni dalla data in cui venga meno, per qualsiasi causa, la qualità di incaricato delle funzioni economali degli uffici periferici.

3. I rendiconti devono contenere:

a) gli estremi dell'atto con il quale è stata effettuata l'anticipazione;

b) il saldo contabile del rendiconto precedente aumentato dagli eventuali reintegri già disposti e accreditati;

c) l'analisi delle somme erogate con gli estremi degli ordinativi emessi;

d) la distinzione tra spese di funzionamento e quelle effettuate ai sensi dell'art. 27;

e) gli impegni di spesa assunti con i decreti di cui all'art. 27, ai fini del successivo reintegro delle somme.

4. Gli ordinativi di pagamento utilizzati per il prelievo dei fondi di cui al terzo comma del precedente art. 40, unitamente alle spese effettuate con le somme stesse, che devono essere evidenziate in una appendice al rendiconto.

5. Al rendiconto deve essere allegata tutta la documentazione giustificativa in originale, nonché l'estratto conto, alla data del rendiconto, rilasciato dall'agenzia di credito dell'istituto tesoriere presso la quale è stato effettuato l'accreditamento, delle operazioni effettuate nel periodo oggetto della rendicontazione».

9. L'art. 50 è così modificato:

«Art. 50 (*Disposizioni transitorie*). — 1. Entro il 31 luglio 2001, la struttura ragioneria e credito provvede ad effettuare le seguenti operazioni con la tesoreria regionale:

a) estinguere tutte le linee di credito esistenti ai sensi della abrogata legge regionale 14 novembre 1979, n. 57;

b) regolarizzare i pagamenti effettuati dai funzionari delegati;

c) emettere gli ordinativi di pagamento a valere sugli impegni di spesa relativi alle aperture di credito preesistenti ed operanti e accreditando le somme sui fondi economali dei funzionari delegati.

2. In attesa dell'adozione dei provvedimenti di decentramento alle direzioni generali delle funzioni contabili, i riferimenti alle unità organizzative di cui agli articoli 31, 33, 35, 36, 37, 40, 41 secondo comma, 43, 44, e 49 del presente regolamento, sono da intendersi alla struttura Ragioneria e Credito.

3. Le disposizioni contenute negli articoli dal 46 al 48 del presente regolamento si applicano alle gestioni sorte precedentemente all'adozione della decreto della giunta regionale n. 41876 del 12 marzo 1999».

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 12 luglio 2001

FORMIGONI

(Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/5389 del 2 luglio 2001 e assentito dalla CCAR con nota n. 7/0-7 del 12 luglio 2001).

01R0529

REGOLAMENTO REGIONALE 16 luglio 2001, n. 5.

Regolamento per il funzionamento della conferenza dell'ambito territoriale ottimale (legge 5 gennaio 1994, n. 36 e legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21, art. 6).

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 29 del 20 luglio 2001)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
CONFERENZA DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
(art. 6 legge regionale 20 ottobre 1998, n. 21)

TITOLO I

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO E ISTITUZIONE
DELLA CONFERENZA

Art. 1.

Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, al fine di conseguire gli obiettivi e le finalità delineate dalla legge n. 36/1994, e dalla legge regionale n. 21/1998, disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge regionale n. 21/1998, le modalità di funzionamento della conferenza d'ambito, di seguito conferenza.

Art. 2.

Scopi della conferenza

1. La conferenza costituisce e realizza la forma di coordinamento e cooperazione tra gli enti locali appartenenti all'ATO per l'esercizio delle funzioni di governo del servizio idrico integrato e di programmazione e controllo della gestione del medesimo.

2. La conferenza opera per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 21/1998, in armonia con i principi di cui all'art. 3, comma 2 della convenzione tipo approvata con decreto della giunta regionale n. 4476 del 4 maggio 2001, (di seguito convenzione) e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento. Essa agisce avendo cura di tutelare in maniera uniforme gli interessi di tutti gli enti locali ricadenti nell'ATO.

TITOLO II
COMPOSIZIONE DELLA CONFERENZA

Art. 3.

Individuazione degli enti locali della conferenza

1. Fanno parte della conferenza, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 21/1998, la provincia e i comuni ricadenti nell'ATO.

Art. 4.

Composizione della conferenza

1. La rappresentanza in seno alla conferenza spetta al presidente e ai sindaci, o agli assessori o ai consiglieri delegati, della provincia e dei comuni ricadenti nell'ATO, ai quali solo è riconosciuto il diritto di partecipazione, di parola e di voto. Per gli ATO che comprendono al loro interno le comunità montane, i comuni aderenti alle stesse possono essere rappresentati attraverso delega, pari alla somma dei voti dei comuni deleganti, alla comunità montana medesima.

2. La delega, di cui al primo comma, deve essere conferita con atto scritto e può essere revocata. Essa può riguardare la partecipazione a una o più sedute della conferenza.

3. Il mandato di rappresentanza cessa di diritto quando il sindaco o il presidente della provincia è decaduto dalla carica; di conseguenza cessa di diritto l'eventuale delega.

Art. 5.

Organizzazione della conferenza

1. La conferenza, al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle attività ad essa assegnate e per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge regionale n. 21/1998, si avvale della segreteria tecnica e di un eventuale comitato ristretto.

2. La segreteria tecnica ed il comitato ristretto svolgono compiti e funzioni previste dal presente regolamento. Compatibilmente con lo stesso, la conferenza può attribuire ulteriori compiti e funzioni.

Art. 6.

Sede della conferenza

1. La conferenza ha sede presso l'ente locale responsabile del coordinamento.

TITOLO III
ATTRIBUZIONI DELLA CONFERENZA

Art. 7.

Compiti e funzioni

1. La conferenza, in conformità alle disposizioni dell'art. 6 della legge regionale n. 21/1998, indirizza l'attività dell'ATO svolgendo i compiti e le funzioni di seguito indicati:

- a) individua l'ente locale responsabile del coordinamento;
- b) elegge i rappresentanti delle aree territorialmente omogenee quali componenti del comitato ristretto, ove istituito;
- c) definisce la struttura ed i compiti ulteriori della segreteria tecnica;
- d) prende atto del presente Regolamento;
- e) approva la proposta di convenzione per le finalità di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 36/1994, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti dei singoli enti;
- f) sceglie la forma di gestione del servizio idrico integrato ed individua le procedure per l'affidamento dello stesso;
- g) individua i parametri oggettivi di carattere economico e gestionale ai fini della determinazione dei soggetti gestori da salvaguardare ai sensi dell'art. 10 della legge n. 36/1994;
- h) propone la salvaguardia degli organismi esistenti ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 36/1994, qualora rispondenti ai criteri di efficienza, efficacia e economicità stabiliti nella convenzione costitutiva;

i) prende atto delle concessioni a terzi, esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 36/1994, e mantenute in essere ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge stessa;

k) approva la «Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato» ed il relativo disciplinare, sulla base della convenzione tipo adottata dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 21/1998, fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo;

l) definisce il programma, su base triennale, degli interventi, in particolare quelli indicati all'art. 11, comma 3 della legge n. 36/1994, il piano economico-finanziario e il relativo modello per la gestione integrata del servizio;

m) definisce annualmente il programma degli interventi e il piano economico-finanziario di cui alla lettera l), sulla base di una specifica attività di controllo di gestione e di qualità;

n) definisce annualmente il programma delle attività inerenti le funzioni della conferenza stessa individuando le relative spese secondo quanto indicato al successivo art. 32;

o) approva il rapporto annuale redatto dalla segreteria tecnica in merito all'attività di controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici, con particolare riferimento alla protezione e alla razionale utilizzazione delle risorse idriche, nonché al livello di soddisfacimento dell'utenza in relazione alle previsioni della carta dei servizi;

p) propone la tariffa del servizio idrico e suoi aggiornamenti, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 13 e seguenti della legge n. 36/1994;

q) individua le risorse finanziarie da destinare all'attuazione dei programmi pluriennali di intervento;

r) propone eventuali modifiche dei confini dell'ATO;

s) propone l'eventuale costituzione di sub-ambiti ed i relativi contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra il gestore del sub-ambito e il soggetto coordinatore della gestione;

t) definisce le modalità di consultazione dei rappresentanti di utenti e consumatori;

u) definisce le forme di collaborazione o associazione che i soggetti scelti per la gestione del servizio idrico integrato pongono in essere con enti o associazioni ambientaliste e/o di difesa del consumatore, al fine di assicurare un'adeguata tutela del consumatore;

v) adotta ogni altro provvedimento ad essa riservato da leggi o regolamenti.

2. Le decisioni della conferenza sono formalizzate con atto dell'ente locale responsabile del coordinamento.

TITOLO IV
INDIVIDUAZIONE E ATTRIBUZIONI DELL'ENTE LOCALE
RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO

Art. 8.

Individuazione e adempimenti dell'ente locale responsabile del coordinamento

1. La conferenza, nella seduta d'insediamento, esauriti gli adempimenti preliminari discendenti e/o connessi con la presa d'atto del presente Regolamento, procede all'approvazione della proposta di convenzione tra gli enti dell'ATO e a nominare l'ente locale responsabile del coordinamento, con la maggioranza prevista dal presente Regolamento. Il rappresentante di tale ente locale svolge le funzioni di presidente della conferenza.

2. Alla prima convocazione la conferenza è presieduta dal presidente della provincia.

3. In mancanza di individuazione di altro soggetto istituzionale pubblico, la provincia è l'ente locale responsabile delle attività, funzioni e iniziative previste dal presente Regolamento.

4. In caso di assenza del legale rappresentante, di seguito presidente, dell'ente responsabile del coordinamento o suo delegato, le funzioni corrispondenti vengono svolte dal sindaco del comune più popolato dell'ATO o suo delegato.

5. La funzione di ente responsabile del coordinamento è incompatibile con l'esercizio di attività di gestione.

6. Nel caso sussistano le condizioni di cui al comma precedente, l'ente responsabile del coordinamento deve provvedere a rimuovere le cause di incompatibilità entro dodici mesi dalla nomina, anche su segnalazione dell'Autorità delle acque.

Art. 9.

Attribuzione e funzioni dell'ente locale responsabile del coordinamento

1. L'ente locale responsabile del coordinamento svolge i compiti e le funzioni previste da specifiche norme, espressamente ad esso riferibili nella convenzione; in particolare il rappresentante di tale ente locale:

1. svolge funzioni di presidente della conferenza;
2. stipula la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con i soggetti gestori, prescelti con le modalità stabilite dalla legge;
3. adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti attuativi delle decisioni della conferenza nonché gli atti ed i provvedimenti stabiliti dal presente regolamento;
4. nomina la segreteria tecnica operativa e ne indirizza le attività.

TITOLO V

RAPPRESENTANZA NELLA CONFERENZA PARTECIPAZIONE E CONVOCAZIONE

Art. 10.

Rappresentanza nella conferenza

1. La rappresentanza di ciascun comune dell'ATO in seno alla conferenza è determinata in proporzione alla popolazione comunale residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT. Ad ogni sindaco o suo delegato sono attribuiti i voti risultanti dalla formula:

$$V = \frac{\text{Popolazione residente nel comune} + \text{Popolazione residente nell'ATO}}{N. \text{ comuni dell'ATO}}$$

2. Tenendo conto della necessità di garantire equa rappresentatività alle diverse esigenze del territorio, al presidente della provincia, o suo delegato, è attribuita una quota di rappresentatività pari al 5% del totale dei voti rappresentati.

Art. 11.

Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute della conferenza partecipano di diritto il presidente e i sindaci, o gli assessori o i consiglieri delegati, della provincia e dei comuni ricadenti nell'ATO.

2. Le sedute sono dirette dal presidente della conferenza o, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, dal delegato del presidente stesso; in assenza anche di questi, dal sindaco del comune più popolato o suo delegato.

3. Alle sedute della conferenza assiste, con funzione di segretario, il responsabile della segreteria tecnica, eventualmente assistito da personale della propria struttura. Fino alla nomina del responsabile della segreteria tecnica le relative funzioni di segretario sono svolte da un funzionario nominato dal presidente della provincia o dal presidente.

4. Sono invitati anche i presidenti delle comunità montane, come semplici uditori, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente art. 4, comma 1.

5. Dirigenti, funzionari ed esperti estranei alla conferenza possono intervenire, previa autorizzazione del presidente della conferenza, per fornire, chiarimenti in relazione a specifiche questioni.

6. Possono altresì essere invitati a titolo consultivo i rappresentanti di altri enti o soggetti pubblici.

Art. 12.

Convocazione della conferenza

1. Il presidente convoca la conferenza che si riunisce in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza; la convocazione in via ordinaria può essere in prima o seconda convocazione.

2. Le sedute ordinarie si svolgono almeno due volte l'anno. La convocazione di insediamento della conferenza è indetta dal presidente della provincia dell'ATO entro il termine massimo di novanta giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente Regolamento.

3. Alla convocazione della conferenza si provvede mediante avviso indicante, oltre alla data della seconda convocazione, il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. presso il domicilio degli enti convenzionati o con diversa idonea forma almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta.

L'avviso di convocazione è comunicato anche all'organo di garanzia ed all'Autorità delle acque previsti rispettivamente dagli artt. 10 e 11 della legge regionale n. 21/1998.

4. Le sedute straordinarie sono convocate per l'esame di argomenti di particolare interesse che richiedano una trattazione speciale.

5. La seduta straordinaria può essere richiesta per iscritto da almeno un terzo, in termini numerici o di rappresentanza, degli enti locali convenzionati.

6. Nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno; la convocazione è disposta dal presidente della conferenza entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta e la seduta deve svolgersi entro i successivi quindici giorni.

7. Nel caso in cui debbano trattarsi con urgenza questioni indifferibili, è ammessa la convocazione mediante telegramma, telefax, posta elettronica o con altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva conoscenza ai componenti la conferenza, con preavviso anche di sole ventiquattro ore rispetto alla data fissata per la seduta.

8. Le sedute della conferenza si svolgono presso la sede dell'ente locale responsabile del coordinamento, salvo che il presidente disponga altrimenti.

Art. 13.

Comunicazioni

1. Il presidente della provincia e i sindaci comunicano alla conferenza le eventuali iniziative che intendono assumere in ordine alla politica di governo locale del servizio idrico integrato, ovvero che costituiscono le premesse di future decisioni per il perseguimento degli obiettivi generali della conferenza.

2. La comunicazione è oggetto di semplice presa d'atto da parte della conferenza.

3. Il testo della comunicazione è consegnato al presidente della conferenza almeno il giorno lavorativo antecedente la seduta.

Art. 14.

Ordine del giorno

1. La fissazione dell'ordine del giorno compete al presidente che è comunque tenuto ad inserire gli argomenti indicati congiuntamente da almeno un terzo, in termini numerici o di rappresentanza, degli enti rappresentati, nonché dall'Autorità delle acque e dall'organo di garanzia.

2. Ciascun ente locale convenzionato ha diritto di sottoporre al presidente, tramite la segreteria, questioni da discutere con riferimento all'organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato.

3. Almeno ventiquattr'ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica nei casi d'urgenza di cui all'art. 12, comma 7.

4. Su richiesta motivata del presidente o di uno o più componenti, la conferenza può decidere di modificare l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.

TITOLO VI
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 15.

Apertura delle sedute e numero legale

1. In prima convocazione la conferenza è validamente costituita quando è presente la maggioranza assoluta dei voti rappresentati dagli enti, calcolati con riferimento a quanto previsto dall'art. 10. In seconda convocazione la conferenza è validamente costituita quando è presente almeno il 30% dei voti rappresentati dagli enti, calcolati con riferimento a quanto previsto dall'art. 10.

2. I lavori delle sedute sono diretti dal presidente della conferenza.

3. Il presidente, dopo aver accertato la presenza del numero legale, apre la seduta e il segretario ne attesta l'ora.

4. Le presenze dei componenti della conferenza sono attestate dall'apposito foglio firme; le assenze temporanee durante la seduta sono registrate dal segretario nell'ordine del giorno numerato delle decisioni approvate.

Art. 16.

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute della conferenza sono pubbliche.

2. In apertura di seduta la conferenza approva l'ordine del giorno.

3. Prima di procedere all'esame degli argomenti, si dà lettura del verbale della riunione precedente.

4. Sul processo verbale non è concesso prendere la parola se non per proporre rettifiche o integrazioni al verbale stesso.

5. In caso di discussione o di contestazione, la conferenza decide con votazione per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal presidente.

6. Il verbale viene posto in votazione.

7. Letto e approvato il verbale della seduta precedente, la conferenza passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Ogni ente può presentare emendamenti scritti alle proposte di deliberazione.

8. Ogni proposta viene messa in votazione dal presidente che ne proclama l'esito.

9. Le decisioni sono vincolanti per gli enti facenti parte della conferenza.

Art. 17.

Rinvio e ritiro degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. Ogni ente partecipante ha facoltà di richiedere il ritiro o il rinvio, per ulteriori approfondimenti, di un argomento iscritto all'ordine del giorno; la richiesta viene valutata e decisa dalla conferenza.

2. Il segretario, al termine della seduta, redige l'elenco degli argomenti rinviati o ritirati, con l'indicazione dei rispettivi richiedenti.

La decisione viene elencata e numerata quale ultima della seduta.

Art. 18.

Votazioni

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano.

2. Il presidente dichiara il risultato della votazione e l'adozione delle decisioni che, di norma vengono approvate a maggioranza semplice dei voti presenti. Per ogni decisione si dovrà menzionare il numero di voti favorevoli e contrari, nonché quello degli astenuti.

3. In caso di irregolarità accertate, il presidente invalida la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

4. Ogni rappresentante ha diritto di richiedere la verbalizzazione del proprio intervento, nonché di motivare la propria espressione di voto, chiedendo che la stessa venga inserita, a cura del segretario, nel testo della deliberazione.

5. Per l'adozione delle decisioni di cui alle lettere a), d), e), f), k), l), m), n), p), r), s) dell'art. 7 è richiesta, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei voti rappresentati dagli enti locali dell'ATO in base alle quote fissate dall'art. 10. In seconda convocazione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei voti rappresentati dagli enti locali presenti.

6. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando si debbano eleggere persone o formulare giudizi su di esse o quando espressamente richiesto da almeno un quarto dei membri della conferenza. In tal caso, per la determinazione della maggioranza in termini di rappresentanza ciascun componente depona nell'urna un numero di schede corrispondente al numero delle quote di rappresentanza.

Art. 19.

Verbale della seduta

1. Il verbale di ogni riunione, redatto dal segretario, è costituito dal processo verbale e dalla raccolta dei testi integrali della parte dispositiva delle decisioni, con l'indicazione del numero dei voti resi a favore o contro ogni proposta; deve contenere altresì i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli argomenti, con l'indicazione di quelli che si sono astenuti.

2. A cura del segretario i verbali, depositati presso la segreteria, sono trasmessi all'organo di garanzia e alla Autorità delle acque entro dieci giorni dalla seduta.

Art. 20.

Trasmissione atti della conferenza agli enti convenzionati

1. Il presidente provvede a trasmettere agli enti convenzionati, entro quindici giorni dalla riunione, i verbali e gli atti fondamentali.

Art. 21

Rapporti con altri ATO

1. Per la costituzione di sub-ambiti interessanti porzioni di più ATO o per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata di due o più ATO, gli enti locali responsabili del coordinamento, su delega delle rispettive conferenze, promuovono, d'intesa con la Regione, la conclusione di appositi accordi anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati.

2. Il rappresentante dell'ente locale responsabile del coordinamento, in relazione a documentate esigenze connesse alla gestione del servizio idrico integrato, può assumere accordi con i presidenti di conferenza degli ATO confinanti per regolare le problematiche inerenti il trasferimento di risorse e l'uso comune di infrastrutture per i territori finitimi.

3. Per le problematiche di cui ai commi precedenti e riguardanti ATO di regioni limitrofe, l'intesa viene promossa dalla Regione su proposta della conferenza interessata.

4. Per le problematiche che comportano la modifica di limiti di ATO confinanti con le regioni limitrofe, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5 della legge regionale n. 21/1998.

Art. 22.

Poteri sostitutivi

1. In caso di omissione di deliberazioni o atti esecutivi di competenza degli enti locali, la giunta regionale provvede, previa diffida, ad esercitare i poteri sostitutivi in applicazione delle disposizioni dell'art. 8 della legge regionale n. 21/1998.

TITOLO VII

COMPITI DELLA STRUTTURA DELLA CONFERENZA

Art. 23.

Attribuzioni del presidente della conferenza

1. Il presidente della conferenza:

a) convoca e presiede la conferenza secondo quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento e ne firma i verbali;

- b) convoca e presiede il comitato ristretto, ove istituito;
- c) trasmette gli atti fondamentali e i verbali della conferenza agli enti locali convenzionati;
- d) vigila sull'applicazione della convenzione nonché sul rispetto delle diverse competenze delle strutture di cui la conferenza può avvalersi;
- e) esercita le funzioni che gli sono demandate dalla conferenza;
- f) mantiene i collegamenti con gli organi regionali e nazionali previsti dalle leggi in materia di servizio idrico integrato, riferendo almeno una volta l'anno in proposito;
- g) propone alla conferenza i rappresentanti delle aree territorialmente omogenee per le finalità di cui all'art. 24, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 24.

Comitato ristretto: composizione, nomina e durata

1. La conferenza procede alla nomina dei componenti del comitato ristretto, se istituito, nella seduta d'insediamento o al massimo in quella successiva, che dovrà tenersi entro trenta giorni.
2. Tenendo conto della necessità di garantire equa rappresentatività alle diverse esigenze del territorio, il comitato ristretto è composto dal presidente della conferenza, o suo delegato, che lo presiede, e da un minimo di 5 ad un massimo di 9 rappresentanti, così individuati:
 - presidente della provincia, o suo delegato (ove non svolga già il ruolo di presidente della conferenza);
 - sindaco del comune capoluogo di provincia, o suo delegato;
 - sindaci di comuni appartenenti ad aree territorialmente omogenee, o loro delegati, eletti dalla conferenza su proposta del presidente, o presidenti di comunità montane, nel caso di aree territorialmente omogenee interamente ricadenti nei confini amministrativi di comunità montane, sempre eletti dalla conferenza su proposta del presidente.
3. Per l'ATO della città di Milano non è previsto il comitato ristretto; per l'ATO della provincia di Milano non è prevista la partecipazione al comitato del sindaco del capoluogo di provincia o suo delegato.
4. Il comitato dura in carica cinque anni, ed esercita le proprie funzioni fino alla costituzione del nuovo comitato, garantendo l'ordinaria amministrazione e adottando gli atti che risultano urgenti e improrogabili.
5. La cessazione del mandato di rappresentanza, come previsto dall'art. 4, comma 3 del presente Regolamento, comporta di diritto la decadenza da componente del comitato.
- In caso di cessazione di uno o più dei componenti del comitato ristretto, la conferenza provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni dalla cessazione.
6. Chiunque partecipi, assista o intervenga alle sedute del comitato ristretto è tenuto al segreto d'ufficio.

Art. 25.

Attribuzioni del comitato ristretto

1. Nell'ambito delle competenze della conferenza spetta in particolare al comitato ristretto anche avvalendosi della segreteria tecnica:
 - a) l'elaborazione e la presentazione alla conferenza delle proposte per le determinazioni di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u) dell'art. 7.

Art. 26.

Convocazione del comitato ristretto

1. Il presidente convoca il comitato di norma con cadenza mensile. In caso di sua assenza o per sua delega l'incarico viene assunto dal suo delegato.
2. La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente sede, data e ora della riunione, nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.
3. L'avviso deve essere spedito, a mezzo raccomandata a.r. o con diversa idonea forma, almeno dieci giorni prima della data della riunione.

Art. 27.

Svolgimento delle sedute del comitato ristretto

1. Le sedute del comitato ristretto non sono pubbliche.
2. Per la validità delle sedute e delle decisioni del comitato ristretto è necessaria la presenza ed il voto favorevole della metà più uno dei componenti.
3. Alle sedute partecipa in qualità di segretario il responsabile della segreteria tecnica eventualmente assistito da personale della propria struttura.

Art. 28.

Struttura della segreteria tecnica

1. Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui all'art. 5 della convenzione nonché per le attività di controllo e vigilanza sulla gestione del servizio idrico integrato è costituita, presso la sede dell'ente locale responsabile del coordinamento, una segreteria tecnica.
2. Alla definizione della struttura della segreteria tecnica provvede la conferenza nella riunione d'insediamento o nella successiva da tenersi entro trenta giorni.
3. La segreteria è diretta da un responsabile che provvede, sulla base delle risorse finanziarie assegnate, ad organizzarne il funzionamento nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
4. L'organico della segreteria tecnica è costituito da personale comandato dagli enti locali convenzionati o da altre aziende e enti pubblici in conformità alle norme vigenti per gli enti locali. Nel caso in cui non sia possibile reperire personale per l'integrale copertura dei posti in organico, l'ente locale responsabile del coordinamento provvede a rendere disponibile il personale da comandare mediante assunzione, da effettuarsi secondo le norme vigenti per gli enti locali. La segreteria tecnica può richiedere all'organo competente dell'ente locale responsabile del coordinamento, di avvalersi di consulenze esterne per attività particolari e nel caso in cui le professionalità non siano sufficienti, per esplicita attestazione del suo responsabile.
5. Alla segreteria tecnica, per lo svolgimento dei compiti attribuiti dal presente regolamento, ivi compreso il costo del personale, è attribuita una somma annua stabilita dalla conferenza. Nelle convenzioni di gestione da stipulare con i soggetti gestori sono indicate le modalità per la determinazione ed il trasferimento alla segreteria tecnica dei relativi importi.
6. In sede di avvio della segreteria si fa fronte alle spese necessarie con le modalità indicate al successivo art. 32.
7. La segreteria tecnica è una struttura dell'ente responsabile del coordinamento.

Art. 29.

Compiti della segreteria tecnica

1. La segreteria tecnica svolge i compiti indicati dalla convenzione e dal presente regolamento ed in particolare:
 - a) svolge una funzione informativa, di ausilio e di supporto tecnico a servizio di tutti gli enti locali convenzionati;
 - b) provvede alla ricognizione delle opere di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione, nonché delle forme di gestione esistenti;
 - c) elabora la documentazione di supporto e le proposte di documenti previsti dall'art. 7 sulla base delle indicazioni della conferenza e sue eventuali articolazioni;
 - d) predisporre, anche su richiesta degli enti locali convenzionati, proposte tecniche per l'aggiornamento dei programmi di intervento, ed il loro adeguamento alla programmazione regionale;
 - e) effettua controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto/i gestore/i verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le modalità di applicazione della tariffa;
 - f) elabora i dati ed i risultati della rete di telecontrolli, organizzati in banche dati al fine di valutare le condotte gestionali;

g) promuove l'adozione, da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili e atti a fornire dati fra loro integrabili;

b) propone al presidente della conferenza le eventuali misure e iniziative nei confronti del/i soggetto/i gestore/i previste dalle convenzioni di gestione;

i) esercita le attività di vigilanza sul rispetto della convenzione da parte dei gestori del servizio idrico integrato;

l) svolge le funzioni di controllo generale sulla qualità del servizio idrico in conformità alla normativa vigente.

Art. 30.

Responsabile della segreteria tecnica

1. Le funzioni di responsabile sono svolte da idonea persona scelta, sulla base di criteri di professionalità e competenza, con motivato provvedimento del rappresentante dell'ente coordinatore.

2. Il rapporto di lavoro del responsabile è disciplinato da un contratto di diritto privato, sottoscritto dal rappresentante dell'ente locale responsabile del coordinamento, ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni, salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso.

3. Il responsabile e i componenti della segreteria prestano la propria attività a tempo pieno e sono collocati in posizione di fuori ruolo, nel caso provengano da enti pubblici.

4. In qualità di segretario assiste alle sedute della conferenza, ne redige e firma il verbale unitamente al presidente, lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni, assolve tutte le incombenze di segreteria e provvede alla tenuta di un protocollo per la corrispondenza in arrivo e in partenza e degli originali dei verbali delle sedute e ne autentica le copie.

5. Il segretario, in particolare, è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, decisioni.

6. A cura del segretario, le decisioni delle sedute sono affisse all'albo pretorio dell'ente responsabile del coordinamento entro 10 giorni dalla riunione.

7. Il segretario partecipa e assolve alle relative funzioni anche alle riunioni del comitato ristretto della conferenza, ove istituito.

8. In caso di assenza o impedimento del segretario, il presidente della conferenza provvede alla sostituzione temporanea.

Art. 31.

Commissioni consultive

1. Per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti le attività della conferenza, questa può costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni nominati dall'ente locale responsabile del coordinamento.

2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

TITOLO VIII RISORSE E CONTABILITÀ

Art. 32.

Risorse

1. La conferenza non ha bilancio e personale proprio.

2. Le spese inerenti le attività di competenza della conferenza e di funzionamento della stessa, del comitato ristretto, ove istituito, e della segreteria tecnica vengono definite dalla conferenza stessa entro il 31 ottobre di ogni anno e gravano sugli enti ricadenti nell'ATO in proporzione all'entità della popolazione residente. Dette somme costituiscono il fondo di dotazione.

3. La provincia non partecipa al fondo di dotazione, ma assegna alla conferenza beni in uso, locazione o comodato.

4. L'ente locale responsabile del coordinamento recepisce nei propri bilanci gli atti contabili relativi a quanto sopra.

5. In sede di primo avvio, la conferenza individua e riparte la somma necessaria da destinare all'esercizio dell'attività, ponendola a carico degli enti territoriali ricadenti nell'ATO.

Art. 33.

Contabilità e regolazioni contabili tra gli enti dell'ATO

1. La regolazione contabile deve avvenire trimestralmente, con atto formale.

2. La contabilità è disciplinata dalle norme vigenti per gli enti locali territoriali.

3. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento e dalla convenzione di cooperazione, l'ente locale responsabile del coordinamento, sino a che la conferenza non abbia disposto in merito, provvede a sostenere gli oneri per il funzionamento della conferenza, del comitato ristretto, ove istituito, e della segreteria tecnica. Allo scopo, anticiperà le somme necessarie, rendicontandole per ammontare e titolo, per spese effettivamente sostenute, ai fini dell'immediato recupero a carico degli enti interessati.

4. Eventuali maggiori introiti avvenuti rispetto alle spese sostenute dovranno essere conguagliati e/o restituiti agli enti interessati.

TITOLO IX NORME FINALI

Art. 34.

Rapporti con gli enti dell'ATO

1. Al fine di favorire la collaborazione tra enti, la conferenza elabora annualmente un programma di attività.

2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, la conferenza, tramite le sue articolazioni, in particolare:

a) attua incontri con gli enti locali convenzionati e partecipa anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (consigli e giunte);

b) divulga e illustra la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti locali convenzionati.

Art. 35.

Norma finale di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili, oltre alla legislazione afferente al settore idrico.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 16 luglio 2001

FORMIGONI

(Approvato con deliberazione della giunta regionale n. 7/4477 del 4 maggio 2001 modificata dalla d.g.r. n. 4669 del 18 maggio 2001 e assentito dalla CCAR con nota n. 31804/02-8/0/8-9/0/9 del 12 luglio 2001).

01R0530

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 luglio 2000, n. 29.

Regolamento all'ordinamento forestale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 19 settembre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2066 del 13 giugno 2000;

E M A N A

il seguente regolamento:

TITOLO I

VINCOLO IDROGEOLOGICO-FORESTALE

Art. 1.

Soggezione a vincolo idrogeologico-forestale permanente

1. La soggezione al vincolo permanente per scopi idrogeologico-forestali, in seguito denominato «vincolo», di cui all'art. 3 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, in seguito denominata «Ordinamento forestale», avviene su iniziativa della ripartizione provinciale foreste, in seguito chiamata «Ripartizione foreste» secondo le modalità previste dai seguenti commi.

2. Qualora il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente, in seguito denominato «ispettorato forestale», ravvisi la sussistenza delle condizioni per la soggezione a vincolo, egli formula la relativa proposta al comitato forestale provinciale.

3. Il direttore dell'ispettorato forestale allega a tale proposta una relazione tecnica contenente la descrizione dei terreni attualmente soggetti a vincolo e di quelli di cui si richiede il vincolo, i relativi estratti di mappa catastale e una corografia in scala adeguata, e comunque non inferiore alla scala 1:10.000.

4. Una copia della proposta viene notificata ai proprietari terrieri e trasmessa al comune territorialmente competente, in seguito denominato «comune», per la pubblicazione all'albo pretorio per i successivi quindici giorni. Entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o pubblicazione possono essere presentate eventuali osservazioni all'ispettorato forestale.

5. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 il direttore dell'ispettorato forestale trasmette al comitato forestale provinciale la proposta motivata corredata dalla documentazione nonché dalle osservazioni pervenute nei termini. Il comitato forestale provinciale decide sulla proposta entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione completa sentito il parere del direttore della ripartizione foreste.

6. La decisione di cui al comma 5 viene notificata ai proprietari dei relativi terreni, trasmessa al comune e, qualora il vincolo venga disposto, anche pubblicata per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

7. Il nuovo vincolo diviene efficace nei confronti dei suddetti terreni 30 giorni dopo la pubblicazione di cui al comma 6.

Art. 2.

Soppressione del vincolo

1. Qualora il direttore dell'ispettorato forestale ravvisi il venir meno dei presupposti per il mantenimento del vincolo, propone al comitato forestale provinciale la soppressione del vincolo sui relativi terreni. In tal caso si applica il procedimento previsto dall'art. 1.

2. Il vincolo è soppresso all'entrata in vigore della delibera di approvazione del piano urbanistico comunale da parte della giunta provinciale, qualora il piano urbanistico nuovo, rielaborato o una sua variante preveda per una superficie come destinazione urbanistica una tra le seguenti tipologie:

- zone residenziali,
- zone per insediamenti produttivi,
- zone destinate alla lavorazione di ghiaia,
- zone per impianti turistici,
- zone per attrezzature collettive,
- zone per attrezzature collettive sovracomunali,
- parcheggio pubblico,
- zona di verde pubblico,
- parco giochi per bambini,
- infrastrutture ed aree per la viabilità all'interno dei centri edificati stabiliti nel rispetto della normativa vigente.

3. Nei casi di cui al comma 2 l'ufficio competente della ripartizione urbanistica provvede alla trasmissione della documentazione grafica all'ufficio della ripartizione foreste competente per la pianificazione forestale.

Art. 3.

Cartografia e documenti

1. L'originale della cartografia e dei documenti relativi alla determinazione dei terreni vincolati sono conservati e gestiti dall'ufficio della ripartizione foreste competente per la pianificazione forestale. Una copia viene messa a disposizione del comune, dell'ispettorato forestale e della stazione forestale. È data facoltà a chiunque di chiedere ed ottenere, previo pagamento dei diritti dovuti per legge, copie ed estratti.

TITOLO II

NORME PARTICOLARI PER I TERRENI VINCOLATI

Capo I

TRASFORMAZIONE DEL BOSCO IN ALTRE FORME DI UTILIZZAZIONE E MOVIMENTI DI TERRENO

Art. 4.

B o s c o

1. Ai fini dell'applicazione dell'ordinamento forestale la presenza del bosco e la sua delimitazione vengono determinate dall'autorità forestale sulla base della copertura reale del suolo.

2. Indipendentemente dal diritto di proprietà e da ogni altro diritto reale nonché dal vincolo idrogeologico-forestale esistenti sul terreno, è considerato bosco qualsiasi appezzamento di terreno dell'estensione superiore a 500 metri quadrati e coperto da specie forestali arboree od arbustive, compresi i castagneti da frutto ed altri popolamenti assimilabili.

3. Sono considerati bosco anche le superfici boschive di cui al comma 2 temporaneamente prive di copertura forestale a seguito di eventi naturali, tagli oppure altri interventi, nonché le strade forestali, le baite, i depositi di legname ed in genere le infrastrutture destinate alla gestione del bosco.

4. Sono assimilate al bosco tutte le aree circondate da bosco ed aventi una superficie inferiore a 1.600 metri quadrati priva di copertura forestale per cause pedologiche, come le paludi o le zone improduttive.

5. Non sono tuttavia considerati bosco gli impianti di specie forestali per la coltivazione di alberi di natale fino ad un turno massimo di vent'anni, denunciati come tali all'autorità forestale, i filari di alberi, le piantagioni vivaistiche, i parchi, i giardini, le zone cimiteriali coperte da specie forestali, nonché le formazioni di arbusti nani e le formazioni erbacee utilizzate come prati e pascoli con copertura rada di specie forestali.

Art. 5.

Cambio di coltura

1. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione al cambiamento di coltura ai sensi dell'art. 5 dell'ordinamento forestale viene inoltrata al comitato forestale provinciale.

2. La domanda di cui al comma 1, può essere presentata nell'ambito delle relative competenze dal proprietario del terreno, dal sindaco del comune ove è situato il terreno e dall'assessore provinciale competente per l'urbanistica.

3. La domanda corredata da una relazione tecnica, dalla corografia in scala adeguata, e comunque non inferiore alla scala 1:10.000, da fotografie, dall'estratto di mappa catastale e dall'estratto tavolare, viene presentata nel comune nel quale è sito il terreno.

4. Il comune provvede alla pubblicazione all'albo pretorio della domanda corredata dalla relativa documentazione per i successivi quindici giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni. Entro i successivi otto giorni la domanda con la relativa documentazione viene trasmessa dal sindaco all'ispettorato forestale con la certificazione dell'avvenuta pubblicazione, con le osservazioni dell'amministrazione comunale e con quelle eventualmente presentate.

5. L'ispettorato forestale, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda corredata dalla relativa documentazione, la esamina e la trasmette al direttore della ripartizione foreste con le proposte per le modalità del cambio di coltura nonché con le prescrizioni ed osservazioni che ritiene necessarie.

6. Qualora per la situazione oggettiva esistente sul luogo o a causa di forza maggiore l'ispettorato forestale non sia in grado di svolgere l'attività di cui al comma 5, il termine ivi indicato è interrotto per una sola volta e ricomincia a decorrere dalla data di cessazione della causa d'impedimento. Tale sospensione dei termini viene comunicata al richiedente.

7. Il direttore della ripartizione foreste trasmette la domanda corredata del proprio parere al comitato forestale provinciale entro 15 giorni dal suo ricevimento.

8. Il comitato forestale provinciale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, decide in merito disponendo le modalità di esecuzione del cambio di coltura e notificando la decisione al richiedente e trasmettendola all'ispettorato forestale, alla stazione forestale ed al comune.

9. In caso di ricorso avverso la decisione del comitato forestale provinciale alla giunta provinciale, il provvedimento della stessa viene notificato al ricorrente nonché trasmessa all'ispettorato forestale, alla stazione forestale ed al comune.

10. Il provvedimento del comitato forestale provinciale o della giunta provinciale relativo al cambio di coltura ha validità di cinque anni dalla data della sua notificazione al richiedente o ricorrente. Se entro questo termine non avviene l'approvazione del piano urbanistico comunale con deliberazione della giunta provinciale, deve essere presentata una nuova domanda di cambiamento di coltura ai sensi e con le procedure del presente articolo.

11. Se entro il periodo di validità del piano urbanistico comunale non viene rilasciata la concessione edilizia per la realizzazione dei lavori l'autorizzazione al cambiamento di coltura perde la sua validità e il terreno riacquista l'originaria destinazione urbanistica.

12. I cambiamenti di coltura fino ad una superficie di 2.500 metri quadrati vengono autorizzati direttamente dall'ispettorato forestale in applicazione della procedura del presente articolo.

Art. 6.

Movimenti di terreno e materiale

1. Salvo che per gli interventi di modesta entità di cui all'art. 6, comma 3 dell'Ordinamento forestale, esenti da qualsiasi autorizzazione, chiunque intenda eseguire lavori di scavo o di deposito non diretti al cambio di coltura ai sensi dell'art. 5 dell'Ordinamento forestale, deve presentare domanda documentata al comune.

2. Il comune, anche in collaborazione con l'autorità forestale, verifica se i lavori riguardano terreni vincolati ed esamina la documentazione prescritta dalle disposizioni provinciali o comunali a seconda della categoria di lavoro. Accertata la regolarità della documentazione il comune:

a) nel caso di procedura di autorizzazione semplificata per lavori che comportano interventi di lieve entità nel paesaggio, rilascia il relativo provvedimento nel rispetto della normativa vigente;

b) nel caso di procedura di approvazione cumulativa e di procedura di valutazione di impatto ambientale, trasmette nel rispetto della normativa vigente la domanda con la documentazione completa e l'indicazione della sussistenza del vincolo all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro;

c) negli altri casi trasmette la domanda con la documentazione completa all'ispettorato forestale.

3. Qualora nei casi di cui al comma 2, lettera c), entro i successivi trenta giorni non pervenga l'autorizzazione al comune, questa si considera approvata.

4. Qualora per la situazione esistente sul luogo o a causa di forza maggiore l'ispettorato forestale non sia in grado di svolgere l'attività necessaria per il rilascio dell'autorizzazione, il termine ivi indicato è interrotto per una sola volta e ricomincia a decorrere dalla data di cessazione della causa d'impedimento. Tale sospensione dei termini viene comunicata al comune richiedente.

5. Il comune è comunque obbligato, all'atto del rilascio del proprio provvedimento di autorizzazione o di diniego, a trasmettere copia all'ispettorato forestale, se il provvedimento riguarda lavori di scavo o di deposito su terreni vincolati.

Art. 7.

Prestazione di cauzione

1. La cauzione per la corretta esecuzione dei lavori può essere prestata mediante la consegna presso il tesoriere della provincia di Bolzano di una somma di denaro, di titoli di Stato o di un libretto di risparmio, la presentazione di una fidejussione bancaria di uguale importo a favore della provincia autonoma di Bolzano ovvero mediante una delega di pagamento. Qualora l'autorizzazione si riferisca a lavori per i quali è concesso un contributo, in sostituzione della cauzione può essere trattenuta una parte del contributo medesimo.

2. La cauzione deve essere prestata prima dell'inizio dei lavori.

3. L'ammontare della cauzione viene determinato tenendo conto delle spese che deriverebbero nel caso di esecuzione in economia dei lavori da parte dell'autorità forestale.

4. Qualora per l'esecuzione dei lavori sia prescritta anche la prestazione di una cauzione sulla base di altre disposizioni, lo svincolo delle cauzioni può avvenire solamente dopo l'accertamento della regolare esecuzione eseguito di concerto dai tecnici a tal fine incaricati dalle strutture dell'amministrazione provinciale che hanno prescritto la prestazione di una cauzione.

5. Qualora i lavori non vengano eseguiti regolarmente, l'autorità forestale può eseguire in economia i lavori necessari utilizzando a tal fine la cauzione prescritta.

Capo II

GESTIONE ED UTILIZZAZIONE DEL BOSCO E DEI PASCOLI

Art. 8.

Principi generali per la gestione del bosco

1. Il bosco viene trattato ed utilizzato in modo da mantenere nel tempo la sua durevolezza perseguendo, a seconda delle caratteristiche ecologiche delle stazioni, la costante tutela della sua varietà biologica, produttività, capacità di rinnovazione nonché vitalità e stabilità.

2. Il trattamento del bosco, in seguito denominata «selvicoltura», comprende la costituzione del bosco, tutte le cure culturali nelle sue diverse fasi di sviluppo, il taglio del bosco connesso con la sua rinnovazione e la consapevole rinuncia alle utilizzazioni; la selvicoltura tiene inoltre conto delle esigenze del proprietario del bosco e delle modalità d'esbosco.

3. La selvicoltura è di tipo naturalistico ed avviene secondo una visione integrale dell'ecosistema bosco. La selvicoltura naturalistica si fonda sulla mescolanza naturale tra le specie arboree, su un sano sistema di equilibri nel bosco e sulla sua rinnovazione naturale.

4. Con la selvicoltura naturalistica, in considerazione delle funzioni ecologiche, economiche e sociali del bosco, vengono mantenute stabilmente, migliorate ed adattate ad ogni singola tipologia forestale soprattutto la funzione di habitat, quella protettiva, produttiva e culturale, valutando ogni singola pianta in relazione a tali funzioni.

5. La funzione di habitat, l'unica non riferita all'uomo, costituisce la base per le altre funzioni ed è preposta a queste. La funzione produttiva è di norma subordinata alla funzione protettiva.

Art. 9.

Funzione di habitat

1. La funzione di habitat comprende la presenza e le reciproche correlazioni delle piante e degli animali tra loro e con l'ambiente inanimato, come il suolo ed il clima.

2. La funzione di habitat comprende in particolare:

- a) la diversità biologica e di specie, ovvero la varietà di piante e di animali tipica di ciascuna regione e di ciascun luogo;
- b) la varietà e qualità genetica e la sua evoluzione nel tempo;
- c) la variabilità dei diversi tipi strutturali del bosco caratteristici di ciascuna regione e di ciascun luogo;
- d) la dinamica naturale del bosco, ovvero la capacità funzionale dei processi ecologici;
- e) la rete di rapporti ovvero le correlazioni ecologiche;
- f) le ripercussioni ecologiche e climatiche del bosco sull'ambiente con riferimento locale, regionale e globale.

Art. 10.

Funzione protettiva

1. La funzione protettiva comprende gli effetti del bosco volti alla riduzione diretta ed indiretta di pericoli per gli ecosistemi, per il paesaggio, per l'uomo e per i beni da questo prodotti.

2. La funzione protettiva comprende in particolare:

- a) la protezione di formazioni forestali naturali;
- b) la protezione di specie rare e di specie tipiche di diverse condizioni ecologiche delle stazioni;
- c) la protezione della produttività naturale del suolo e della sua struttura;
- d) la protezione del suolo dall'erosione;
- e) l'effetto regimante sui deflussi idrici, ed in particolare, la prevenzione e riduzione delle piene;
- f) la protezione, conservazione e purificazione dell'acque del terreno e dell'acqua potabile;
- g) la protezione ed il miglioramento del clima del bosco e i suoi effetti sulla zona circostante nonché il mantenimento ed il miglioramento della capacità sequestrante di carbonio atmosferico;
- h) la protezione ed il miglioramento della qualità dell'aria;
- i) la protezione dall'inquinamento acustico;
- j) la protezione visiva ovvero l'effetto di riequilibrare interventi nel paesaggio che provochino elevato disturbo visivo;
- k) la protezione di infrastrutture, insediamenti, terreni e boschi da frane, valanghe, cadute di massi e vento.

Art. 11.

Funzione produttiva

1. La funzione produttiva comprende l'uso del bosco al fine di utilizzare gli organismi vegetali ed animali e le cose inanimate in esso presenti.

2. La funzione produttiva comprende in particolare:

- a) l'utilizzazione principale, che comprende l'utilizzazione di piante per ricavarne legno come materiale da costruzione e lavorazione nonché come fonte di energia;
- b) l'utilizzazione secondaria, che comprende le altre forme di utilizzazione delle piante, il prelievo degli animali e di altri prodotti del bosco.

Art. 12.

Funzione culturale

1. La funzione culturale comprende la fruizione del bosco volta al benessere psicofisico dell'uomo, nonché il suo legame con la natura ed in particolare con il bosco e gli alberi.

2. La funzione culturale comprende in particolare:

- a) l'effetto ricreativo, che comprende l'uso rispettoso del bosco per la rigenerazione spirituale e lo svolgimento di attività fisiche in un ambiente gradevole;
- b) il tradizionale legame psicologico dell'uomo con la natura ed il bosco anche in leggende e fiabe;
- c) il legame culturale dell'uomo con il bosco e la natura che trova espressione nella pittura, nella poesia e nella musica.

Art. 13.

Principi selvicolturali generali

1. La selvicoltura è di tipo naturalistico e si attua, tenendo conto delle condizioni ecologiche delle stazioni e delle diverse funzioni del bosco, secondo i seguenti principi:

- a) viene considerata l'evoluzione storica dei singoli complessi boscati;
- b) il modello vegetazionale naturale come risultato delle condizioni climatiche ed edafiche va considerato e, per quanto possibile, mantenuto;
- c) gli interventi selvicolturali tengono conto della dinamica naturale del bosco;
- d) la produttività del suolo viene tutelata mantenendo i cicli naturali delle sostanze nutritive. Concimazioni, drenaggi nonché l'impiego di sostanze genericamente manipolate e di ormoni sono da evitare. Gli antiparassitari devono essere usati solamente in caso di necessità fitosanitarie;
- e) le utilizzazioni avvengono in modo tale da garantire nel lungo periodo la fertilità della stazione, la stabilità e la vitalità del bosco nonché la qualità e l'impiego ottimale del legno;
- f) le utilizzazioni avvengono su piccole superfici e le cure colturali agiscono prevalentemente sui gruppi;
- g) i margini dei boschi vengono trattati in modo particolarmente oculato e mantenuti possibilmente articolati e ricchi di specie diverse;
- h) l'esbosco del legname avviene in modo tale da mantenere il più possibile intatto il bosco;
- i) il bosco viene rinnovato di norma per via naturale; la rinnovazione artificiale si attua solo in casi di manifesta necessità e con specie arboree o arbustive adatte alle condizioni ecologiche delle stazioni e generalmente autoctone;
- j) la necromassa in piedi e a terra nonché gli alberi cavi devono essere oculatamente lasciati nel bosco in quantità e con distribuzione adeguate, purché non sussistano problemi fitosanitari;
- k) nei boschi misti si mira principalmente al mantenimento della mescolanza. Le specie arboree consociate e rare vengono favorite e gli alberi singoli di specie diversa vengono protetti;
- l) gli alberi monumentali e le singole forme arboree particolarmente belle vengono favorite unitamente a forme varie e colorate;
- m) i bei paesaggi boschivi e i tipi strutturali variati ed articolati con alternanza di superfici non boscate e superfici agricole coltivate estensivamente vengono mantenuti e ricostituiti;
- n) in zone boschive adatte vengono create, attraverso misure di gestione dell'afflusso di persone, oasi di riposo da una parte e zone ad elevata fruizione ricreativa dall'altra;
- o) si provvede a individuare una rete di zone forestali protette, nelle quali sia anche possibile rinunciare consapevolmente alle utilizzazioni.

Art. 14.

Norme selvicolturali per i boschi di alto fusto

1. Nella forma di governo a fustaia il bosco si rinnova in modo tale che gli alberi della nuova generazione provengano da seme. Il momento della rinnovazione viene fissato a seconda delle caratteristiche ecologiche delle stazioni e in considerazione della maturità al taglio delle piante.

2. Il taglio delle piante deve avvenire possibilmente nel periodo di riposo vegetativo.

Art. 25

Norme selvicolturali per i boschi cedui

1. Nella forma di governo a ceduo la rinnovazione del bosco ha luogo a turni brevi prevalentemente attraverso polloni.

2. Nel ceduo vengono lasciate come riserve alcune piante nate da seme o polloni vitali e ben formati, come piante singole o in intere ceppaie, in numero sufficiente ed in adeguata distribuzione spaziale prevalentemente per garantire la rinnovazione della ceppaia e una produzione adeguata di seme. Ad ogni taglio le riserve vengono utilizzate in numero adeguato e sostituite da altre nuove.

3. Nei boschi cedui di castagno, osteria, ontano, frassino, nocciolo, pioppo e salice non è obbligatoria la riserva di matricine; in questi casi le ceppaie morte ed esauste devono essere sostituite mediante semina o piantagione.

4. Nella ceduzione delle ceppaie di faggio si provvede al taglio sul nuovo; parimenti si devono sempre conservare tutti i tirasucchi ovvero i polloni aventi alla base fino a due centimetri di diametro; sulle ceppaie sguarnite di tale pollonatura è obbligatoria la riserva di almeno uno degli altri polloni.

5. La ceduzione può avvenire solo nel periodo di riposo vegetativo. Fino ad un'altitudine pari a 600 metri la ceduzione potrà avere luogo dal 1° ottobre al 31 marzo, tra i 600 ed i 1.000 metri dal 15 settembre al 15 aprile e sopra i 1.000 metri dal 15 settembre al 30 aprile.

6. Il turno viene fissato a seconda della specie principale del ceduo e comporta di regola per il faggio almeno 30 anni, per le quercie, i frassini, le betulle, i tigli e gli aceri almeno 25 anni, per il castagno e l'ostia almeno 20 anni, per la robinia e l'ontano almeno 15 anni e per il nocciolo, i pioppi e i salici nonché il maggiociondolo almeno 12 anni.

Art. 16.

Norme selvicolturali per i cedui composti

1. Il ceduo composto presenta principalmente due piani sovrapposti di latifoglie, di cui quello superiore è formato prevalentemente da matricine con turno almeno doppio di quello del piano inferiore formato da un ceduo semplice.

2. Le matricine sono da lasciare in numero sufficiente ed in adeguata seriazione cronologica per mantenere i due piani.

3. Il periodo di ceduzione corrisponde a quello del bosco ceduo.

Art. 17.

Norme selvicolturali per tutte le forme di governo

1. La forma di governo viene di regola mantenuta.

2. L'assegno avviene in considerazione dei relativi fattori ecologici in modo tale che i boschi si possano rinnovare per via naturale e che la rinnovazione venga favorita nella sua sana evoluzione.

3. All'atto dell'assegno si tiene conto soprattutto dei margini del bosco e della stabilità del bosco rimanente, in particolare per quanto riguarda i pericoli derivanti dall'irraggiamento solare, dal vento e dalla neve.

4. All'atto del taglio del legname possono essere rimosse solamente le parti epigee degli alberi e degli arbusti. Sulle superfici destinate a coltura agraria l'autorizzazione al taglio di alberi ed arbusti comprende anche l'autorizzazione all'estirpazione delle ceppaie e dell'apparato radicale.

5. Il taglio e l'esbosco del legname devono avvenire a regola d'arte senza recare danni al suolo forestale ed al bosco e senza pregiudicare il deflusso delle acque superficiali nonché l'uso e l'efficienza delle infrastrutture.

6. L'autorità forestale può prescrivere il rimboschimento di aree, nelle quali il bosco è stato distrutto o nelle quali la rinnovazione naturale necessiterebbe di tempi eccessivamente lunghi.

Art. 18.

Norme selvicolturali per particolari formazioni forestali

1. Le formazioni forestali create dall'uomo o da questo influenzate in modo determinante, con le loro particolari caratteristiche derivanti da precise forme di utilizzazione nonché le formazioni forestali rare, come i lariceti falciati, i castagneti da frutto, i boschi di pino mugo o i boschi ripariali, devono essere mantenuti con oculato trattamento come importanti elementi di un paesaggio ricco e vario anche contro le loro tendenze evolutive naturali.

2. Per i prati alberati con laici si deve provvedere in particolare ad un'adeguata innovazione naturale od artificiale del larice.

2. Nei castagneti da frutto si deve provvedere in particolare al mantenimento dell'utilizzazione tradizionale. Sono ammesse tutte le misure ad essa connesse, come la rinnovazione artificiale, l'innesto ed il risanamento e le cure colturali dei castagni nonché la ripulitura del suolo. L'autorità forestale può emanare apposite prescrizioni in casi particolari.

4. L'utilizzazione dei mughetti deve avvenire per superfici possibilmente piccole, provvedendo al prelievo di tutta la parte epigea.

5. Nei boschi ripariali le specie arboree tipiche devono essere favorite tramite pronta rinnovazione delle ceppaie; parimenti si deve impedire la loro evoluzione naturale verso altre formazioni forestali.

Art. 29.

Norme selvicolturali per utilizzazioni secondarie

1. Fatti salvi i diritti dei proprietari dei terreni e fatte salve le norme relative ad altre utilizzazioni secondarie, come la raccolta di funghi, bacche e fiori, l'utilizzazione di resina, strame, corteccia, semi e frasca nonché di altre parti di alberi, come cime per addobbi, e di altre piante, come ginepro e rododendro, può avvenire solo previa autorizzazione da parte del direttore dell'ispettorato forestale.

2. Nell'autorizzazione sono indicati il periodo, la località, la tipologia delle piante nonché le modalità di utilizzazione.

3. La resinazione delle piante di pino silvestre e di pino nero è consentita solo col sistema del raschietto con incisioni a spina di pesce discendenti, intaccanti il legno per non più di 5 millimetri, praticate nella parte inferiore del fusto. Tali incisioni possono estendersi solo fino alla metà della circonferenza, se le piante non hanno un diametro superiore a 30 centimetri misurato a 130 centimetri da terra sopra la corteccia, e per diametri superiori, fino a due terzi della circonferenza.

4. La resinazione delle piante di larice è permessa mediante perforazione al piede con un unico foro, che deve essere praticato in modo che resti nella ceppaia dopo l'abbattimento della pianta.

5. Gli alberi su cui avrà luogo la resinazione devono essere segnati in modo indelebile dall'autorità forestale; si deve tener conto in particolare della loro maturità e funzione protettiva.

6. La raccolta dello strame è subordinata all'autorizzazione del direttore dell'ispettorato forestale.

7. Lo scortecciamento di piante in piedi può avvenire solo su piante preventivamente assegnate dall'autorità forestale.

8. Fatte salve le norme in materia di acquisizione di semi e di materiale di propagazione, e ammessa la raccolta di semi di piante forestali finché l'autorità forestale non prescriba limitazioni; in particolare sono da evitare danni agli alberi ed al bosco ed è necessario tenere in considerazione la funzione protettiva del bosco nonché il mantenimento del potenziale generico.

9. La sramatura di alberi in piedi si può effettuare solo nel periodo dal 1° settembre al 31 marzo, con esclusione dei periodi più freddi, ed in modo tale da non danneggiare la corteccia degli alberi interessati. La sramatura deve avvenire il più possibile rasente il fusto

e può essere praticata fino ad un'altezza di due terzi del fusto, se si tratta di latifoglie, e fino ad un'altezza corrispondente alla metà del fusto, qualora si tratti di conifere.

10. La ceduaione a capitozza e a sgamollo avviene di regola nei periodi di utilizzazione previsti per i boschi cedui. Sulle piante potate a capitozza e sgamollo si possono asportare solo le gettate dell'anno precedente, conservando quelle dell'ultima primavera ed un pollone di tirasucchio. Nei mesi di giugno e luglio è consentito l'usuale taglio della frasca da foraggio. Gli alberi manifestamente deperienti devono essere sostituiti. La scelta di nuovi alberi da destinare alla ceduaione a capitozza o sgamollo può avvenire solo previa autorizzazione del direttore dell'ispettorato forestale.

Art. 20.

Principi generali per la gestione dei pascoli

1. I pascoli vengo no gestiti a seconda delle caratteristiche ecologiche delle stazioni, con particolare riguardo al loro utilizzo nei limiti del carico di bestiame ammesso.

2. L'utilizzazione avviene in modo da salvaguardare nel tempo la produttività del suolo mantenendo naturali il più possibile i cicli degli elementi nutritivi, con concimazioni, drenaggi ed applicazione di fitofarmaci nella misura minima indispensabile.

Art. 21.

Sessione forestale

1. La sessione forestale è pubblica e viene tenuta una volta all'anno di norma in ogni comune.

2. L'ispettorato forestale trasmette al comune l'avviso relativo all'indizione della sessione forestale con almeno un mese di anticipo, al fine della pubblicazione per i successivi dieci giorni all'albo pretorio.

3. In occasione della sessione forestale il direttore dell'ispettorato forestale decide in merito alle denunce scritte relative ai tagli ordinari, all'esercizio del pascolo su terreni pascolivi, nei boschi nonché su terreni degradati ed altre utilizzazioni.

4. Entro trenta giorni dalla data di presentazione il direttore dell'ispettorato forestale decide sulle domande presentate al di fuori delle sessioni forestali per l'autorizzazione ai tagli, all'esercizio del pascolo e alle altre utilizzazioni.

5. Qualora vengano denunciati o richiesti tagli straordinari, il direttore dell'ispettorato forestale trasmette la denuncia o richiesta al direttore della ripartizione foreste corredata da un proprio parere. Il direttore di ripartizione adotta e comunica la decisione entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia o domanda all'ispettorato forestale.

6. Le decisioni di cui ai commi 3, 4 e 5 vengono trasmesse entro i successivi cinque giorni dall'ispettorato forestale al comune, che provvede alla pubblicazione all'albo pretorio per i successivi dieci giorni.

7. Trascorso il termine di cui al comma 6, le decisioni sono esecutive.

8. Entro dieci giorni dalla data di presentazione il direttore dell'ispettorato forestale decide in merito alle domande presentate al di fuori delle sessioni forestali per l'anticipo o la proroga dei periodi di pascolo su terreni pascolivi e notifica la sua decisione al richiedente.

Art. 22.

Misurazione del legname

1. Enti, ed in casi eccezionali anche soggetti privati, possono presentare una denuncia scritta per la misurazione del legname. Il direttore dell'ispettorato forestale comunica la decisione in merito e fissa le relative condizioni.

2. La misurazione del legname avviene da parte dell'autorità forestale; gli interessati devono provvedere affinché la misurazione possa avvenire in modo celere e sicuro.

3. La misurazione del legname è gratuita unicamente per gli enti. Entro trenta giorni dalla conclusione della misurazione i soggetti privati versano sul fondo forestale provinciale il due per cento del prezzo di macchiatico stabilito dall'autorità forestale.

Art. 23.

Carta reale silvo-pastorale

1. Alla predisposizione ed all'aggiornamento della carta reale silvo-pastorale provvede l'ufficio competente per la pianificazione forestale della ripartizione foreste.

2. Qualora la carta reale silvo-pastorale per un comune sia stata completata, l'ufficio competente della ripartizione urbanistica provvede d'ufficio a riportare direttamente nella parte grafica del piano urbanistico comunale la reale utilizzazione a bosco e pascolo dei terreni.

TITOLO III LAVORI IN ECONOMIA

Art. 24.

Atto di sottomissione

1. Prima dell'esecuzione dei lavori in economia da parte dell'autorità forestale, deve sussistere la libera disponibilità dei terreni necessari. I proprietari degli stessi danno la loro disponibilità sottoscrivendo l'atto di sottomissione.

2. L'atto di sottomissione non occorre, qualora i lavori in economia riguardino misure di pronto intervento, lavori di ripristino per danni causati da avversità atmosferiche o di manutenzione ordinaria di infrastrutture già esistenti.

2. L'atto di sottomissione è redatto secondo lo schema di cui all'allegato A.

Art. 25.

Riconsegna dei terreni

1. Dopo il rilascio dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, il direttore dell'ispettorato forestale dispone la riconsegna dei terreni con le opere e gli impianti ivi realizzati.

2. La riconsegna avviene con apposito decreto notificato ai proprietari dei terreni sui quali l'autorità forestale ha realizzato i lavori in economia.

3. Il decreto di riconsegna è redatto secondo lo schema di cui all'allegato B.

ALLEGATO A

ATTO DI SOTTOMISSIONE N.
(ai sensi della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, art. 31)

L'autorità forestale intende eseguire in economia nelle particelle fondiari sottoelencate i seguenti lavori:

Le opere e gli impianti derivanti da questi lavori sono da considerarsi di pubblica utilità e di utilità per i rispettivi proprietari. La destinazione delle opere e degli impianti deve essere rispettata per almeno 15 anni.

I proprietari dichiarano di:

1. dare all'autorità forestale, senza alcuna pretesa di indennizzo, la libera disponibilità dei terreni necessari per l'esecuzione dei lavori,
2. consentire tutte le attività necessarie per la realizzazione dei lavori,
3. rinunciare a qualsiasi richiesta di indennizzo per eventuali inevitabili danni in seguito all'esecuzione dei lavori,

4. assumersi l'obbligo della manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti realizzati.

I proprietari dichiarano inoltre, in caso di costruzione di strade alpicolo-forestali, di concedere il reciproco diritto di transito ai rimanenti firmatari del presente atto e al personale forestale. I proprietari permettono altresì, senza pretesa di indennizzo, l'istituzione dell'apposito segnale di divieto di transito di cui alla normativa concernente la circolazione con veicoli a motore in terreni vincolati e l'apposizione di una sbarra.

Per l'autorità forestale la libera disponibilità dei terreni decorre dalla data della firma del presente atto e scade con la formale riconsegna dei terreni con le opere e gli impianti ivi realizzati.

Comune catastale	Partita tavolare	particelle fondiarie	nome e firma del proprietario

Data e firma del direttore d'ufficio

ALLEGATO B

DECRETO DI RICONSEGNA N.
(ai sensi della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, art. 40)

Con atto di sottomissione n. di data
i proprietari hanno dato all'autorità forestale la libera disponibilità dei loro terreni per l'esecuzione in economia dei lavori, i lavori sono terminati e sono stati dichiarati regolarmente eseguiti con certificato di data

Ad avvenuta riconsegna, i proprietari ottengono gratuitamente la piena disponibilità dei terreni con tutti i diritti ed obblighi e si riassumono la relativa responsabilità civile.

IL DIRETTORE D'UFFICIO

Decreta:

1. I proprietari sono tenuti a provvedere adeguatamente alla manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti: in caso di impianti biologici la protezione delle piante deve essere assicurata fino a quando l'autorità forestale la giudichi necessaria; in particolare, in caso di opere tecniche dovrà essere osservata in qualsiasi momento una corretta regimazione delle acque. Nel caso in oggetto la manutenzione deve essere eseguita con segue:

2. In caso di danni alle opere o agli impianti derivanti da insufficiente manutenzione, non sarà concessa alcuna agevolazione.

3. La destinazione d'uso delle opere e degli impianti deve essere mantenuta per almeno 15 anni, pena l'obbligo di restituzione, dal momento in cui è stata modificata la destinazione d'uso fino alla scadenza del vincolo di destinazione, di tutte le somme erogate, maggiorate degli interessi calcolati in base al tasso ufficiale di sconto.

4. Gli obblighi di cui al presente decreto permangono anche in caso di modificazione del regime di proprietà dei terreni in oggetto.

Data e firma del direttore d'ufficio

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2000
Registro n. 1, foglio n. 30

01R0668

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 11 agosto 2000, n. 30.

Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 39 del 19 settembre 2000)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2798 del 31 luglio 2000;

E M A N A

il seguente regolamento:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, disciplina l'erogazione delle prestazioni economiche sociali, nonché il concorso al pagamento delle prestazioni dei servizi sociali, in attuazione degli articoli 7 e 7-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche, con l'obiettivo di rendere equo ed omogeneo il trattamento degli utenti a parità di condizioni socio-economiche e di bisogno.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle prestazioni economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti di cui alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 45 e successive modifiche.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «valore della situazione economica» (VSE): la misura del grado di benessere di ciascun nucleo familiare;

b) «quota base» (QB): la somma in denaro fissata per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali relativi all'alimentazione, all'abbigliamento e alla salute della persona;

c) «fabbisogno» (F): la quota base rapportata ai componenti del nucleo familiare;

d) «condizione economica garantita» (CEG): la quota del reddito netto complessivo del nucleo familiare, che non è considerata ai fini del calcolo della tariffa a carico dell'utente, in quanto ritenuta necessaria a far fronte alle esigenze personali del nucleo familiare stesso;

e) «percentuale di consumo dell'eccedenza» (PCE): la misura percentuale della quota di reddito netto complessivo del nucleo familiare, eccedente la condizione economica garantita, considerata a carico dell'utente ai fini del pagamento della tariffa.

Art. 3.

Principio di sussidiarietà

1. Gli interventi previsti all'art. 1 sono eseguiti in via subordinata rispetto a tutte le altre prestazioni di natura economica cui la richiedente o il richiedente ha titolo; in seguito, per entrambi i generi, vale la denominazione maschile.

Art. 4.

Consulenza

1. I servizi sociali prestano consulenza ai loro utenti, al fine di informarli dei loro diritti e delle provvidenze cui hanno titolo, nonché di agevolarli nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private.

Art. 5.

Enti territorialmente competenti

1. Per l'erogazione delle prestazioni economiche sociali, è competente l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio il richiedente ha stabile dimora.

2. Per il pagamento delle tariffe non a carico degli utenti sono competenti:

a) il comune ove l'utente ha il domicilio di soccorso ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 1° agosto 1995, n. 3 e successive modifiche, per l'ospitalità presso servizi residenziali o la frequenza di servizi semiresidenziali rientranti tra le funzioni proprie dei comuni;

b) l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l'utente ha la sua stabile dimora al momento in cui ha inizio l'ospitalità o la frequenza del servizio, per il pagamento di tariffe di affidamento familiare e tariffe per l'ospitalità presso servizi residenziali o a frequenza di servizi semiresidenziali rientranti tra le funzioni delegate di cui all'art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

Art. 6.

Garanzie patrimoniali a favore dell'ente competente

1. Nell'eventualità che le condizioni reddituali e patrimoniali comportino per l'utente l'obbligo di contribuire al pagamento totale o parziale della tariffa e lo stesso utente non disponga di sufficiente liquidità, l'ente pubblico competente ai sensi dell'art. 5, su richiesta dell'interessato, può provvedervi a titolo di anticipazione, subordinatamente alla costituzione di ipoteca di primo grado su beni immobili, fino a concorrenza dell'importo del suo credito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, i crediti vantati dall'ente competente diventano esigibili con effetto dalla data della dimissione dell'utente dalla struttura o dalla data di decesso. Gli eredi dell'utente hanno facoltà di estinguere l'obbligazione pagando il debito all'ente competente ai sensi dell'art. 5.

3. L'iscrizione ipotecaria è cancellata dopo il versamento all'ente competente ai sensi dell'art. 5 dell'intero valore del credito vantato dall'ente stesso, in un'unica soluzione o secondo un piano di rientro concordato tra le parti.

Art. 7.

Decisione sui vantaggi economici in caso di attività non discrezionale

1. L'operatore preposto istruisce il procedimento e decide l'attribuzione dei vantaggi economici, sempreché si tratti di attività vincolata e il presente regolamento non disponga diversamente.

2. Il provvedimento è emesso entro sette giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutti i suoi elementi.

3. Gli esiti del provvedimento sono comunicati, anche per estratto, agli interessati, entro cinque giorni dalla data di emanazione dello stesso.

Art. 8.

Decisione sui vantaggi economici in caso di attività discrezionale

1. Ai fini della decisione riguardo alle prestazioni di cui agli articoli 22 e 23 e delle valutazioni di cui all'art. 45, comma 5, nonché ogni qual volta la decisione postuli valutazioni di carattere eccezionale, l'operatore sottopone la propria proposta al comitato tecnico di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69 e successive modifiche, il quale decide in merito all'attribuzione dei vantaggi economici.

2. Per le materie di competenza degli enti gestori dei servizi sociali delegati, il comitato tecnico stesso è istituito presso ciascun distretto.

3. Il comitato tecnico di cui al comma 2 è nominato dagli organi competenti dell'ente e resta in carica per la durata di cinque anni.

4. Il comitato tecnico di cui al comma 2 è composto da tre membri effettivi e tre supplenti. Sono membri effettivi:

a) il responsabile del distretto;

b) l'operatore responsabile dell'area di intervento di assistenza economica sociale;

c) un operatore sociale del distretto.

5. Nelle materie di competenza dei comuni, spetta ai comuni stessi l'individuazione dell'organo competente per le funzioni di cui al comma 1.

6. La decisione del comitato tecnico è verbalizzata. Funge da segretario un operatore amministrativo dell'ente gestore.

7. Il provvedimento deve essere emesso entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

8. Gli esiti del provvedimento sono comunicati, anche per estratto, agli interessati, entro cinque giorni dalla data di emanazione dello stesso.

Art. 9.

Nucleo familiare di fatto

1. La valutazione della situazione economica rilevante ai fini della concessione delle prestazioni di assistenza economica sociale è effettuata tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare di fatto.

2. Ai fini del presente regolamento sono considerate componenti il nucleo familiare di fatto le persone di seguito elencate, purché conviventi:

a) l'utente;

b) il/la coniuge;

c) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, i discendenti prossimi, anche naturali;

d) i genitori; gli ascendenti prossimi anche naturali, gli adottanti;

e) i generi e le nuore;

f) il suocero e la suocera;

g) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali;

h) il/la partner convivente con uno dei componenti del nucleo familiare.

3. Nel caso in cui uno o entrambi i genitori vivano con uno o più figli minorenni, all'interno del nucleo di cui al comma 2, essi costituiscono in ogni caso, assieme al partner convivente un distinto nucleo familiare di fatto.

4. Ai fini delle prestazioni di cui agli articoli 24, 25, 26 e 29, non si considerano i componenti di cui al comma 2, lettere e), f), e g).

Art. 10.

Nucleo familiare ristretto

1. La valutazione della situazione economica rilevante ai fini del pagamento delle tariffe dei servizi, è effettuata tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare ristretto.

2. Per nucleo familiare ristretto si intende quello composto da:

a) utente;

b) coniuge dell'utente a meno che non sia legalmente separato;

c) genitore dei figli dell'utente anche se non coniugato, purché convivente;

d) genitori dell'utente, nel caso in cui l'utente stesso sia minorenne;

e) altre persone a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti del nucleo familiare ristretto.

Art. 11.

Nucleo familiare collegato

1. L'attribuzione di vantaggi economici da parte dell'ente pubblico competente avviene solo in via subordinata rispetto alle prestazioni a carico dei nuclei familiari collegati, come previsti dal presente regolamento.

2. Per nuclei familiari collegati si intendono, separatamente, quelli composti da:

a) figli dell'utente, legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e le persone a loro carico ai fini IRPEF;

b) genitori dell'utente, e le persone a loro carico ai fini IRPEF.

3. I nuclei familiari collegati sono tenuti alle prestazioni nell'ordine indicato al comma 2.

Art. 12.

Obblighi del donatario

1. Il donatario è tenuto a garantire la copertura delle tariffe relative alle prestazioni dei servizi sociali e delle prestazioni di assistenza economica sociale, reddito minimo di inserimento e spese di locazione ed accessorie, fino al valore delle donazioni stesse, con precedenza su ogni altro obbligato. A tal fine l'utente è tenuto a dichiarare le donazioni effettuate nell'ultimo quinquennio. Sono in ogni caso escluse le donazioni a favore dei coniuge e le donazioni remuneratorie.

Capo II

LA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 13.

Valore della situazione economica

1. Il valore della situazione economica è determinato dalla combinazione della situazione reddituale e della situazione patrimoniale dei diversi componenti, in relazione all'ampiezza del nucleo familiare medesimo, secondo le modalità definite nell'allegato A.

2. Il valore della situazione economica assume il valore zero in totale assenza di reddito e patrimonio, mentre assume un valore progressivamente crescente all'aumentare di reddito e/o patrimonio, dove uno corrisponde alla situazione reddituale e/o patrimoniale pari al fabbisogno del nucleo familiare.

Art. 14.

Quota base

1. La quota base è fissata, a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento, in L. 619.000 mensili.

2. La quota base di cui al comma 1 è annualmente aggiornata con deliberazione della giunta provinciale in relazione alle variazioni in aumento dell'indice dei prezzi al consumo, accertate nel territorio provinciale per le famiglie degli operai e impiegati, riferite ai dodici mesi anteriori al primo luglio di ogni anno.

Art. 15.

Fabbisogno

Il fabbisogno del nucleo familiare è pari al valore della quota base moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza, comprensivo delle maggiorazioni (PSE), di cui alla tabella 2 dell'allegato A.

Capo III

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ECONOMICA SOCIALE

Art. 16.

Definizione

1. Le prestazioni di assistenza economica sociale consistono in interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'indipendenza economica dei soggetti e delle famiglie destinatarie, attraverso trasferimenti monetari integrativi al reddito e programmi personalizzati.

2. Le prestazioni di assistenza economica sociale non possono essere erogate per il pagamento di tariffe, al di fuori dei casi previsti dal presente regolamento.

Art. 17.

Destinatari

1. Hanno accesso alle prestazioni di assistenza economica:

- a) i cittadini italiani e quelli degli stati membri dell'Unione europea che hanno dimora stabile in provincia di Bolzano;
- b) i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, firmatari di convenzioni di reciproca assistenza sociale che risiedono e hanno dimora stabile in provincia di Bolzano;
- c) i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi, che risiedono ed hanno dimora stabile in provincia di Bolzano da almeno tre mesi.

2. Le prestazioni di assistenza economica sociale per le persone di cui al comma 1, lettera c), sono erogate limitatamente ad un periodo di due mesi all'anno e possono essere prorogate solo in caso di grave bisogno, per il periodo strettamente necessario.

3. Dopo cinque anni di dimora stabile ed ininterrotta residenza in provincia di Bolzano i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi usufruiscono delle prestazioni alle stesse condizioni dei cittadini italiani e di quelli degli Stati membri dell'Unione europea.

4. Si può prescindere dal possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 solo in caso di situazioni personali o familiari che richiedono interventi urgenti ed indifferibili.

Art. 18.

Determinazione dell'ammontare della partecipazione da parte dei nuclei familiari collegati

1. L'ammontare delle prestazioni di cui agli articoli 19 e 20 viene calcolato: detraendo l'importo della partecipazione dei nuclei familiari collegati dall'ammontare della prestazione riconosciuta al nucleo familiare di fatto.

2. La partecipazione dei nuclei familiari collegati è considerata nella misura del 30% della parte eccedente il loro fabbisogno.

Art. 19.

Reddito minimo di inserimento

1. Il reddito minimo di inserimento opera il sostegno economico e sociale delle persone esposte al rischio di marginalità sociale ed impossibilità per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e del proprio nucleo familiare.

2. La prestazione per il raggiungimento del reddito minimo di inserimento spetta qualora il nucleo familiare non disponga di un valore della situazione economica, come definito all'art. 13, superiore a uno.

3. La prestazione è pari al 100% del fabbisogno, per i nuclei familiari con valore della situazione economica pari a zero e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per i nuclei familiari con valore della situazione economica pari a uno.

4. La prestazione è concessa ed erogata mensilmente per un periodo massimo di sei mesi. Nel caso di reddito derivante esclusivamente da pensione può essere concessa ed erogata per un periodo massimo di dodici mesi.

5. Nel caso in cui esistano indicazioni sul piano tecnico-assistenziale l'erogazione può avvenire anche settimanalmente.

6. La prestazione è reiterabile a seguito di nuova domanda.

7. Per ciascuna persona del nucleo familiare che, senza giustificati motivi, non si attiva per il proprio mantenimento, anche attraverso la ricerca di lavoro, la prestazione viene ridotta di un importo non superiore al 120% della quota base.

Art. 20.

Locazione e spese accessorie

1. Alle famiglie è concessa una prestazione per il pagamento delle spese di locazione e spese accessorie.

2. Ai fini della determinazione dell'ammontare della prestazione si considera il reale ammontare di spese di locazione e spese accessorie, purché riconosciuto congruo dall'amministrazione erogante.

3. Se il richiedente non è in grado di documentare le spese accessorie, l'ente erogante calcola una quota forfettaria annua per il riscaldamento pari al 250% della quota base per le persone singole, e pari ai 300% per i nuclei familiari con più componenti.

4. Nel caso di persona che convive con altra persona oppure che vive in una famiglia senza appartenere al nucleo familiare di fatto, la prestazione è calcolata in misura proporzionale al numero dei componenti.

5. Ai fini della concessione della prestazione il nucleo familiare non deve disporre di un valore della situazione economica superiore a due.

6. La prestazione ammonta al 100% della spesa ammessa per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a uno e decresce in modo lineare fino a zero per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a due.

7. La prestazione è concessa ed erogata secondo le modalità di cui all'art. 19, commi 4, 5 e 6.

Art. 21.

Assegno per esigenze personali

1. Alle persone ricoverate in istituti assistenziali, che non sono in grado di far fronte in modo adeguato alle proprie esigenze personali, è erogato un assegno che consenta il raggiungimento della condizione economica garantita, così come definita all'art. 2 e nei limiti di cui all'art. 37.

2. La prestazione è pari al 100% dell'importo della condizione economica per persone con valore della situazione economica pari a zero, e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per persone con valore della situazione economica pari a quello della condizione economica garantita.

3. Tale assegno può essere erogato anche alle persone ricoverate in strutture terapeutico-riabilitative convenzionate, aventi sede fuori provincia. In tal caso la domanda deve essere corredata di specifico parere rilasciato dal responsabile della struttura interessata.

4. La prestazione è concessa ed erogata secondo le modalità di cui all'art. 19, commi 4, 5 e 6.

Art. 22.

Prestazione specifica

1. La prestazione può essere erogata per contribuire a soddisfare, in particolari circostanze della vita, bisogni che determinano una situazione di emergenza individuale o familiare non risolvibile con le altre prestazioni di assistenza economica.

2. La prestazione è concessa con decisione del comitato tecnico di cui all'art. 8.

3. Salvo diversa, motivata decisione del comitato tecnico, la prestazione è concessa nella misura massima dell'80% della spesa ammessa e viene erogata al 100% per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a uno e decresce fino ad azzerarsi per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a due.

4. Va data la precedenza ai casi che possono essere risolti completamente con la prestazione richiesta.

Art. 23.

Prestazione specifica per minori

1. Nel rispetto del disposto di cui all'art. 22 e delle specifiche direttive provinciali in materia, nonché previa assunzione del parere dell'operatore sociale che segue il caso, possono essere erogati contributi economici straordinari per minori, che necessitano di interventi urgenti, specifici e mirati per garantire il loro armonico sviluppo.

Art. 24.

Spese di trasporto

1. Alle persone con difficoltà permanenti, tali da pregiudicare in modo grave la capacità di utilizzare mezzi pubblici ordinari di trasporto, ovvero la capacità di spostamento autonomo, è concesso un rimborso per spese di trasporto. Tali difficoltà sono attestate da certificato medico.

2. Le spese di trasporto sono rimborsate nei casi in cui l'utente sia trasportato e/o accompagnato a proprie spese con mezzo motorizzato di terzi, dalla propria abitazione a strutture diurne dei servizi sociali, inclusi asili nido e scuole materne, ed altre strutture per scopo di prevenzione, cura e riabilitazione, o al posto di lavoro inclusa la frequenza di progetti di inserimento lavorativo.

3. Il rimborso è altresì concesso all'utente nel caso in cui a causa della propria menomazione, pur essendo in grado di guidare autonomamente, per il raggiungimento del posto di lavoro necessiti dell'utilizzo della propria macchina.

4. Il rimborso per spese di trasporto dalla propria abitazione a strutture per scopo di prevenzione, cura e riabilitazione, può essere concesso anche per trasporti fuori provincia, purché la necessità di tale trasporto sia attestata dal competente servizio specialistico dell'azienda sanitaria.

5. Il rimborso, è concesso nella seguente misura massima:

a) 0,080% della quota base per ciascun chilometro percorso, nel caso di trasporto effettuato con automezzo privato di familiari o terzi;

b) ammontare pari alla spesa sostenuta, purché non superiore ai limiti fissati dalla giunta provinciale, nel caso di trasporto effettuato da servizi di trasporto. Detti limiti vengono aggiornati annualmente in concomitanza con la determinazione della quota-base.

6. Ai fini della concessione della prestazione, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a quattro.

7. La prestazione viene erogata al 100% dell'importo previsto al comma 5 per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2 e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a quattro.

8. L'erogazione avviene in via semestrale e posticipata ed è reiterabile a seguito di nuova domanda.

Art. 25.

Spese di trasporto pubblico per anziani

1. Alle persone ultrasessantenni residenti in provincia, è concesso un rimborso per spese di trasporto pubblico.

2. Il rimborso è concesso per la spesa sostenuta e documentata per l'acquisto della tessera personale e delle carte valori personali dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

3. Ai fini della concessione del rimborso il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 2,5.

4. La prestazione è erogata al 100% per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a due e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 2,5.

5. L'erogazione avviene in via semestrale e posticipata ed è reiterabile a seguito di nuova domanda.

Art. 26.

Acquisto e/o adattamento di mezzi di locomozione

1. Alle persone affette da permanente minorazione degli arti inferiori e/o superiori congenita o sopravvenuta, che necessitano, a causa della loro menomazione, di un veicolo adattato, è concesso un rimborso per l'adattamento del proprio mezzo di locomozione.

2. Alle persone affette da minorazioni agli arti inferiori è concesso inoltre un contributo per l'acquisto di un proprio veicolo adattato.

3. Agli utenti è richiesto il possesso della patente o, per veicoli per i quali la patente non è richiesta, una certificazione attestante l'idoneità psicofisica alla guida degli stessi, rilasciata dal servizio di medicina legale dell'azienda sanitaria competente.

4. Sono ammesse a contributo o rimborso le spese per l'acquisto e per gli adattamenti, di motoveicoli ed autoveicoli di proprietà dell'utente, comprese macchine agricole od operatrici, prescritti dalla commissione di cui alla legge provinciale 19 agosto 1988, n. 37.

5. Il rimborso per l'adattamento è concesso nella misura massima del 100% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di otto volte la quota base.

6. Il contributo per l'acquisto è concesso nella misura massima del 40% della spesa, fino ad una spesa massima di trenta volte la quota base.

7. Ai fini della concessione delle prestazioni di cui al presente articolo, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 4,5.

8. Il rimborso per l'adattamento è pari al 100% per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a due e decresce in modo lineare fino al 30% per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 4,5.

9. L'ammontare del contributo per l'acquisto è pari al 100% per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a due e decresce in modo lineare fino al 10% per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 4,5.

10. Uno stesso richiedente può beneficiare della prestazione in oggetto una sola volta nell'arco di sei anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati ed approvati dal comitato tecnico di cui all'art. 8.

Art. 27.

Adattamento di mezzi di locomozione per familiari

1. Alle persone che hanno il coniuge, un genitore, un figlio, un fratello o una sorella convivente, che sia affetto da minorazione ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 29 e successive modifiche, è concesso un contributo per l'adattamento dei mezzi di locomozione. Non sono considerati conviventi le persone disabili ospitate presso strutture residenziali per più di un trimestre all'anno.

2. Sono ammessi a contributo gli adattamenti di motoveicoli ed autoveicoli previsti all'art. 15 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 e successive modifiche.

3. Il contributo per l'adattamento è concesso nella misura massima del 100% della spesa, fino ad un massimo di dodici volte la quota base.

4. Ai fini della concessione del contributo il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 4,5.

5. La prestazione è erogata al 100% dell'importo di cui al comma 3, per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a due e decresce in modo lineare fino al 30% per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 4,5.

6. Uno stesso richiedente può beneficiare dell'intervento in oggetto una sola volta nell'arco di sei anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati ed approvati dal comitato tecnico di cui all'art. 8.

Art. 28.

Tassa automobilistica provinciale

1. Alle persone che hanno il coniuge, o un genitore, figlio, fratello, sorella o partner convivente a carico, disabile, per il quale l'auto-mezzo del richiedente rappresenta l'unica possibilità di spostamento con mezzo di trasporto, è concesso un contributo ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge provinciale 15 gennaio 1977, n. 2 e successive modifiche, per il pagamento della tassa automobilistica provinciale. Non sono considerati conviventi le persone disabili ospiti di struttura residenziali per più di un trimestre all'anno.

2. Il contributo è concesso nella misura massima del 70% della tassa di circolazione.

3. Ai fini della concessione del contributo il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 3,5.

4. La prestazione è erogata al 100% dell'importo di cui al comma 2, per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a due, e decresce in modo lineare fino al 30% per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.

Art. 29.

Dispositivo telefonico per sordomuti

1. Ai nuclei familiari in cui vi siano persone affette da sordomutismo accertato ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46 e successive modifiche, che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età e non siano titolari di comunicatore telefonico incluso nel nomenclatore tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, è concesso un contributo per l'acquisto del dispositivo telefonico per sordomuti.

2. Il contributo è concesso nella misura massima del 90% della spesa ammessa pari a 2,5 volte la quota base.

3. Ai fini della concessione del contributo il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 3,5.

4. La prestazione è erogata al 100% per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a due e decresce in modo lineare fino al 30% per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.

5. Uno stesso richiedente può beneficiare della prestazione in oggetto una sola volta nell'arco di dieci anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati ed approvati dal comitato tecnico di cui all'art. 8.

Art. 30.

Servizio di telesoccorso e telecontrollo

1. Alle persone ultrasessantacinquenni, che abitano da sole e alle persone che per altre cause, attestate dal competente distretto sociale, necessitano del servizio, è concessa una prestazione mensile per il servizio di telesoccorso e telecontrollo.

2. La prestazione è concessa nella misura massima del 100% della spesa e comunque non oltre l'importo di L. 50.000.

3. L'importo massimo è annualmente aggiornato in concomitanza con la determinazione della quota-base e con la medesima procedura.

4. Ai fini della concessione della prestazione il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 3,5.

5. La prestazione è erogata al 100% per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a due, e decresce in modo lineare fino al 30% per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.

6. La prestazione viene concessa ed erogata secondo le modalità di cui all'art. 19 commi 4 e 6.

Art. 31.

Telefono per anziani

1. Il contributo per l'acquisto o l'installazione e attivazione del telefono viene erogato a persone ultrasessantacinquenni, che abitano da sole, col coniuge o col partner e che non dispongono di un apparecchio telefonico.

2. Il contributo è concesso nella misura massima del 90% della spesa ammessa. Salvo casi eccezionali, la spesa ammessa non può essere superiore a metà della quota base.

3. Ai fini della concessione del contributo il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 3,5.

4. Il contributo è erogato al 100% per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a due, e decresce in modo lineare fino al 30% per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.

Art. 32.

Continuità della vita familiare e della casa

1. Alla persona singola o alla famiglia è concessa una prestazione economica mensile per la continuità della vita familiare e della casa, anche al fine di evitare eventuali ricoveri in istituto, se concorrono contestualmente le seguenti circostanze:

a) i componenti del nucleo familiare o la persona singola non sono in grado di garantire la autonoma conduzione della vita familiare e della casa;

b) i figli ed i genitori non conviventi non sono in grado di prestare sufficiente aiuto;

c) l'intervento di un servizio di assistenza domiciliare o altro servizio con fini analoghi non è risolutivo del bisogno;

d) si ha l'intervento di una persona estranea, con prestazioni riguardanti la continuità di conduzione della vita familiare e della casa e, eventualmente, l'aiuto diretto ai componenti della famiglia assistita.

2. La prestazione è concessa nella misura massima di L. 12.500 - per ora, con un tetto massimo di 100 ore mensili.

3. L'importo orario massimo di cui al comma 2 viene annualmente aggiornato in concomitanza con la determinazione della quota-base e con la medesima procedura.

4. Ai fini della concessione del contributo il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 4,5.

5. La prestazione viene erogata al 100% per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a due e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 4,5.

6. La decisione è subordinata al parere del competente servizio di assistenza domiciliare nel caso di utenti maggiorenni, o del servizio socio-pedagogico di base nel caso di utenti minorenni. Il parere è vincolante.

7. La prestazione è concessa ed erogata secondo le modalità di cui all'art. 19, commi 4 e 6.

Art. 33.

Servizio di assistenza domiciliare all'infanzia

1. Alle famiglie è assegnata una prestazione economica mensile per le spese del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia di cui alla legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, se concorrono contestualmente le seguenti circostanze:

a) impossibilità dei genitori di prendersi cura del figlio per motivi di lavoro o per altri motivi socialmente rilevanti;

b) il servizio viene prestato da un'assistente domiciliare all'infanzia qualificato ed inserito in una delle organizzazioni di cui all'art. 1 della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8.

2. Alla domanda deve essere allegata copia dell'accordo scritto e firmato dalle parti relativo al rapporto di assistenza.

3. La prestazione è concessa nella misura massima di L. 8.000 per ora, con un tetto massimo di 176 ore mensili.

4. L'importo orario massimo è annualmente aggiornato in concomitanza con la determinazione della quota-base e con la medesima procedura.

5. Ai fini della concessione della prestazione il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 4,5.

6. La prestazione è erogata al 100% per nuclei familiari con valore della situazione economica fino a due, e decresce in modo lineare fino ad azzerarsi per nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 4,5.

7. Qualora il minore beneficiario dell'assistenza domiciliare all'infanzia sia riconosciuto invalido ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, l'importo orario di cui al comma 3 è maggiorato del 60%.

8. La prestazione è concessa per un massimo di un anno ed erogata mensilmente o bimestralmente in via posticipata, ed è reiterabile a seguito di nuova domanda e relativo procedimento.

Art. 34.

Maggiorazione per componente invalido

1. Il valore della situazione economica, che determina l'ammontare del beneficio o i suoi limiti di esclusione, è aumentato di un coefficiente pari al 50% della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con handicap psichico o fisico permanente accertato da una commissione sanitaria pubblica o dal competente medico legale, che sia almeno equiparabile ad una invalidità civile pari ai 100%.

2. La giunta provinciale individua con propria deliberazione le categorie di soggetti ai quali spetta l'agevolazione prevista al comma 1.

Art. 35.

Programmi personalizzati di integrazione sociale

1. Le prestazioni di assistenza economica sociale, fanno parte integrante di un programma di interventi di integrazione sociale predisposto, se ritenuto opportuno, dai servizi di distretto, allo scopo di favorire il superamento dell'emarginazione dei singoli e delle famiglie attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'indipendenza economica delle persone.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente gestore elabora, anche in relazione agli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive del lavoro, i programmi di integrazione sociale personalizzati, tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari dei soggetti e concordando con gli stessi il contenuto e gli impegni derivanti dall'attuazione del programma. Ove è presente la famiglia, il programma coinvolge tutti i suoi componenti.

3. I soggetti destinatari del programma devono rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del programma di integrazione sociale.

4. I programmi di integrazione sociale sono orientati al recupero, alla promozione e allo sviluppo di capacità personali e alla ricostruzione di reti sociali. Per i minori il programma include in primo luogo l'assolvimento dell'obbligo scolastico e successivamente la formazione professionale. I programmi sono altresì coordinati con le altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte dei destinatari.

Art. 36.

Forma delle prestazioni

1. Le prestazioni economiche sono corrisposte di norma in denaro, salvo i casi in cui esistono controindicazioni sul piano tecnico-assistenziale.

2. Il mandato di pagamento è inoltrato entro trentacinque giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione.

3. Solo in casi eccezionali debitamente motivati, l'ente può erogare la somma concessa ad una persona all'uopo delegata dal beneficiario.

4. Se lo stato di bisogno deriva dal ritardo con cui sono di fatto corrisposte all'interessato prestazioni previdenziali o assistenziali, ovvero altre somme cui egli ha titolo, la prestazione può essere concessa sotto forma di prestito senza interessi.

5. Nei casi in cui al richiedente non è possibile concedere prestazioni in quanto dispone di un patrimonio di non rilevante entità, non rientrante fra quelli previsti all'allegato A, punto 5.1, lettere a) e b) e che tuttavia non può essere alienato a breve termine, l'agevolazione può essere erogata sotto forma di prestito senza interessi.

6. L'obbligo di restituzione delle somme percepite sotto forma di prestito senza interessi decorre dal momento in cui l'interessato riscuote effettivamente gli importi a lui spettanti, la cui provenienza è definita ai commi 4 e 5. Nel caso di mancata restituzione delle somme prestate, l'ente erogatore provvede ai loro recupero ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Capo IV

CRITERI GENERALI PER IL PAGAMENTO DELLE TARIFFE

Art. 37.

Condizione economica garantita

1. Agli utenti di servizi residenziali e semiresidenziali e ai loro nuclei familiari ristretti e collegati, è garantita la disponibilità di una quota del proprio reddito netto complessivo che corrisponde al valore della situazione economica. Tale quota è riportata alle tabelle di cui agli allegati C e D ed è differenziata per utente, nucleo familiare ristretto, nucleo familiare collegato e per i diversi servizi, in relazione alla loro priorità programmatica.

2. La condizione economica garantita viene aumentata di un importo pari alle spese di locazione o acquisto della prima casa, nonché spese accessorie, purché riconosciute congrue dall'amministrazione erogante.

3. La condizione economica garantita viene altresì, aumentata di un importo pari al 50% della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con handicap psichico o fisico permanente come definito all'art. 34. La maggiorazione non si calcola per i componenti del nucleo familiare che sono ospiti di strutture residenziali.

Art. 38.

Percentuale di consumo dell'eccedenza

1. La percentuale di consumo dell'eccedenza si differenzia in relazione ai diversi nuclei familiari di riferimento, alla priorità programmatica dei singoli servizi ed all'ammontare della tariffa, così come riportato alle tabelle di cui agli allegati C e D.

Art. 39.

Pagamento delle tariffe delle prestazioni ambulatoriali e domiciliari

1. L'utente concorre al pagamento delle tariffe delle prestazioni ambulatoriali e domiciliari in relazione al valore della situazione economica del suo nucleo familiare ristretto; non viene richiesta alcuna integrazione ai nuclei familiari collegati.

2. Al valore della situazione economica indicato nella colonna n. 2 della tabella allegato *B* è richiesto il pagamento della tariffa minima; al valore della situazione economica indicata nella colonna n. 3 della tabella allegato *B* è richiesto il pagamento della tariffa massima.

3. Per le sole prestazioni relative al servizio pasti e assistenza a domicilio, la partecipazione al pagamento della tariffa aumenta progressivamente di mille lire in mille lire all'aumentare del valore della situazione economica fino a raggiungere la copertura della tariffa intera.

4. Le tariffe minime e massime sono fissate annualmente con delibera della giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota-base e con la medesima procedura.

5. I valori della situazione economica di cui alle colonne n. 2 e n. 3 della tabella allegato *B* sono proporzionalmente aumentati in presenza di spese di locazione o mutuo per l'acquisto della prima casa, nonché di spese accessorie, purché riconosciute congrue dall'amministrazione erogante.

6. I valori della situazione economica di cui alle colonne n. 2 e n. 3 della tabella allegato *B* sono altresì aumentati di un coefficiente pari al 50% della quota base, per ciascun componente del nucleo familiare con handicap psichico o fisico permanente come definito all'art. 34.

Art. 40.

Pagamento delle tariffe dei servizi semiresidenziali

1. L'utente concorre al pagamento delle tariffe dei servizi semiresidenziali, in relazione alla situazione economica del suo nucleo familiare ristretto.

2. I nuclei familiari collegati partecipano, in relazione alla loro situazione economica, per la parte non coperta dal nucleo familiare ristretto. Per quanto concerne i servizi a favore di minori, non si chiede la partecipazione dei nuclei familiari collegati.

3. Il calcolo della partecipazione avviene secondo i parametri indicati nell'allegato *C*.

Art. 41.

Pagamento delle tariffe dei servizi residenziali

1. L'utente concorre al pagamento delle tariffe dei servizi residenziali, in relazione alla situazione economica del suo nucleo familiare ristretto. Nel calcolare il concorso al pagamento la condizione economica garantita all'utente viene tenuta distinta dalla condizione economica garantita agli altri componenti.

2. Nei servizi rivolti a donne in difficoltà, si considera il nucleo familiare ristretto composto dalla sola donna, con i figli che con lei sono ospitati presso il servizio.

3. I nuclei familiari collegati concorrono al pagamento in relazione alla loro situazione economica, per la parte non coperta dal nucleo familiare ristretto. Per quanto concerne i servizi a favore di donne e minori, non si chiede la partecipazione dei nuclei familiari collegati.

4. Il calcolo della partecipazione avviene secondo i parametri indicati nell'allegato *D*.

Art. 42.

Utilizzo contemporaneo di servizi residenziali e semiresidenziali

1. Nel caso di ospitalità presso un servizio residenziale e contemporanea frequenza di un servizio semiresidenziale, al nucleo familiare ristretto e al nucleo familiare collegato è richiesta la partecipazione alla sola tariffa del servizio residenziale, mentre alla copertura della tariffa del servizio semiresidenziale provvede l'ente pubblico competente.

Art. 43.

Integrazione delle tariffe da parte dell'ente pubblico competente

1. Gli enti competenti integrano il pagamento delle tariffe dei servizi residenziali, semi-residenziali, ambulatoriali e domiciliari e degli affidamenti familiari, qualora la situazione economica dell'utente, del

nucleo familiare ristretto e, ove richiesto, dei nuclei familiari collegati, esaminati in modo separato e successivo, non consentano la copertura della tariffa a carico dell'utente.

2. L'integrazione della tariffa avviene solo qualora l'ospitalità, la frequenza o l'utilizzo del servizio siano stati preventivamente concordati con l'interessato, nonché con i familiari e l'ente impegnati al pagamento.

Capo V

DEL PROCEDIMENTO

Art. 44.

Domanda e impegnativa al pagamento

1. La concessione delle prestazioni di assistenza economica sociale e l'integrazione delle tariffe avvengono su domanda dell'interessato, rispettivamente del suo rappresentante legale, nonché, con specifica motivazione, d'ufficio.

2. Per le prestazioni di assistenza economica sociale, se la domanda è presentata entro il ventesimo giorno del mese, la prestazione viene erogata con decorrenza dal primo giorno dello stesso mese, se la domanda è presentata dopo il ventesimo giorno del mese, la prestazione viene erogata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.

3. Se la domanda non è completa in quanto non corredata delle informazioni o della documentazione dovuta e non è integrata, senza giustificati motivi entro quindici giorni dalla richiesta di integrazione, essa è improduttiva di effetti ed è archiviata.

4. I nuclei familiari ristretto e collegato, ove prevista la loro partecipazione, devono impegnarsi formalmente, nei confronti dell'ente pubblico competente, a concorrere al pagamento della tariffa non coperta dall'utente stesso, nella misura prevista dal presente regolamento.

Art. 45.

Dichiarazione sostitutiva

1. Il richiedente la prestazione presenta una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, concernente stati, fatti o qualità personali necessari per la determinazione del valore della situazione economica.

2. La dichiarazione sostitutiva dei dati del nucleo familiare di riferimento è resa e sottoscritta da uno dei suoi membri.

3. Il richiedente dichiara altresì di essere a conoscenza del fatto che l'amministrazione può eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati forniti, compresi eventuali controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari; a tal fine il richiedente è tenuto a specificare il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.

4. Per le prestazioni economiche sociali, si richiede il rilascio di una autocertificazione ai nuclei familiari collegati, solo qualora la loro situazione reddituale o patrimoniale, desunta dalle dichiarazioni rilasciate dal richiedente la prestazione economica stessa, non permetta di escluderne a priori una possibile partecipazione.

5. Per i casi di oggettiva e comprovata difficoltà nel reperimento dei soggetti appartenenti al nucleo familiare ristretto o ai nuclei familiari collegati, il comitato tecnico di cui all'art. 8 può stabilire la misura del proprio intervento sulla base dei soli dati in suo possesso, dandone espressa motivazione.

Art. 46.

Accertamento

1. L'ente erogatore adotta i propri provvedimenti sulla base delle dichiarazioni fornite dal richiedente; è sua facoltà acquisire d'ufficio elementi valutativi integrativi o di confronto, anche mediante visita domiciliare, informandone l'interessato.

Art. 47.
Controlli

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, sono eseguiti controlli sulle dichiarazioni fornite dai beneficiari, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della pubblica amministrazione o richiedendo idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

2. I nominativi di coloro che hanno rilasciato dichiarazioni non veritiere sono segnalati d'ufficio all'autorità giudiziaria. Inoltre l'ente competente dispone la decadenza dal benefici concessi ed il recupero degli stessi, ovvero ridetermina l'entità dell'intervento economico e recupera le somme erogate in eccesso, aumentate degli interessi legali e delle eventuali spese. Il recupero delle somme è posto a carico in solido dei membri dei nuclei familiari ristretto e collegati responsabili delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 48.
Ricorsi

1. Contro la decisione dell'ente, ed entro trenta giorni dalla comunicazione, l'utente può presentare ricorso alla sezione ricorsi della consulta provinciale dell'assistenza sociale di cui all'art. 4, comma 3 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

2. Il ricorso è ammesso per motivi di legittimità; in caso di suo accoglimento, la sezione ricorsi annulla le decisioni impugnate e provvede nel merito.

Capo VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 49.
Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il regolamento di esecuzione all'art. 2-bis della legge provinciale 26 ottobre, 1973, n. 69 approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 1º febbraio 1991, n. 2;

b) l'art. 4-bis del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo 1974, n. 17;

c) gli articoli 1, 4 e 5 del regolamento di esecuzione a sensi dell'art. 40-bis della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 9 febbraio 1990, n. 5;

d) l'art. 6 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 30 dicembre 1997, n. 40 e successive modifiche;

e) gli articoli 6 e 10 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 7 agosto 1989, n. 19;

f) il regolamento di esecuzione al comma 7 dell'art. 1 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 19 giugno 1990, n. 13;

g) il regolamento di esecuzione all'art. 14 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 14 agosto 1992, n. 32;

h) il decreto del presidente della giunta provinciale 17 aprile 1972, n. 12 concernente la «concessione di contributi assistenziali nei casi di affidamento familiare di bambini subnormali frequentanti le classi speciali».

Art. 50.
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1º novembre 2000 per le prestazioni di assistenza economica sociale di cui al capo III, ad esclusione della prestazione servizio di assistenza domiciliare all'infanzia di cui all'art. 33.

2. Per le prestazioni di assistenza a domicilio di cui all'allegato B le disposizioni entrano in vigore il 1º novembre 2000.

3. Per la prestazione servizio di assistenza domiciliare all'infanzia di cui all'art. 33 e per le prestazioni dei servizi semiresidenziali e residenziali di cui agli allegati C e D, le disposizioni entrano in vigore il 1º luglio 2001.

Art. 51.
Norme transitorie

1. I titolari di prestazioni di assistenza economica sociale alla data del 1º novembre 2000, hanno diritto, dopo tale data e senza impulso di parte, a conservare le prestazioni già assegnate fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2000. È loro facoltà presentare nuova domanda per la revoca della prestazione in atto e la concessione delle corrispondenti prestazioni previste al capo III.

2. I percettori di prestazioni ambulatoriali e domiciliari di cui all'art. 39 alla data del 1º novembre 2000, hanno diritto, dopo tale data e senza impulso di parte, a conservare le agevolazioni tariffarie già assegnate fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 30 giugno 2001. È loro facoltà presentare nuova domanda per la revoca della agevolazione in atto e la rideterminazione della tariffa da corrispondere ai sensi del presente regolamento. Nel periodo dal 1º novembre 2000 al 30 giugno 2001 gli enti competenti provvederanno ad un riesame della situazione economica di tutti i percettori di prestazioni ai fini della rideterminazione della tariffa a far tempo dal 1º luglio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DURNWALDER

(*Omissis*).

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2000
Registro n. 1, foglio n. 31

01R0669

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 gennaio 2001, n. 027/Pres.

Regolamento per la disciplina delle zone cinofile di cui agli articoli 12-bis e 12-ter della legge regionale n. 30/1999. Approvazione.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 28 marzo 2001*)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia», come modificata e integrata dalla legge regionale 3 luglio 2000, n. 13;

Visti, in particolare, gli articoli 12-bis e 12-ter della legge regionale medesima concernenti, rispettivamente, le zone cinofile regionali e le zone cinofile destinate alle riserve di caccia, alle associazioni venatorie e cinofile e agli imprenditori agricoli;

Atteso che l'art. 12-ter, comma 4 della medesima legge regionale, demanda ad un regolamento di esecuzione la disciplina concernente, in particolare, le condizioni e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni delle zone cinofile, nonché il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni stesse;

Visto altresì l'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 30/1999 che autorizza la giunta regionale a deliberare i regolamenti di esecuzione della medesima;

Attesa l'esigenza di disciplinare con apposito provvedimento le zone cinofile;

Visto il testo regolamentare predisposto dal servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria;

Sentito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente che nella seduta del 10 gennaio 2001 ha espresso parere favorevole in merito al medesimo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 144 del 19 gennaio 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la disciplina delle zone cinofile, di cui agli articoli 12-bis e 12-ter della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 29 gennaio 2001

ANTONIONE

Registrato alla corte dei conti di Udine il 7 marzo 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 8

Regolamento per la disciplina delle zone cinofile di cui agli articoli 12-bis e 12-ter della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

TITOLO I
ASPETTI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dà esecuzione agli articoli 12-bis e 12-ter della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, in materia di gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

Scopi

1. La fruizione delle zone cinofile deve riguardare l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi, lo svolgimento di prove e gare da parte della cinofilia e della falconeria, nonché l'attività di caccia simulata a cavallo con muta di cani e deve essere svolta da parte dei soggetti interessati secondo le disposizioni regolamentari predisposte in materia dalle amministrazioni provinciali in virtù dell'art. 24, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 30/1999.

Art. 3.

Tabellazione

1. Il territorio costituito in zona cinofila deve essere identificato a cura del gestore dell'impianto mediante tabelle di colore bianco, esenti da tasse ai sensi della normativa nazionale, dalle dimensioni di cm. 30 x 40, recanti in nero la denominazione della zona cinofila.

2. Le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro delle zone cinofile ad un'altezza di 3-4 metri sul livello del terreno e a una distanza di 100 metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella si possano vedere le due contigue.

3. Quando si tratti di terreni delimitati da corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 50 cm sul livello dell'acqua.

TITOLO II
ZONE CINOFILIE REGIONALI

Art. 4.

Affidamento

1. Il servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria affida la gestione, senza fini di lucro, delle zone cinofile regionali di Premariacco e del Dandolo di Maniago all'associazione regionale dell'ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), nonché provvede al rinnovo e alla revoca dell'affidamento medesimo.

2. L'affidamento deve essere rilasciato per un periodo non superiore a sette annate venatorie, intendendosi per annata venatoria il periodo intercorrente tra il 1° aprile di un anno e il 31 marzo dell'anno successivo.

3. L'affidamento deve, in particolare, indicare l'associazione e il nome del rappresentante legale, la durata della gestione, nonché le condizioni alle quali è subordinata ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, della legge regionale n. 30/1999 e dell'art. 8 del presente regolamento.

4. L'affidamento deve essere reso noto a terzi tramite la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 5.

Requisiti per l'affidamento di una zona cinofila regionale

1. Per ottenere in gestione una zona cinofila regionale, l'associazione operante in Regione deve essere riconosciuta da parte dell'ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI).

Art. 6.

Modalità per l'affidamento di zona cinofila regionale

1. Per ottenere l'affidamento di cui all'art. 4, il legale rappresentante della associazione regionale dell'ente nazionale della cinofilia italiana deve presentare domanda in bollo al servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

2. Assieme alla domanda devono essere presentati i seguenti documenti:

a) atto costitutivo e statuto dell'associazione regionale;

b) atto da cui risulti il legale rappresentante;

c) programma pluriennale di gestione comprendente, in particolare, le azioni riguardanti la salvaguardia dell'ambiente, delle colture agricole e della fauna, nonché le misure relative al risarcimento dei danni provocati dalla fauna e dall'attività di fruizione della zona cinofila;

d) disciplinare per l'utilizzo della zona cinofila da parte dei soggetti interessati.

Art. 7.

Rinnovo dell'affidamento

1. La domanda di rinnovo dell'affidamento delle zone cinofile regionali deve essere presentata in bollo al servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria dal legale rappresentante dell'associazione regionale dell'ente nazionale della cinofilia, almeno novanta giorni prima della scadenza dell'affidamento medesimo.

2. Assieme alla domanda di rinnovo devono essere presentati il programma e il disciplinare previsti alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 6.

Art. 8.

Obblighi

1. L'associazione regionale dell'ente nazionale della cinofilia deve:

a) garantire l'uso delle zone cinofile regionali da parte delle riserve di caccia territorialmente interessate;

b) immettere, secondo le disposizioni regolamentari predisposte in materia dalle province, fauna di allevamento, appartenente alle specie cacciabili, contrassegnata e garantita sotto il profilo sanitario;

c) impegnare, nell'annata successiva a quella di riferimento, l'eventuale utile di bilancio per azioni di miglioramento delle zone cinofile affidate;

d) trasmettere annualmente al servizio per la gestione faunistica e venatoria una relazione sulla fruizione della zona cinofila regionale, comprendente il programma di impiego dell'eventuale utile di bilancio.

TITOLO III ALTRE ZONE CINOFILIE

Art. 9.

Autorizzazione

1. Il servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, su richiesta delle riserve di caccia, delle associazioni venatorie e cinofile locali, nonché degli imprenditori agricoli singoli o associati, autorizza l'istituzione di zone cinofile, nonché provvede al rinnovo e alla revoca delle autorizzazioni medesime.

2. L'autorizzazione deve essere rilasciata per un periodo non superiore a cinque annate venatorie, intendendosi per annata venatoria il periodo intercorrente tra il 1° aprile di un anno e il 31 marzo dell'anno successivo.

3. L'autorizzazione deve, in particolare, indicare il titolare e il nome del rappresentante legale, la durata, la superficie e il perimetro della zona cinofila nonché le eventuali condizioni alle quali l'autorizzazione è subordinata ai sensi dell'art. 15.

4. L'autorizzazione deve essere resa nota a terzi tramite la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 10.

Requisiti per l'istituzione di zone cinofile

1. I requisiti soggettivi per l'istituzione di una zona cinofila sono:

a) appartenenza delle associazioni venatorie o cinofile, costituite sul territorio della riserva di caccia interessata, alle rispettive associazioni di categoria regionali;

b) iscrizione degli imprenditori singoli o associati al registro delle imprese di cui alla legge n. 580/1993 o dichiarazione di essere esentati ai sensi della legge regionale n. 13/1998;

c) disponibilità dei fondi costituenti la zona cinofila per un periodo non inferiore all'autorizzazione richiesta, secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 30/1999, art. 12-ter, commi 1 e 2.

2. I requisiti oggettivi per l'istituzione di una zona cinofila sono:

a) la continuità e contiguità dei terreni;

b) scarso rilievo faunistico dell'area interessata;

c) una distanza non inferiore a tre chilometri da una zona cinofila o azienda agri-turistico-venatoria.

3. Sono definite continue e contigue le superfici di terreno che non presentano interruzioni del territorio oggetto dell'autorizzazione, eccezion fatta per le aree interdette all'attività venatoria ai sensi dell'art. 21, lettera e) della legge n. 157/1992.

Art. 11.

Modalità per ottenere l'autorizzazione all'istituzione di zona cinofila

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 9, i soggetti interessati devono presentare domanda in bollo al servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

2. Assieme alla domanda, dalla quale deve risultare il possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) e b), devono essere presentati i seguenti documenti:

a) atto costitutivo dell'associazione;

b) atto da cui risulti il legale rappresentante;

c) elenco dei terreni, facenti parte della zona cinofila, nel quale devono essere riportati i numeri catastali con a fianco la superficie e la ditta proprietaria, nonché l'atto da cui risulti la disponibilità ai sensi dell'art. 12-ter, commi 1 e 2, della legge regionale n. 30/1999;

d) carta topografica in scala 1:25.000 con la delimitazione dei confini della zona cinofila;

e) planimetria catastale indicante i confini della zona cinofila e i numeri catastali dei terreni;

f) disciplinare per l'utilizzo della zona da parte dei soggetti interessati.

Art. 12.

Rinnovo dell'autorizzazione

1. La domanda di rinnovo dell'autorizzazione di una zona cinofila deve essere presentata in bollo al servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, almeno novanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione medesima.

2. Assieme alla domanda di rinnovo devono essere presentati i seguenti documenti:

a) atto da cui risulti la disponibilità temporale dei terreni costituenti la zona cinofila, secondo quanto disposto dall'art. 12-ter, commi 1 e 2, della legge regionale n. 30/1999;

b) disciplinare previsto dalla lettera f) dell'art. 11.

Art. 13.

Criteri di priorità

1. Nel rispetto dei limiti territoriali percentuali previsti dall'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 30/1999, le strutture fisse permanenti, regolarmente autorizzate alla data del 31 dicembre 1999, possono essere istituite in zone cinofile, prioritariamente rispetto ad altri richiedenti, se presentano entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento domanda al servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria.

2. Tenuto conto delle richieste di cui al comma 1 e sempre nel rispetto dei limiti territoriali di cui al comma 1, è autorizzata l'istituzione di zone cinofile secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 14.

Tasse di concessione regionale

1. Qualora il pagamento della tassa di concessione regionale, di cui all'art. 27, comma 2 della legge regionale n. 30/1999, sia effettuato dopo il 31 marzo, è dovuta una sovrattassa per ritardato pagamento prevista dalla normativa nazionale sulle tasse di concessione governativa nella misura del 10%, se effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, e del 20%, se il pagamento è effettuato con oltre trenta giorni di ritardo.

2. Per l'annata venatoria relativa al primo rilascio dell'autorizzazione, la tassa di concessione regionale prevista dall'art. 27, comma 2, della legge regionale n. 30/1999, è dovuta in dodicesimi incluso il mese di emissione.

3. L'utilizzo della zona cinofila non è consentito in caso di mancato versamento della tassa annuale di concessione regionale.

Art. 15.

Obblighi

1. I soggetti di cui all'art. 9 devono:

a) garantire l'uso della zona cinofila prioritariamente da parte dei cacciatori territorialmente interessati;

b) immettere, secondo le disposizioni regolamentari predisposte in materia dalle province, fauna di allevamento, appartenente alle specie cacciabili, contrassegnata e garantita sotto il profilo sanitario;

c) abbattere fauna appartenente alle specie cacciabili nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 16.

Alternatività

1. Le previsioni dell'art. 7 della legge regionale n. 56/1986 non sono applicate nelle riserve di caccia qualora il territorio assegnato sia interessato dall'istituzione di una zona cinofila.

Art. 17.

Revoca

1. L'autorizzazione a zona cinofila è sempre revocabile per i seguenti motivi:

- a) per mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento e di quelle del decreto di autorizzazione;
- b) per non aver versato la tassa di concessione regionale entro l'annata venatoria di riferimento;
- c) qualora manchino o non siano mantenute le tabelle perimetrali, ovvero se, rimosse, non vengano prontamente ripristinate;
- d) per utilizzo diverso dagli scopi di cui all'art. 2;
- e) per mancata fruizione annuale superiore ai sei mesi anche non continuativi.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione.

ANTONIONE

01R0325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 2001, n. 036/Pres.

Regolamento di esecuzione del DOCUP obiettivo 2, 1997-1999. Approvazione modifica dei termini di presentazione della documentazione finale di spesa di cui all'allegato B.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 21 marzo 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con decisione n. C (97) 3744 del 18 dicembre 1997, e successive modifiche, la commissione europea ha approvato il documento unico di programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone della Regione Friuli-Venezia Giulia ammissibili all'obiettivo 2 per il triennio 1997-1999;

Visto l'art. 14 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, commi da 1 a 20, che contiene le disposizioni per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 1997-1999;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 0185/Pres del 22 maggio 1998, registrato alla corte dei conti il 25 giugno 1998, registro n. 1, foglio n. 290, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione relativo alle modalità procedurali, ai criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal succitato DOCUP, come disposto dall'art. 14, comma 5, della menzionata legge regionale n. 3/1998;

Visti i successivi decreti del presidente della giunta provinciale n. 0271/Pres. del 13 luglio 1998 e n. 0152/Pres. del 12 maggio 1999, registrati alla corte dei conti rispettivamente il 31 luglio 1998, registro n. 1, foglio n. 378 e il 16 giugno 1999, registro n. 1, foglio n. 238, con i quali sono state apportate modifiche e integrazioni al suddetto regolamento di esecuzione;

Tenuto conto che il punto «Obblighi dei beneficiari e rendicontazione», di cui all'allegato B del succitato regolamento, prevede, per ciascuna azione del DOCUP, l'indicazione della data entro la quale i soggetti beneficiari delle diverse azioni sono tenuti a presentare la documentazione finale di spesa e ad ultimare i lavori;

Vista la nota prot. n. 8130/2311 del 21 dicembre 2000 con la quale la direzione regionale dell'industria ha richiesto alla direzione regionale degli affari europei di modificare i termini di scadenza concernenti la presentazione della documentazione finale di spesa, con riferimento alle azioni 1.1, 1.4 e 2.2 del DOCUP obiettivo 2 - 1997-1999, come di seguito indicato:

azione 1.1 «Aiuti agli investimenti industriali e di servizio alla produzione industriale», dal 31 marzo 2001 al 30 settembre 2001;

azione 1.4 «Servizi reali alle imprese industriali e di servizio alla produzione industriale», dal 31 marzo 2001 al 30 settembre 2001;

azione 2.2 «Sviluppo dell'innovazione», dal 31 marzo 2001 al 30 giugno 2001;

Preso atto, conseguentemente, dell'opportunità di modificare detti termini secondo le indicazioni pervenute dalla succitata direzione, apportando le conseguenti modifiche al testo relativo all'allegato B del succitato regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 236 del 25 gennaio 2001;

Decreta:

1. È modificato, come sotto riportato, il testo dell'allegato B del regolamento di esecuzione, approvato con il decreto del presidente della giunta regionale n. 0185/Pres. del 22 maggio 1998, citato in premessa, relativo alle modalità procedurali, ai criteri attuativi, di concessione e di erogazione dei finanziamenti previsti dal DOCUP obiettivo 2, 1997-1999:

a) in riferimento all'asse 1, azione 1.1 «Aiuti agli investimenti industriali e di servizio alla produzione industriale», al punto 3 «Obblighi dei beneficiari e rendicontazione», ultimo capoverso, il termine del «31 marzo 2001» va sostituito con quello del «30 settembre 2001»;

b) in riferimento all'asse 1, azione 1.4 «Servizi reali alle imprese industriali e di servizio alla produzione industriale», al punto 3 «Obblighi dei beneficiari e rendicontazione», secondo capoverso, il termine del «31 marzo 2001» va sostituito con quello del «30 settembre 2001»;

c) in riferimento all'asse 1, azione 2.2 «Sviluppo dell'innovazione», al punto 3 «Obblighi dei beneficiari e rendicontazione», penultimo capoverso, il termine del «31 marzo 2001» va sostituito con quello del «30 giugno 2001».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le suindicate disposizioni con modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 12 febbraio 2001

ANTONIONE

Registrato alla corte dei conti di Trieste il 6 marzo 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 85

01R0323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 febbraio 2001, n. 047/Pres.

Approvazione modifiche al comma 3 dell'art. 3 del regolamento per la concessione di contributi compensativi commisurati all'entità dei versamenti effettuati a titolo di IRAP a favore delle imprese minori e dei liberi professionisti ai sensi dell'art. 7, commi da 1 a 8 della legge regionale n. 25/1999.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 21 marzo 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 095/Pres. del 22 marzo 2000, registrato alla corte dei conti il 27 aprile 2000, registro n. 1, foglio n. 146, con il quale è stato approvato il «Regolamento per la concessione di contributi compensativi commisurati all'entità dei versamenti effettuati a titolo di IRAP a favore delle imprese minori e dei liberi professionisti che operano nell'ambito del territorio regionale in attuazione dell'art. 7, commi da 1 a 8 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 3, di tale regolamento, il quale prescrive che i finanziamenti assegnati alle camere di commercio per l'erogazione dei contributi ed a fronte agli oneri di gestione vengano versati dalle camere stesse «...in apposita contabilità speciale infruttifera, come previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 1984, n. 720.»;

Atteso che, a fronte delle richieste formulate dalle camere di commercio, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per le finanze delle pubbliche amministrazioni - Divisione I, con nota prot. n. 005936/D del 16 giugno 2000, ha negato l'accensione di una contabilità speciale infruttifera, opinando l'assenza di presupposti normativi di legge per una siffatta operazione;

Considerato che con nota prot. n. 7819/Rag/C/4.1.D6 del 13 luglio 2000 indirizzata al citato Ministero, la ragioneria generale, precisato che l'apertura di tale contabilità speciale è contenuta all'art. 3, comma 3, del citato regolamento, aveva chiesto di aderire alla richiesta delle camere di commercio;

Atteso che Ragioneria generale, con nota prot. n. 8742/Rag/C/4.1.D6 del 7 agosto 2000, aveva comunicato di aver appreso nelle vie brevi la decisione ministeriale di non accogliere la richiesta in questione e segnalava l'opportunità di procedere all'abrogazione del più volte citato art. 3, comma 3, del regolamento;

Atteso che ai sensi del già citato art. 1, comma 1, della legge n. 720/1984 le camere di commercio sono assoggettate in ogni caso all'obbligo di far affluire le assegnazioni alla contabilità speciale infruttifera ordinaria, per cui appare congruo e sufficiente eliminare dal testo regolamentare il riferimento alla specificità di tale contabilità;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 296 del 2 febbraio 2001;

Decreta:

1. Al comma 3 dell'art. 3 del «Regolamento per la concessione di contributi compensativi commisurati all'entità dei versamenti effettuati a titolo di IRAP a favore delle imprese minori e dei liberi professionisti che operano nell'ambito del territorio regionale in attuazione dell'art. 7, commi da 1 a 8, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25», approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 095/Pres. del 22 marzo 2000, è soppressa la parola «apposita».

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare detta disposizione come modifica al regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà inviato alla corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 19 febbraio 2001

ANTONIONE

Registrato alla corte dei conti di Trieste il 5 marzo 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 83

01R0324

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 febbraio 2001, n. 053/Pres.

Regolamento per l'attuazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della flavescenza dorata della vite, di cui all'art. 6, commi 10-13 della legge regionale n. 2/2000. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia n.21 del 23 maggio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge 18 giugno 1931, n.987 recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 «Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali» che, tra l'altro, istituisce il servizio fitosanitario nazionale e ne individua le relative competenze;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2000 che rende obbligatoria la lotta contro la flavescenza dorata della vite;

Considerato che il suddetto decreto prevede, tra l'altro, che le regioni, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola, possono stabilire interventi di sostegno alle aziende viti vinicole e vivaistiche per le perdite derivanti dall'adozione delle misure imposte a termini del decreto medesimo;

Visto il decreto del direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Pordenone n. 1118/B.2.1.4 di data 19 luglio 2000, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 40 del 4 ottobre 2000, con il quale, a seguito dell'accertata presenza della flavescenza dorata della vite, è stata dichiarata «focolaio» - ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale sopracitato - un'area comprendente l'intero territorio dei comuni di Sacile, Caneva, Fontanafredda, Brugnera, Prata di Pordenone e Porcia;

Ritenuto di adottare un programma di eradicazione della flavescenza dorata della vite che, nel rispetto di quanto disposto dal citato decreto del 31 maggio 2000, preveda anche misure economiche in favore delle figure coinvolte nelle operazioni di eradicazione della malattia, così come previsto dall'art. 6 commi 10-13 della legge regionale n. 2/2000 e dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 31 maggio 2000 citato;

Preso atto che la viticoltura costituisce settore trainante dell'economia agricola regionale e che in Friuli Venezia-Giulia opera un importante e qualificato vivaismo viticolo le cui produzioni, oltre a coprire notevole parte del mercato nazionale, trovano sbocchi commerciali in tutti i paesi viticoli del mondo;

Preso atto che è vitale per questi settori produttivi mantenere il territorio regionale libero da flavescenza dorata al fine di evitare compromissione degli impianti vitati ed al fine di escludere la possibilità che la malattia possa essere veicolata su grandi distanze con i materiali vivaistici prodotti in Regione;

Preso atto che le viti affette da flavescenza dorata (F.D.) presentano sintomi del tutto identici a quelli presenti dalle viti colpite da altre malattie della vite dovute a fitoplasmi denominate genericamente «giallumi della vite» (GY), tra cui il Legno nero - o Bois noir - (BN), molto diffusa nel mondo ed endemica anche nella nostra Regione, ad andamento molto meno epidemico, e con esito non sempre vitale per le viti colpite, e che la distinzione tra FD e BN può essere effettuata solo con il ricorso a complesse analisi di laboratorio;

Ritenuto quindi che per attivare una rapida ed efficace azione di eradicazione della F.D. si rende necessario l'estirpo di tutte le piante di vite che presentano una sintomatologia identificabile con i G.Y.;

Valutato che l'eradicazione del focolaio presente in Friuli Venezia-Giulia è conseguibile solo con la congiunta azione di controllo della presenza di *Schaphoideus titanus* (insetto vettore della flavescenza dorata della vite) e di eliminazione delle fonti inoculo costituite dalle viti ammalate;

Valutato che il successo della eradicazione è subordinato all'adozione delle azioni sopramenzionate attuate indistintamente in tutti gli appezzamenti vitati situati all'interno del focolaio;

Visto l'art. 6, commi 10 e 11 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, che consentono l'attivazione delle misure di eradicazione della flavescenza dorata, nonché la concessione di sovvenzioni in favore dei conduttori di vigneti coinvolti nell'attuazione delle misure fitosanitarie previste dal programma di eradicazione, ed altresì in favore delle cooperative e dei consorzi DOC che si presentano a gestire le domande dei loro associati;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo espressi con DOC n.2000/C28/02 ed in particolare il punto 11.4.;

Ritenuto che l'aiuto per l'estirpo dell'intero appezzamento vitato previsto dal presente programma non sia cumulabile con il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000;

Vista la decisione SG(2000)D/285048 del 12 gennaio 2001, con la quale la Commissione europea non solleva obiezioni in ordine all'applicazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della «Flavescenza dorata della vite»;

Atteso che il comma 11 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2000 demanda alla giunta regionale l'adozione delle conseguenti determinazioni;

Visto l'art. 30 della legge regionale n. 7/2000;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 1, lettera c);

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'agricoltura;

Sentito il parere del comitato dipartimentale per le attività economiche e produttive che nella seduta del 12 febbraio 2001, si è espresso favorevolmente in merito al medesimo;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 383 del 12 febbraio 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'attuazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della flavescenza dorata della vite di cui all'art. 6, commi 10-13 della legge regionale n. 2/2000», nell'ambito delle misure per la lotta obbligatoria della stessa malattia previste dal decreto ministeriale 31 maggio 2000, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, li 22 febbraio 2001

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti di Udine l'8 maggio 2001
Atti della Regione Friuli Venezia-Giulia, registro n. 1, foglio n. 17

Regolamento per l'attuazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della flavescenza dorata della vite, di cui all'art. 6, commi 10-13 della legge regionale n. 2/2000.

Art. 1.

Programma regionale

1. In attuazione dell'art. 6, commi 10/13, della legge regionale n. 2/2000 e del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di data 31 maggio 2000, nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (DOC 2000/C 28/02) che al punto 11.4 disciplinano gli aiuti destinati alla lotta contro le epizoozie e le fitopatie, il presente regolamento disciplina il programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della flavescenza dorata della vite.

Art. 2.

Obiettivi del programma

1. Il programma di cui all'art. 1 persegue i seguenti obiettivi:

a) monitorare costantemente il territorio attraverso ispezioni ed analisi di laboratorio al fine di accertare la presenza di piante affette da flavescenza dorata e dell'insetto vettore *Schaphoideus titanus*;

b) prevenire la diffusione di FD attraverso l'abbattimento della popolazione di *Schaphoideus titanus*, nonché attraverso l'individuazione e successiva epurazione di tutte le piante di vite - comprese nel focolaio - che presentano sintomi da «Giallumi della vite»;

c) compensare i danni provocati ai proprietari dall'attuazione delle misure di lotta obbligatoria, nonché gli oneri da questi supportati per i trattamenti preventivi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la direzione regionale dell'agricoltura provvede con il servizio delle produzioni vegetali e gli osservatori per le malattie delle piante a dare attuazione alle misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite previste dal decreto 31 maggio 2000, nonché a concedere le sovvenzioni di cui all'art. 6, commi 10-11 della legge regionale n. 2/2000.

Art. 3.

Competenze

1. Per l'attuazione del programma di cui all'art. 1 al servizio delle produzioni vegetali competono i compiti di coordinamento degli osservatori per le malattie delle piante, nonché di concessione, impegno e liquidazione dei contributi.

2. Compete agli osservatori per le malattie delle piante il compito di accertare annualmente la presenza di *Scaphoideus titanus* e di flavescenza dorata della vite nel territorio di propria competenza, sia negli appezzamenti destinati al vivaismo viticolo sia negli altri vigneti.

3. Le analisi eventualmente necessarie alla caratterizzazione dei fitoplasmi associati ai Giallumi della vite (GY) saranno effettuate presso il dipartimento di biologia applicata alla difesa delle piante dell'Università di Udine, sulla base di specifiche convenzioni.

Art. 4.

Delimitazioni

1. Per la definizione di zone considerate «focolaio», delle «zone di insediamento», nonché delle «zone indenni», si rinvia a quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 del decreto ministeriale 31 maggio 2000.

2. Le delimitazioni delle zone e l'adozione delle misure fitosanitarie ritenute idonee o necessarie sono definite dal provvedimento degli osservatori per le malattie delle piante territorialmente competenti.

3. Per le finalità di cui al comma 2 gli OMP effettuano ispezioni e controlli, avvalendosi anche della collaborazione di personale di altri servizi della direzione regionale dell'agricoltura, dell'ERSA e di altri enti pubblici.

Art. 5.

Adozione delle misure fitosanitarie nel focolaio

1. All'interno della zona dichiarata «focolaio» è obbligatorio per chiunque, nei propri vigneti, inclusi quelli incolti:

a) eliminare tempestivamente le viti che presentino sintomi di GY senza distinzione tra FD e BN, e senza che ci sia la necessità di preventive specifiche conferme analitiche per FD sulle singole piante oggetto di epurazione;

b) estirpare l'intero appezzamento vitato (intendendo per questo un appezzamento omogeneo per conduzione, vitigno coltivato ed età), qualora l'incidenza delle piante sintomatiche superi il 25% del totale. L'eliminazione delle viti sintomatiche o l'estirpo delle superfici vitate, sarà compito del viticoltore su iniziativa propria o su indicazione dei tecnici regionali incaricati ad effettuare le ispezioni;

c) contenere le popolazioni della cicalina *Scaphoideus titanus* Ball, seguendo le indicazioni di difesa che saranno impartite dall'osservatorio per le malattie delle piante, anche a mezzo di servizi di lotta guidata ed integrata operanti nel territorio;

Art. 6.

Adozione delle misure fitosanitarie nelle zone indenni

1. Nelle zone della Regione ancora indenni da FD gli osservatori per le malattie delle piante valuteranno annualmente l'opportunità di impartire disposizioni a carattere obbligatorio tra cui il contenimento nei vigneti dell'insetto vettore *Scaphoideus titanus*.

Art. 7.

Provvidenze economiche

1. Ai viticoltori che, ai sensi del decreto del direttore dell'osservatorio delle malattie delle piante di Pordenone n. 1118 del 19 luglio 2000, procedono all'estirpo di viti o di intere superfici vitate seguendo le disposizioni previste agli articoli precedenti, sono riconosciute le provvidenze economiche di seguito specificate a parziale indennizzo del costo sostenuto e del mancato reddito conseguito a causa delle misure adottate:

a) L. 15.000 per ciascuna vite epurata;

b) L. 15 milioni ad ettaro per l'estirpo di interi appezzamenti vitati a seguito dell'accertata incidenza di viti sintomatiche superiore al 25%;

c) L. 50.000 ad ettaro per anno, per la copertura dei costi necessari ad effettuare almeno due trattamenti insetticidi l'anno, volti ad eliminare lo *Scaphoideus titanus*, secondo le indicazioni impartite dall'OMP, a favore dei conduttori di superfici vitate che hanno avanzato richiesta di adesione al programma di eradicazione della FD;

d) oltre al contributo così come sopra determinato verrà riconosciuto un importo pari al massimo al 3% dello stesso a copertura delle spese per indagini effettivamente sostenute.

2. Le domande, intese a beneficiare delle misure economiche sopra specificate, vanno presentate entro il termine del 30 settembre di ogni anno e comunque prima dell'attuazione delle azioni previste dal presente programma, per il tramite degli OMP, alla direzione regionale dell'agricoltura - Servizio delle produzioni vegetali.

3. Tali domande potranno essere presentate individualmente o collettivamente tramite gli organismi associativi (cantine sociali cooperative e consorzi DOC). Le domande devono riportare l'ubicazione del vigneto (comune, foglio, mappale), la sua superficie, l'età, le varietà coltivate, il numero dei ceppi coltivati e quello dei ceppi affetti da GY suddiviso per varietà.

4. Gli OMP procederanno ad una preventiva verifica aziendale per tutte le domande che denunciano una presenza di viti con sintomi di GY superiore a 100 per azienda oppure con percentuale di sintomatologia superiore al 25%. Nel caso di vigneti che manifestano un'incidenza inferiore ai predetti limiti la verifica riguarderà un campione di almeno il 10% delle domande presentate. La verifica dell'avvenuto estirpo delle viti sintomatiche riguarderà un campione pari ad almeno il 20% delle domande presentate nel primo caso e del 10% nel secondo caso.

5. Il servizio delle produzioni vegetali della direzione regionale dell'agricoltura, sulla base dell'istruttoria e dell'esito dei controlli finali degli OMP, liquiderà gli importi dovuti ai richiedenti singoli o alle loro associazioni, queste ultime provvederanno a trasferire quanto di competenza ai singoli associati e ne otterranno quietanza.

6. Non è concesso il contributo a fronte di domande per le quali il contributo concedibile è inferiore a L. 150.000

Art. 8.

Priorità

1. Nel caso in cui la spesa necessaria per soddisfare tutte le situazioni rappresentate, superi l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, sarà data priorità a quelle che manifestano una maggiore percentuale di viti sintomatiche rispetto al numero complessivo di viti aziendale.

Art. 9.

Disposizioni transitorie

1. Per effetto dei controlli e delle ispezioni già effettuate, l'intero territorio dei comuni di Sacile, Caneva, Fontanafredda, Brugner, Porcia e Prata di Pordenone viene considerato «focolaio» ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 31 maggio 2000.

2. Avendo l'OMP di Pordenone effettuato nel corso del 2000 ispezioni sistematiche nei vigneti compresi nel focolaio, con le finalità di individuare e marcare tutti i ceppi di vite che presentano sintomi di GY, per tali vigneti si prescinde dalla verifica preventiva di cui all'art 7, comma 4.

3. Il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 7, a compensazione dei danni provocati ai viticoltori dall'applicazione delle misure adottate per il controllo ed eradicazione della flavescenza dorata della vite nel corso del 2000, viene fissato in 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ANTONIONE

01R0454

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° marzo 2001, n. 057/Pres.

Regolamento applicativo della sottomisura s1 - Interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica dell'ambiente montano (asse 2, misura s, del piano di sviluppo rurale per gli anni 2000-2006). Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 28 marzo 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visti:

il regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti»;

il regolamento (CE) n. 1750/1999 della commissione del 23 luglio 1999, recante «Disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)»;

la decisione della commissione delle Comunità europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione concernente il «Piano di sviluppo rurale» per gli anni 2000-2006 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

attno che ai sensi di quanto previsto dal suindicato piano di sviluppo rurale le misure di competenza del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna sono attuate mediante l'emanazione di appositi provvedimenti di applicazione delle misure medesime;

Ritenuto di dover provvedere a dettare le disposizioni applicative per l'attuazione degli interventi di cui alla sottomisura s1 - Interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica dell'ambiente montano (asse 2, misura s del piano di sviluppo rurale per gli anni 2000-2006) - adottando apposito regolamento applicativo nel testo che si allega al presente provvedimento;

Sentito il comitato dipartimentale per gli affari istituzionali che si è espresso favorevolmente nella seduta del 27 febbraio 2001;

Visto lo statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 579 del 27 febbraio 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento applicativo della sottomisura s1 - Interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica dell'ambiente montano - di cui all'asse 2, misura s del piano di sviluppo rurale per gli anni 2000-2006» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 1° marzo 2001

ANTONIONE

Registrato alla corte dei conti di Udine il 22 marzo 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 9

Regolamento applicativo della sottomisura s1 - Interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica dell'ambiente montano (asse 2, misura s del piano di sviluppo rurale per gli anni 2000-2006).

Art. 1.

F i n a l i t à

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione della sottomisura s1 - Interventi per la valorizzazione e la fruizione turistica dell'ambiente montano di cui al piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito: P.S.R.) approvato con la decisione della Commissione europea n. C(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000.

Art. 2.

Interventi ammessi a finanziamento

1. Sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi:

a) interventi di riqualificazione e/o ripristino del territorio montano a livello comunale o intercomunale al fine di migliorarne la fruibilità e la qualità paesaggistica;

b) creazione, ripristino o adeguamento di itinerari, percorsi attrezzati e reti sentieristiche, e realizzazione di piccoli manufatti in funzione della fruizione turistica;

c) piccoli interventi di ripristino ambientale (sistemazione di manufatti, sistemazione di aree pubbliche, cura di superfici di prevalente interesse ambientale e turistico).

2. Gli interventi di cui di cui al comma 1 devono essere realizzati nei territori compresi nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva CEE n. 273/1975, elencati nelle «Indicazioni preliminari» del P.S.R.

Art. 3.

B e n e f i c i a r i

1. Possono presentare domanda di finanziamento:

a) comunità montane e comuni siti nel territorio di cui alla direttiva (CEE) 273/75, anche in associazione tra loro nelle forme previste dalla normativa vigente;

b) consorzi fra privati, aventi sede nel territorio di cui alla direttiva (CEE) 273/75.

2. I richiedenti devono possedere i requisiti previsti dal presente provvedimento al momento della presentazione della domanda.

Art. 4.

Tipi di aiuto e intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti sono disposti nella forma di contributo in conto capitale ed erogati dall'organismo pagatore definito all'art. 12, comma 2, del presente regolamento.

2. Per gli enti pubblici l'aiuto è pari al 95% della spesa ammissibile e per i soggetti privati è pari all'80% della spesa ammissibile.

3. L'ammontare complessivo del contributo concesso non può superare 300 milioni di lire.

Art. 5.

Modalità per la presentazione della domanda

1. La domanda per l'accesso ai contributi, in carta semplice, indirizzata alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, deve essere formulata utilizzando gli appositi modelli resi disponibili dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e compilando tutte le loro parti.

2. La domanda deve essere sottoscritta in presenza dell'incaricato al ricevimento. La sottoscrizione della domanda può avvenire anche non in presenza dell'incaricato, allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive.

3. La domanda è corredata della documentazione di cui agli articoli 6 e 7 e contiene le seguenti dichiarazioni da parte del richiedente:

a) di non avere già ricevuto contributi comunitari, statali, regionali o di altri enti o istituzioni pubbliche per l'intervento;

b) che le superfici su cui verranno realizzati gli interventi non godono, relativamente all'anno di presentazione della domanda, di altri contributi comunitari, statali o regionali o di altri enti e istituzioni pubbliche;

c) di impegnarsi a ritirare tempestivamente la domanda qualora, successivamente alla data di presentazione della stessa, a fronte del medesimo intervento siano state concesse altre agevolazioni di qualsiasi natura da parte di enti o istituzioni pubbliche, ovvero a rinviare tempestivamente a tali agevolazioni;

d) di essere nella condizione giuridica di poter recuperare l'IVA relativa alle spese che verranno sostenute per l'effettuazione degli investimenti oggetto del contributo, ovvero di non poter recuperare l'I.V.A. suddetta e, pertanto, di chiederne il riconoscimento come spesa ammissibile ai sensi del comma 2 dell'art. 13.

4. La domanda deve essere consegnata a mano o per plico raccomandato semplice alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, via Cussignacco n. 38 - 33100 Udine.

Art. 6.

Documentazione allegata alla domanda

1. Gli enti pubblici allegano alla domanda, in copia conforme all'originale, la deliberazione dell'organo che autorizza il legale rappresentante a inoltrare la domanda. In caso l'ente pubblico agisca per delega da parte di comuni, alla domanda devono essere allegati, in copia conforme all'originale, anche gli atti di delega.

2. I soggetti privati allegano alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) copia dell'atto deliberativo dell'organo competente per statuto con il quale si approva il progetto e si autorizza il legale rappresentante a inoltrare domanda di contributo;

c) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. nella specifica sezione, se previsto dalla normativa vigente, completo di dicitura antimafia ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

3. Alla domanda sono altresì allegati:

a) il progetto d'intervento così come descritto all'art. 7;

b) il titolo di proprietà dei beni immobili interessati dagli investimenti (certificato catastale, atto notarile o contratto registrato), ovvero, nel caso di richiedenti che non siano proprietari, dichiarazione di consenso del proprietario.

Art. 7.

Qualità progettuale

1. Il progetto d'intervento riguardante le iniziative di cui all'art. 2 può essere definitivo o esecutivo e deve contenere:

a) descrizione tecnico-illustrativa delle opere e finalità dell'intervento con l'indicazione dell'eventuale collegamento con quanto previsto dalla misura m e dalla sottomisura s2 del P.S.R. o con altre iniziative già attivate e finalizzate al medesimo obiettivo;

b) la corografia da cui risulti l'ubicazione dell'intervento, con riferimento al contesto ambientale, comprese le infrastrutture viabilistiche; gli elaborati grafici in numero e scala adeguati ad essere compresi; l'estratto catastale e l'estratto del piano regolatore; carta tecnica regionale 1:10000; indicazione delle particelle catastali e degli ettari totali di superficie interessati dal progetto; computo metrico estimativo redatto sulla base del prezario aggiornato della C.C.I.A.A. di Udine, o, eventualmente, utilizzando prezzi aggiunti. Sono ammesse maggiorazioni di prezzo in relazione ai maggiori costi derivanti dall'ubicazione degli interventi in luoghi particolarmente disagiati, da documentare con apposita dichiarazione del progettista;

c) relazione tecnico-descrittiva delle opere da eseguire, che comprenda la descrizione dello stato fisico delle opere al momento di pre-inizio dei lavori; cronogramma (articolato al massimo su un triennio) che preveda una precisa ripartizione temporale dell'esecuzione dei lavori e della relativa spesa (avvio, stadi di avanzamento e ultimazione); piano finanziario dal quale risulti la quota oggetto di richiesta del contributo pubblico e le modalità di copertura della quota a carico del richiedente.

2. I progetti esecutivi devono essere corredati di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.

3. I progetti definitivi devono essere corredati di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia, o, in assenza, degli estremi di richiesta delle suddette.

4. Nel caso di interventi di recupero di strutture di carattere storico-architettonico, il progetto deve contenere la descrizione dettagliata degli elementi che permettono di constatare l'applicazione di corretti criteri di recupero e dell'impiego di materiali e tecniche costruttive tradizionali degli immobili. L'interesse storico-architettonico di tali immobili, ove esistente, è definito negli strumenti urbanistici comunali o, in assenza dei medesimi, dichiarato dal comune nell'ambito del quale è ubicato l'intervento.

Art. 8.

Risorse

1. Le domande sono finanziate con le risorse messe a disposizione con il P.S.R. per ognuno degli anni dal 2001 al 2006 relativamente alla misura s del medesimo, pari a 9 milioni di euro, fatte salve eventuali rimodulazioni del piano finanziario del P.S.R. o riprogrammazioni dello stesso.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite per il 40% a favore della sottomisura s1 e per il rimanente 60% a favore della sottomisura s2. Tale ripartizione può essere modificata se, a seguito dell'approvazione delle graduatorie delle due sottomisure, risultassero risorse non utilizzate.

Art. 9.

Istruttoria

1. Non sono ricevibili le domande:

a) presentate oltre i termini di cui all'art. 17 del presente regolamento;

b) prive di valida sottoscrizione.

2. Nel caso in cui vengano accertate le cause di non ricevibilità di cui al comma precedente, il servizio autonomo per lo sviluppo della montagna comunica con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al richiedente il rigetto della domanda e le relative motivazioni, restituendo la documentazione.

3. Non sono ammissibili le domande:

a) inoltrate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente regolamento;

b) incomplete dei documenti richiesti agli articoli 6 e 7 e degli eventuali allegati;

c) non rispondenti o in contrasto con la finalità della sottomisura s1 del P.S.R. e del presente regolamento ovvero che non superano positivamente la valutazione in fase di istruttoria per motivazioni di ordine tecnico ed economico-finanziario.

4. Nel caso in cui vengano accertate le cause di non ammissibilità di cui al comma precedente, il direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna adotta apposito provvedimento, di cui viene data comunicazione al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Il servizio autonomo per lo sviluppo della montagna può richiedere la rettifica dei soli errori materiali e di irregolarità formali, nonché integrazioni, precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria mediante richiesta scritta al richiedente, il quale deve dare risposta inderogabilmente entro quindici giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta, pena la non ammissibilità della domanda.

Art. 10.

Criteri di selezione e formazione della graduatoria delle domande

1. I progetti delle domande ammissibili sono selezionati con i seguenti criteri:

a) Cantierabilità:

Progetti esecutivi e definitivi muniti di tutte le autorizzazioni (immediatamente cantierabili)	Punti 15
---	----------

b) Ubicazione degli interventi:

Interventi realizzati nei territori di cui alle fasce di svantaggio A e B dell'elenco riportato alla misura e del P.S.R. (nel caso di progetti che si estendono su entrambe le fasce, si considera quella maggiormente interessata in termini di superficie o, se non applicabile detto parametro, in base ad altri parametri oggettivi adeguati al singolo progetto):	Fascia A - Punti 30
--	---------------------

	Fascia B - Punti 25
--	---------------------

Interventi realizzati nei comuni ricompresi nelle fasce di svantaggio A e B dell'elenco riportato alla misura e del P.S.R., con popolazione (dato Istat) non superiore a (nel caso di progetti che si estendono su entrambe le fasce, si considera quella maggiormente interessata in termini di superficie o, se non applicabile detto parametro, in base ad altri parametri oggettivi adeguati al singolo progetto):	2.000 abitanti - Punti 10
--	---------------------------

	5.000 abitanti - Punti 5
--	--------------------------

Interventi realizzati all'interno di parchi intercomunali in montagna già costituiti o interventi realizzati in comuni il cui territorio sia compreso almeno parzialmente in un parco o riserva naturale di cui alla legge regionale n. 42/1996	Punti 10
---	----------

c) Integrazione con altri interventi:

Interventi connessi con altre iniziative del P.S.R. ed in particolare con la misura m e con la sottomisura s2

Punti 5

d) Interesse storico-architettonico:

Interventi di recupero di strutture esistenti di interesse storico-architettonico.

Punti 5

2. I progetti, valutati ai sensi del comma 1, vengono inclusi in una graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, approvata con provvedimento del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. In caso di parità di punteggio si tiene conto prioritariamente della cantierabilità del progetto e, in caso di ulteriore parità, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

4. La graduatoria ha una validità massima di tre anni ed è relativa alle risorse delle annualità corrispondenti.

5. Qualora la somma dei contributi richiesti con le domande ammissibili sia inferiore alle risorse disponibili, non si dà luogo alla valutazione di cui al comma 1 e alla successiva graduatoria. L'elenco delle domande ammesse a contributo viene approvato con provvedimento del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 11.

Finanziamento delle domande

1. I contributi vengono assegnati con provvedimenti del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna secondo l'ordine di graduatoria delle domande, fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

2. I provvedimenti, comunicati ai beneficiari a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento, contengono tra l'altro:

a) la descrizione della spesa ammessa;

b) le modalità di erogazione del contributo;

c) il termine entro cui deve essere concluso l'intervento e presentata la documentazione per la rendicontazione finale;

d) la documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa;

e) prescrizioni e adempimenti a carico del beneficiario.

3. Il beneficiario, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento, fa pervenire al servizio autonomo per lo sviluppo della montagna una dichiarazione scritta di accettazione del contributo e di tutte le condizioni che esso comporta, pena l'esclusione dai benefici.

4. Per quanto riguarda le domande incluse in graduatoria non finanziate per esaurimento delle risorse, il servizio autonomo per lo sviluppo della montagna ne dà comunicazione ai richiedenti.

Art. 12.

Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avviene mediante:

a) anticipazione, in misura non superiore al 70% dell'importo totale, a richiesta del richiedente e previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore dell'organismo pagatore di cui al successivo comma 2;

b) acconti corrispondenti allo stato di avanzamento dell'intervento certificato dal direttore dei lavori e comprovato da idonei documenti di spesa regolarmente quietanzati;

c) saldo a conclusione dei lavori.

2. Il pagamento del contributo ai beneficiari verrà effettuato dall'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), organismo pagatore per il P.S.R., sulla base dei dati comunicati dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

Art. 13.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1.

2. Tra le spese ammissibili sono tra l'altro comprese:

a) le spese tecniche fino ad un massimo del 12% del costo complessivo dell'investimento;

b) l'I.V.A. solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, e dal beneficiario non recuperabile.

3. Non sono ammesse le spese per acquisto di beni immobili.

4. Sono riconosciute ammissibili le spese effettuate a partire dalla data di presentazione della domanda di contributo ed entro la data di rendicontazione.

Art. 14.

Obblighi dei beneficiari

1. Il beneficiario ha l'obbligo di rispettare la finalità dell'intervento e di provvedere alla manutenzione ordinaria delle opere realizzate per un periodo di dieci anni dalla presentazione della rendicontazione.

2. I beneficiari devono presentare dichiarazione di inizio lavori entro 8 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al provvedimento di ammissione a contributo e completare i lavori entro 36 mesi dalla data suddetta.

3. I beneficiari devono utilizzare un sistema contabile distinto oppure una adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le transazioni che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte delle autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale, e conservare presso la sede legale, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del saldo finale, tutti i documenti giustificativi in originale.

4. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni finalizzate alla valutazione e al monitoraggio delle azioni realizzate, nonché a consentire ed agevolare gli accertamenti che saranno ritenuti opportuni.

Art. 15.

Varianti, proroghe, revoche

1. Eventuali varianti del progetto ammesso a finanziamento, approvate con provvedimento del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, devono essere tali da non alterare le finalità e la tipologia del medesimo.

2. Sono ammesse varianti in corso d'opera rispondenti a più idonee soluzioni tecniche ed economiche nei limiti del 10% del costo complessivo dell'investimento, senza previa autorizzazione, fermo restando il limite massimo di contributo approvato. In caso di minore spesa, il contributo viene proporzionalmente ridotto.

3. I termini di scadenza per l'esecuzione delle iniziative non sono prorogabili, fatte salve le cause di forza maggiore di cui all'art. 30 del regolamento (CE) n. 1750/1999 del 23 luglio 1999 e, in caso di imprevisti, valutata la disponibilità effettiva delle risorse necessarie per concludere positivamente l'intervento contributivo alla luce delle nuove scadenze.

4. In caso di mancata o parziale realizzazione dell'intervento e di mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi derivanti dall'accettazione del contributo, si procede alla revoca del contributo medesimo ed al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Il recupero coattivo delle somme è di competenza dell'organismo pagatore.

Art. 16.

Controlli e sanzioni

1. I controlli si articolano in controlli amministrativi e controlli sul posto e sono effettuati in conformità a quanto stabilito dalla sezione 6 del capo III del regolamento (CE) n. 1750/1999 e dal capo IV del titolo IV del P.S.R. Ogni erogazione di contributo (anticipazione, stati di avanzamento e saldo) avviene dopo l'effettuazione di sopralluogo.

2. Fatto salvo l'eventuale rilievo penale assunto dal comportamento del beneficiario, si applicano le sanzioni richiamate dalla sezione 6 del capo III del regolamento (CE) n. 1750/1999 e dal capo IV del titolo IV del P.S.R., nonché le sanzioni previste dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

Art. 17.

Norme transitorie e termine per la presentazione della domanda

1. Per gli anni 2001-2003, il termine entro il quale devono essere presentate le domande è di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La riapertura di nuovi termini per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ANTONIONE

01R0326

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
1° marzo 2001, n. 058/Pres.

Regolamento applicativo della sottomisura s2 - Rinnovamento e miglioramento delle strutture e valorizzazione del patrimonio edificato a fini turistici (asse 2, misura s del piano di sviluppo rurale per gli anni 2000-2006). Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 28 marzo 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visti:

il regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, recante «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.A.O.G.) e che modifica ed abroga taluni regolamenti»;

il regolamento (CE) n. 1750/1999 della commissione del 23 luglio 1999, recante «Disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.A.O.G.)»;

la decisione della commissione delle comunità europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 con la quale viene approvato il documento di programmazione concernente il «Piano di sviluppo rurale» per gli anni 2000-2006 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Atteso che ai sensi di quanto previsto dal suindicato piano di sviluppo rurale le misure di competenza del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna sono attuate mediante l'emanazione di appositi provvedimenti di applicazione delle misure medesime;

Ritenuto di dover provvedere a dettare le disposizioni applicative per l'attuazione degli interventi di cui alla sottomisura s2 - Rinnovamento e miglioramento delle strutture e valorizzazione del patrimonio edificato a fini turistici (asse 2, misura s del piano di sviluppo rurale per gli anni 2000-2006) - adottando apposito regolamento applicativo nel testo che si allega al presente provvedimento;

Sentito il comitato dipartimentale per gli affari istituzionali che si è espresso favorevolmente nella seduta del 27 febbraio 2001;

Visto lo statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 581 del 27 febbraio 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento applicativo della sottomisura s2 - Rinnovamento e miglioramento delle strutture e valorizzazione del patrimonio edificato a fini turistici - di cui all'asse 2, misura s del piano di sviluppo rurale per gli anni 2000-2006», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 1° marzo 2001

ANTONIONE

Registrato alla corte dei conti di Udine il 22 marzo 2001

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 10

Regolamento applicativo della sottomisura s2 - Rinnovamento e miglioramento delle strutture e valorizzazione del patrimonio edificato a fini turistici (asse 2, misura s del Piano di sviluppo rurale per gli anni 2000-2006).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione della sottomisura s2 - Rinnovamento e miglioramento delle strutture e valorizzazione del patrimonio edificato a fini turistici di cui al piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito: P.S.R.) approvato con la decisione della Commissione europea n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000.

Art. 2.

Interventi ammessi a finanziamento

1. Sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi:

a) interventi di recupero del patrimonio edilizio ai fini della ricettività turistica;

b) interventi di recupero di edifici da destinare ad attività culturali, ricreative, di animazione turistica, e di presentazione e offerta delle opportunità del territorio locale;

c) interventi di ripristino e valorizzazione di manufatti rurali di interesse storico e/o culturale, che si prestano ad una valorizzazione turistica del contesto in cui sono inseriti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati nei territori compresi nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva C.E.E. n. 273/1975, elencati nelle «Indicazioni preliminari» del P.S.R.

3. Le attività cui è finalizzato l'intervento di cui al comma 1, lettera a), non possono essere gestite in forma imprenditoriale, ai sensi della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17.

4. Gli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), non devono dare luogo ad attività aventi scopo di lucro. Eventuali introiti dovranno essere destinati al mantenimento ed al miglioramento dell'offerta turistica e culturale connessa con il bene oggetto del contributo.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono presentare domanda di finanziamento:

a) comunità montane e comuni siti nel territorio di cui alla direttiva C.E.E. n. 273/1975, anche in associazione tra loro nelle forme previste dalla legge;

b) altri soggetti pubblici e privati proprietari dei beni immobili oggetto degli interventi, anche in forma associata.

2. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici devono indicare, nella domanda, il soggetto che gestisce le attività utilizzando le strutture di cui all'art. 2, ovvero le modalità attraverso le quali intende garantire la gestione delle medesime. In quest'ultimo caso, al momento della richiesta del saldo del contributo, i suddetti enti sono tenuti a presentare la documentazione attestante l'individuazione del gestore, pena la revoca del contributo.

3. I soggetti privati devono provvedere direttamente alla gestione delle strutture di cui all'art. 2.

4. I requisiti previsti dal presente provvedimento devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, fatta eccezione per il titolo di proprietà dei beni immobili, richiesto al momento dell'erogazione del contributo.

Art. 4.

Tipi di aiuto e intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti sono disposti nella forma di contributo in conto capitale ed erogati dall'organismo pagatore, definito all'art. 12, comma 2, del presente regolamento.

2. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ai fini della ricettività turistica, attività generatrice di entrate, effettuati sia da enti pubblici che da privati, il contributo è pari al 50% della spesa ammissibile.

3. Per il recupero di edifici da destinare ad attività culturali, ricreative e di animazione turistica e per gli interventi di ripristino di manufatti di interesse storico-culturale, che non presuppongono attività economica e non generano entrate, il contributo è del 95% della spesa ammissibile per gli enti pubblici e del 70% della spesa ammissibile per i soggetti privati.

4. Per i beneficiari privati l'ammontare dell'aiuto è quello previsto dal regime «*de minimis*» ai sensi del regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001.

5. Per i beneficiari pubblici l'ammontare complessivo del contributo concesso non può superare 500 milioni di lire.

Art. 5.

Modalità per la presentazione della domanda

1. La domanda per l'accesso ai contributi, in carta semplice, indirizzata alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, deve essere formulata utilizzando gli appositi modelli resi disponibili dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna e compilando tutte le loro parti.

2. La domanda deve essere sottoscritta in presenza dell'incaricato al ricevimento. La sottoscrizione della domanda può avvenire anche non in presenza dell'incaricato, allegando copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive.

3. La domanda è corredata della documentazione di cui agli articoli 6 e 7 e contiene le seguenti dichiarazioni da parte del richiedente:

a) di non avere già ricevuto contributi comunitari, statali, regionali o di altri enti o istituzioni pubbliche per l'intervento;

b) ai fini dell'applicazione del regime «*de minimis*», di avere o non avere percepito nel triennio precedente contributi a titolo di aiuto «*de minimis*», indicando in caso affermativo gli importi e la data di concessione dei medesimi;

c) di impegnarsi a rispettare le condizioni di cui all'art. 2, commi 3 e 4 del presente regolamento;

d) di impegnarsi a ritirare tempestivamente la domanda qualora, successivamente alla data di presentazione della stessa, a fronte del medesimo intervento siano state concesse altre agevolazioni di qualsiasi natura da parte di enti o istituzioni pubbliche, ovvero a rinunciare tempestivamente a tali agevolazioni;

e) di essere nella condizione giuridica di poter recuperare l'I.V.A. relativa alle spese che verranno sostenute per l'effettuazione degli investimenti oggetto del contributo, ovvero di non poter recuperare l'I.V.A. suddetta e, pertanto, di chiederne il riconoscimento come spesa ammissibile ai sensi del comma 2 dell'art. 13.

4. La domanda deve essere consegnata a mano o per plico raccomandato semplice alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, via Cussignacco n. 38 - 33100 Udine.

Art. 6.

Documentazione allegata alla domanda

1. Gli enti pubblici allegano alla domanda, in copia conforme all'originale, la deliberazione dell'organo che autorizza il legale rappresentante a inoltrare la domanda. In caso l'ente pubblico agisca per delega da parte di comuni, alla domanda devono essere allegati, in copia conforme all'originale, anche gli atti di delega.

2. I soggetti privati associati allegano alla domanda, sottoscritta dal legale rappresentante:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) copia dell'atto deliberativo dell'organo competente per statuto con il quale si approva il progetto e si autorizza il legale rappresentante a inoltrare domanda di contributo;

c) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. nella specifica sezione, se previsto dalla normativa vigente, completo di dicitura antimafia ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

3. Alla domanda sono altresì allegati:

a) il progetto d'intervento così come descritto all'art. 7;

b) il titolo di proprietà dei beni immobili interessati dagli investimenti (certificato catastale, atto notarile o contratto registrato);

c) preventivi di spesa per l'acquisto di attrezzature, anche informatiche (hardware e software), e di arredi;

d) nel caso di interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), dichiarazione relativa alla modalità di gestione della struttura ricetti va, scelta tra le tipologie previste dalla legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, per la ricettività extra-alberghiera.

Art. 7.

Qualità progettuale

1. Il progetto d'intervento riguardante le iniziative di cui all'art. 2, comma 1, può essere definitivo o esecutivo e deve contenere:

a) descrizione tecnico-illustrativa delle opere e finalità dell'intervento con l'indicazione dell'eventuale collegamento con quanto previsto dalla misura m e dalla sottomisura s1 del P.S.R. o con altre iniziative già attivate e finalizzate al medesimo obiettivo;

b) la corografia da cui risulti l'ubicazione dell'intervento, con riferimento al contesto ambientale, comprese le infrastrutture viabilistiche; gli elaborati grafici in numero e scala adeguati ad essere compresi; l'estratto catastale e l'estratto del piano regolatore; carta tecnica regionale 1:10000; computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzo aggiornato della C.C.I.A.A. di Udine, o, eventualmente, utilizzando prezzi aggiunti. Sono ammesse maggiorazioni di prezzo in relazione ai maggiori costi derivanti dall'ubicazione degli interventi in luoghi particolarmente disagiati, da documentare con apposita dichiarazione del progettista;

c) relazione tecnico-descrittiva delle opere da eseguire, che comprenda la descrizione dello stato fisico delle opere al momento di pre-inizio dei lavori; cronogramma (articolato al massimo su un triennio) che preveda una precisa ripartizione temporale dell'esecuzione dei lavori e della relativa spesa (avvio, stati di avanzamento e ultimazione); piano finanziario dal quale risulti la quota oggetto di richiesta del contributo pubblico e le modalità di copertura della quota a carico del richiedente;

d) previsione, estesa almeno ad un triennio, sullo sviluppo della gestione delle strutture di cui all'art. 2, comma 1. Per gli interventi di cui alla lettera a) del suddetto articolo, devono essere evidenziati il numero di posti letto creati, il numero delle presenze annuali previste, le entrate, le spese di gestione e l'eventuale impatto dell'iniziativa in termini occupazionali. Per gli interventi di cui alle lettere b) e c), devono essere indicati gli eventuali introiti derivanti dalle diverse attività, suddivisi per categorie omogenee, e i costi inerenti alla gestione delle attività, nonché l'impatto dell'iniziativa in termini occupazionali.

2. I progetti esecutivi devono essere corredati di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.

3. I progetti definitivi devono essere corredati di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia, o, in assenza, degli estremi di richiesta delle suddette.

4. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), relativi al recupero del patrimonio edilizio ai fini della ricettività turistica, il progetto d'intervento tiene conto dei requisiti previsti per le singole tipologie di ricettività extra-alberghiera dalla legge regionale 18 aprile 1997, n. 17.

5. Nel caso di interventi di recupero di strutture o fabbricati di carattere storico-architettonico, il progetto deve contenere la descrizione dettagliata degli elementi che permettono di constatare l'applicazione di corretti criteri di recupero e dell'impiego di materiali e tecniche costruttive tradizionali degli immobili. L'interesse storico-architettonico di tali immobili, ove esistente, è definito negli strumenti urbanistici comunali o, in assenza dei medesimi, dichiarato dal comune nell'ambito del quale è ubicato l'intervento.

Art. 8.

Risorse

1. Le domande sono finanziate con le risorse messe a disposizione con il P.S.R. per ognuno degli anni dal 2001 al 2006 relativamente alla misura s del medesimo, pari a 9 milioni di euro, fatte salve eventuali rimodulazioni del piano finanziario del P.S.R. o riprogrammazioni dello stesso.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite per il 40% a favore della sottomisura s1 e per il rimanente 60% a favore della sottomisura s2. Tale ripartizione può essere modificata se, a seguito dell'approvazione delle graduatorie delle due sottomisure, risultassero risorse non utilizzate.

Art. 9.

Istruttoria

1. Non sono ricevibili le domande:

a) presentate oltre i termini di cui all'art. 17 del presente regolamento;

b) prive di valida sottoscrizione.

2. Nel caso in cui vengano accertate le cause di non ricevibilità di cui al comma precedente, il servizio autonomo per lo sviluppo della montagna comunica con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al richiedente il rigetto della domanda e le relative motivazioni, restituendo la documentazione.

3. Non sono ammissibili le domande:

a) inoltrate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente regolamento;

b) incomplete dei documenti richiesti agli articoli 6 e 7 e degli eventuali allegati;

c) non rispondenti o in contrasto con la finalità della sottomisura s2 del P.S.R. e del presente regolamento ovvero che non superano positivamente la valutazione in fase di istruttoria per motivazioni di ordine tecnico ed economico-finanziario.

4. Nel caso in cui vengano accertate le cause di non ammissibilità di cui al comma precedente, il direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna adotta apposito provvedimento, di cui viene data comunicazione al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. Il servizio autonomo per lo sviluppo della montagna può richiedere la rettifica dei soli errori materiali e di irregolarità formali, nonché integrazioni, precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria mediante richiesta scritta al richiedente, il quale deve dare risposta inderogabilmente entro quindici giorni a partire dalla data di ricevimento della richiesta, pena la non ammissibilità della domanda.

Art. 10.

Criteri di selezione e formazione della graduatoria delle domande

1. I progetti delle domande ammissibili sono selezionati con i seguenti criteri:

a) Cantierabilità:

Progetti esecutivi e definitivi muniti di tutte le autorizzazioni (immediatamente cantierabili) Punti 15

b) Ubicazione degli interventi:

Interventi realizzati nei territori di cui alle fasce di svantaggio A e B dell'elenco riportato alla misura e del P.S.R. (nel caso di progetti che si estendono su entrambe le fasce, si considera quella maggiormente interessata in termini di superficie o, se non applicabile detto parametro, in base ad altri parametri oggettivi adeguati al singolo progetto): Fascia A - Punti 30

Fascia B - Punti 25

Interventi realizzati nei comuni ricompresi nelle fasce di svantaggio A e B dell'elenco riportato alla misura e del P.S.R., con popolazione (dato Istat) non superiore a (nel caso di progetti che si estendono su entrambe le fasce, si considera quella maggiormente interessata in termini di superficie o, se non applicabile detto parametro, in base ad altri parametri oggettivi adeguati al singolo progetto): 2.000 abitanti - Punti 10

5.000 abitanti - Punti 5

Interventi realizzati all'interno di parchi intercomunali in montagna già costituiti o interventi realizzati in comuni il cui territorio sia compreso almeno parzialmente in un parco o riserva naturale di cui alla legge regionale n. 42/1996 Punti 10

c) Integrazione con altri interventi:

Interventi connessi con altre iniziative del P.S.R. ed in particolare con la misura m e con la sottomisura s1 Punti 5

d) Interesse storico-architettonico:

Interventi di recupero di strutture esistenti di interesse storico-architettonico Punti 10

2. I progetti, valutati ai sensi del comma 1, vengono inclusi in una graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, approvata con provvedimento del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. In caso di parità di punteggio si tiene conto prioritariamente della cantierabilità del progetto e, in caso di ulteriore parità, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

4. La graduatoria ha una validità massima di tre anni ed è relativa alle risorse delle annualità corrispondenti.

5. Qualora la somma dei contributi richiesti con le domande ammissibili sia inferiore alle risorse disponibili, non si dà luogo alla valutazione di cui al comma 1 e alla successiva graduatoria. L'elenco delle domande ammesse a contributo viene approvato con provvedimento del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 11.

Finanziamento delle domande

1. I contributi vengono assegnati con provvedimenti del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna secondo l'ordine di graduatoria delle domande, fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

2. I provvedimenti, comunicati ai beneficiari a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento, contengono tra l'altro:

- a) la descrizione della spesa ammessa;
- b) le modalità di erogazione del contributo;
- c) il termine entro cui deve essere concluso l'intervento e presentata la documentazione per la rendicontazione finale;
- d) la documentazione necessaria per la rendicontazione della spesa;
- e) prescrizioni e adempimenti a carico del beneficiario.

3. Il beneficiario, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento, fa pervenire al servizio autonomo per lo sviluppo della montagna una dichiarazione scritta di accettazione del contributo e di tutte le condizioni che esso comporta, pena l'esclusione dai benefici.

4. Per quanto riguarda le domande incluse in graduatoria non finanziate per esaurimento delle risorse, il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna ne dà comunicazione ai richiedenti.

Art. 12.

Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avviene mediante:

- a) anticipazione, in misura non superiore al 70% dell'importo totale, a richiesta del richiedente e previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa a favore dell'organismo pagatore di cui al successivo comma 2;
- b) acconti corrispondenti allo stato di avanzamento dell'intervento certificato dal direttore dei lavori e comprovato da idonei documenti di spesa regolarmente quietanzati;
- c) saldo a conclusione dei lavori.

2. Il pagamento del contributo ai beneficiari verrà effettuato dall'agenzia per le erogazioni in agricoltura (A.G.E.A.), organismo pagatore per il P.S.R., sulla base dei dati comunicati dal servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.

Art. 13.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1.

2. Tra le spese ammissibili sono tra l'altro comprese:

a) le spese per l'acquisto di attrezzature, anche informatiche (hardware e software), nonché arredi per l'allestimento delle strutture di cui all'art. 2, comma 1, nella misura non superiore al 30% del costo complessivo dell'investimento;

b) le spese per l'acquisto di materiale usato se:
il suo prezzo non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo;

le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti;

viene prodotta una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale, regionale, comunitario o di altri enti e istituzioni pubbliche;

c) le spese tecniche fino ad un massimo del 12% del costo complessivo dell'investimento;

d) l'I.V.A. solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, e dal beneficiario non recuperabile.

3. Non sono ammesse le spese per acquisto di beni immobili.

4. Sono riconosciute ammissibili le spese effettuate a partire dalla data di presentazione della domanda di contributo ed entro la data di rendicontazione.

Art. 14.

Obblighi dei beneficiari

1. Il beneficiario ha l'obbligo di rispettare la finalità dell'intervento e di assicurare la gestione e la manutenzione ordinaria delle opere realizzate per un periodo di dieci anni dalla presentazione della rendicontazione.

2. È fatta salva la possibilità di destinare l'immobile recuperato allo scopo di ricettività turistica anche ad uno degli altri usi contemplati dall'art. 2, comma 1, del presente regolamento.

3. Per quanto riguarda gli interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio ai fini della ricettività turistica, i beneficiari dovranno dichiarare, al momento della richiesta del saldo del contributo, di aver espletato tutti gli adempimenti previsti dalla legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, in relazione alla tipologia ricettiva scelta.

4. Nel caso di ristrutturazione di immobili la cui destinazione d'uso non è conforme al progetto, in sede di richiesta di erogazione del saldo il beneficiario deve produrre documentazione attestante l'avvenuta modificazione.

5. I beneficiari devono presentare dichiarazione di inizio lavori entro 8 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al provvedimento di ammissione a contributo e completare i lavori entro trentasei mesi dalla data suddetta.

6. I beneficiari devono utilizzare un sistema contabile distinto oppure una adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le transazioni che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese da parte delle autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale, e conservare presso la sede legale, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data del saldo finale, tutti i documenti giustificativi in originale.

7. I beni mobili oggetto di contributo devono essere facilmente identificabili attraverso l'apposizione di un'etichetta riportante il numero identificativo assegnato all'iniziativa e un elemento che permetta di attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con il bene (es. numero di serie, numero della fattura, ecc.).

8. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni finalizzate alla valutazione e al monitoraggio delle azioni realizzate, nonché a consentire ed agevolare gli accertamenti che saranno ritenuti opportuni.

Art. 15.

Varianti, proroghe, revoche

1. Eventuali varianti del progetto ammesso a finanziamento, approvate con provvedimento del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, devono essere tali da non alterare la finalità e la tipologia del medesimo.

2. Sono ammesse varianti in corso d'opera rispondenti a più idonee soluzioni tecniche ed economiche nei limiti del 10% del costo complessivo dell'investimento, senza previa autorizzazione, fermo restando il limite massimo di contributo approvato. In caso di minore spesa, il contributo viene proporzionalmente ridotto.

3. I termini di scadenza per l'esecuzione delle iniziative non sono prorogabili, fatte salve le cause di forza maggiore di cui all'art. 30 del regolamento (CE) 1750/1999 del 23 luglio 1999 e, in caso di imprevisti, valutata la disponibilità effettiva delle risorse necessarie per concludere positivamente l'intervento contributivo alla luce delle nuove scadenze.

4. In caso di mancata o parziale realizzazione dell'intervento e di mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi derivanti dall'accettazione del contributo, si procede alla revoca del contributo medesimo ed al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia. Il recupero coattivo delle somme è di competenza dell'organismo pagatore.

Art. 16.

Controlli e sanzioni

1. I controlli si articolano in controlli amministrativi e controlli sul posto e sono effettuati in conformità a quanto stabilito dalla sezione 6 del capo III del regolamento (CE) n. 1750/1999 e dal capo IV del titolo IV del P.S.R.. Ogni erogazione di contributo (anticipazione, stati di avanzamento e saldo) avviene dopo l'effettuazione di sopralluogo.

2. Fatto salvo l'eventuale rilievo penale assunto dal comportamento del beneficiario, si applicano le sanzioni richiamate dalla sezione 6 del capo III del regolamento (CE) n. 1750/1999 e dal capo IV del titolo IV del P.S.R., nonché le sanzioni previste dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898.

Art. 17.

Norme transitorie e termine per la presentazione della domanda

1. Per gli anni 2001-2003, il termine entro il quale devono essere presentate le domande è di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. La riapertura di nuovi termini per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del direttore del servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ANTONIONE

01R0327

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
13 marzo 2001, n. 069/Pres.

Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 28 marzo 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il regolamento (CE) 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare il titolo II, capo III, inerente la ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Visto il regolamento (CE) 1227/2000 della commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) 1493/1999;

Visto il regolamento (CE) 2729/2000 della commissione del 14 dicembre 2000, recante modalità di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo;

Considerato che il comma 4 dell'art. 11 del citato regolamento (CE) 1493/1999 limita l'applicazione del regime per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti alle sole regioni per le quali sia stato compilato l'inventario del potenziale produttivo, a norma dell'art. 16 dello stesso regolamento;

Viste le deliberazioni della giunta regionale n. 2025 dell'11 luglio 2000 e n. 2463 dell'8 agosto 2000 con le quali la Regione Friuli-Venezia Giulia ha provveduto ad elaborare l'inventario del potenziale produttivo nel settore viticolo regionale dal quale risulta che la superficie viticola regionale riferita al 31 agosto 1999 è pari ad ettari 19.497,75 di cui ettari 13.919,76 a V.Q.P.R.D. ed ettari 5.577,99 destinati ai vini da tavola (compresi i vini a I.G.T.);

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000 che stabilisce le norme di attuazione del regolamento (CE) del consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare l'art. 7, comma 1, il quale precisa che spetta alla Regione fissare le procedure e le disposizioni per la predisposizione, l'approvazione, la realizzazione ed il controllo della corretta esecuzione dei piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in conformità alla normativa comunitaria;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres., registrato alla corte dei conti il 21 dicembre 2000, registro n. 1, foglio n. 61, concernente il regolamento di attuazione delle procedure tecnico-amministrative in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo;

Vista la relazione del 28 dicembre 2000 con la quale il servizio produzioni vegetali della direzione regionale dell'agricoltura rappresenta la situazione della vitivinicoltura regionale in funzione della predisposizione del regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000;

Considerato che l'art. 7, comma 5, del citato decreto ministeriale dispone che qualora non sia la Regione a predisporre piani di ristrutturazione e riconversione spetti alla stessa individuare i soggetti e gli organismi autorizzati a presentare progetti di piani nonché tutte le altre indicazioni stabilite dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 1227/2000;

Vista la nota prot. n. 1078 del 14 febbraio 2001 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali comunica le osservazioni del comitato per la verifica di conformità dei piani regionali di ristrutturazione e riconversione dei vigneti al piano della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto di precisare che il regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione è riservato esclusivamente ai vini V.Q.P.R.D. e I.G.T.;

Ritenuto di stabilire che le domande di presentazione di progetti di piani di riconversione e ristrutturazione vanno inoltrate al servizio delle produzioni vegetali presso la direzione regionale dell'agricoltura che provvede, con decreto del direttore dello stesso servizio, alla formulazione della graduatoria delle domande istruite con parere favorevole di ammissibilità;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CE) n. 1227/2000 i progetti di piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono avere una validità non superiore a cinque anni;

Considerato che gli obiettivi principali dei progetti di piani di ristrutturazione e riconversione sono quelli di adeguare la produzione alle esigenze del mercato evitando un aumento del potenziale produttivo nonché di ridurre i costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti obsoleti, sia sotto l'aspetto economico che tecnico, con altri vigneti che consentano di ottenere materia prima di buona qualità a prezzi competitivi e remunerativi per il viticoltore, attraverso azioni volte ad incentivare la riconversione varietale, nonché il reimpianto dei vigneti con razionali forme di allevamento e sedi d'impianto che migliorino la qualità del prodotto e consentano la meccanizzazione delle principali operazioni colturali;

Ritenuto che, al fine di evitare aumenti del potenziale viticolo, la superficie vitata da ristrutturare e riconvertire sia correlata alle rese medie delle superfici che hanno originato il diritto di reimpianto e che, pertanto, dev'essere prevista una corrispondente diminuzione di superficie da vitare nei casi di aumento delle rese conseguito a seguito della ristrutturazione e riconversione;

Ritenuto di determinare forfettariamente l'importo del contributo concedibile per ogni ettaro di vigneto ristrutturato e riconvertito in misura tale che detto importo sia comunque inferiore al 50% del costo dell'impianto e del mancato reddito;

Ritenuto di stabilire che l'importo del contributo concedibile per la ristrutturazione e riconversione di un ettaro di vigneto situato in zona pianeggiante sia pari a L. 13.000.000, elevabile a L. 15.000.000 per i vigneti situati in zona collinare o carsica. L'entità del contributo concedibile per ciascun ettaro di vigneto sovrainnestato è, in ogni caso, pari a L. 5.000.000;

Ritenuto di precisare che per i reimpianti realizzati prima dell'estirpo di una equivalente superficie vitata il contributo per ettaro è ridotto di L. 1.000.000;

Ritenuto di precisare che, per i reimpianti realizzati con diritti in portafoglio derivanti da estirpi effettuati da un'altra azienda situata nel territorio regionale, il contributo per ettaro è ridotto di L. 2.000.000;

Ritenuto di precisare che, per i reimpianti realizzati utilizzando diritti in portafoglio derivanti da estirpi effettuati nella propria azienda oppure acquistati da un'altra azienda avente sede nel territorio regionale, il contributo per ettaro è ridotto di L. 1.000.000 in quanto, nel caso di specie, l'azienda non subisce perdite di reddito in conseguenza dei lavori di ristrutturazione e riconversione;

Ritenuto altresì di precisare che i reimpianti realizzati con diritti in portafoglio acquistati da un'altra azienda agricola, avente sede in territorio extraregionale, sono esclusi dal regime di sostegno previsto dal presente regolamento;

Ritenuto di precisare che per zone collinari si intendono quelle nelle quali l'acclività è tale che per la realizzazione del vigneto si rende necessaria - per agevolare le operazioni colturali - l'esecuzione di particolari sistemazioni quali: terrazzamenti, gradoni o ciglionamenti;

Vista la decisione della commissione UE del 25 luglio 2000 che fissa una ripartizione finanziaria indicativa per Stato membro per un determinato numero di ettari ai fini della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo;

Visto il decreto ministeriale n. 33638 del 2 novembre 2000 recante la ripartizione tra le regioni e le provincie autonome delle risorse finanziarie e relativi ettari oggetto del regime di ristrutturazione e riconversione di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999, attuato con regolamento (CE) n. 1227/2000;

Vista la nota prot. n. 1598 del 6 marzo 2001 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha comunicato che il comitato istituito ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4, del decreto ministeriale 27 luglio 2000, ha ritenuto conforme alla normativa comunitaria il citato regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Sentito il parere del comitato dipartimentale per le attività economiche e produttive che si è espresso favorevolmente nelle sedute del 27 febbraio 2001 e del 9 marzo 2001;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 567 del 27 febbraio 2001 come modificata con successiva deliberazione n. 685 del 9 marzo 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 13 marzo 2001

ANTONIONE

Registrato alla corte dei conti di Udine il 22 marzo 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 11

Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità applicative delle disposizioni comunitarie in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti definite al titolo II, capo III del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed al capo IV del regolamento (CE) n. 1227/2000.

2. Il regime di sostegno trova attuazione con l'approvazione e realizzazione di progetti di piani di ristrutturazione e riconversione, finalizzati ad adeguare la produzione alle esigenze della domanda, senza aumentare il potenziale produttivo.

Art. 2.

Linee guida per la predisposizione dei piani di ristrutturazione e riconversione

1. L'accesso al regime di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti è riservato alle aziende agricole che all'atto della presentazione della domanda posseggano almeno una delle seguenti condizioni:

a) vigneti da estirpare purché questi non siano ancora giunti al termine del loro ciclo di vita naturale;

b) diritti di reimpianto in portafoglio derivanti da precedenti estirpi effettuati nella medesima azienda oppure acquistati da un'altra azienda situata nel territorio regionale.

2. Il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite non è ammesso al presente regime di sostegno.

3. L'approvazione dei piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, è subordinata alla realizzazione di almeno una delle seguenti misure:

a) reimpianto realizzato con modalità volte a migliorare le tecniche di gestione del vigneto, soprattutto per quanto riguarda la meccanizzazione delle principali operazioni colturali, compresa la raccolta;

b) reimpianto del vigneto realizzato con sistemi di coltivazione che aumentano la densità dei ceppi per ettaro che in ogni caso non deve essere inferiore a 3000 ceppi ha abbinati ad una delle seguenti forme di allevamento: Gujot, Silvoz, Capuccina, Doppio capovolto, Cordone speronato;

c) reimpianto del vigneto collocato in terreni diversi, in quanto presentano una migliore attitudine alla coltivazione della vite per la produzione di vini di qualità;

d) riconversione varietale mediante reimpianto del vigneto;

e) riconversione varietale mediante sovrainnesto di viti già precedentemente innestate.

4. I piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti hanno una validità massima di cinque anni a decorrere dal 1° agosto 2000 e sono attuati per stralci annuali. I piani presentati nelle annate successive a quella di riferimento (2000-2001) devono conseguentemente realizzarsi in un arco di tempo inferiore.

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. Le domande per beneficiare del regime di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti possono essere presentate individualmente dal conduttore dell'azienda viticola oppure collettivamente tramite gli organismi associativi su delega dei singoli conduttori delle aziende interessate all'attuazione del piano di ristrutturazione e riconversione.

2. Gli organismi associativi autorizzati a presentare progetti di piano di ristrutturazione e riconversione sono:

a) consorzi di tutela vini D.O.C.;

b) cantine sociali;

c) organizzazioni professionali agricole.

3. Le domande devono pervenire - a pena di irricevibilità - al servizio delle produzioni vegetali presso la direzione regionale dell'agricoltura entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. Con la presentazione delle domande ogni singolo conduttore - sia nel caso di domanda individuale che collettiva - Si impegna a:

a) non modificare la destinazione delle opere sovvenzionate prima di dieci anni dalla data di collaudo delle stesse, ad eccezione degli abbattimenti connessi a causa di forza maggiore;

b) presentare entro i termini stabiliti dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 2000, la dichiarazione delle superfici vitate;

c) iscrivere nei rispettivi albi D.O.C. ed elenchi delle vigne a I.G.T. i vigneti realizzati.

Art. 4.

Requisiti dei conduttori

1. I conduttori dei vigneti all'atto della presentazione della domanda di ristrutturazione e riconversione, sia nel caso di domanda presentata individualmente che collettivamente, devono:

a) essere conduttori di azienda agricola, iscritti al registro delle imprese;

b) possedere una superficie vitata ovvero un diritto di reimpianto in portafoglio proveniente dalla precedente estirpazione di un'equivalente superficie vitata aziendale oppure acquistato da un'altra azienda situata nel territorio regionale.

2. Le superfici vitate devono essere in regola con le norme vigenti in materia di impianti e reimpianti.

3. I conduttori che presentano individualmente la domanda di sostegno al regime di ristrutturazione e riconversione devono possedere una superficie vitata non inferiore a 3 ettari nelle aree pianeggianti, 1 ettaro nelle aree collinari e 0,5 ettari nelle zone carsiche e l'intera provincia di Trieste.

4. Per ciascun conduttore, nel caso di domande presentate collettivamente, i suddetti limiti di superficie sono ridotti a 1 ettaro nelle aree pianeggianti, 0,5 nelle aree collinari e 0,2 nella zona carsica e nell'intera provincia di Trieste.

Art. 5.

Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda di ristrutturazione e riconversione vanno allegati:

a) il progetto di piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti nel quale oltre ad essere precisate la tipologia delle misure prescelte (riconversione varietale, diversa collocazione dell'impianto, miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti), va indicata la presunta data di inizio dei lavori e quella della loro conclusione. Per ciascuna delle annate di durata del piano vanno dichiarate le misure da eseguire in tale esercizio e la corrispondente superficie interessata. Nel progetto di piano deve essere specificato per ciascuna azienda agricola, anche nel caso di domande presentate collettivamente, e con riferimento alla data di presentazione della domanda:

1) estremi anagrafici e fiscali relativi al conduttore;

2) superficie aziendale totale;

3) superficie vitata;

4) diritti di reimpianto derivanti da precedenti estirpi effettuati in azienda;

5) diritti di reimpianto acquistati da un'altra azienda situata in territorio regionale;

6) diritti di reimpianto acquistati da un'altra azienda situata in territorio extraregionale;

7) diritti di nuovo impianto;

8) superficie vitata esistente da ristrutturare e riconvertire con l'indicazione degli estremi catastali e del nominativo del proprietario delle particelle catastali, del sesto d'impianto, del sistema di allevamento, delle varietà di vite impiegate e della resa di produzione media riferita ad un ettaro di superficie vitata. Nel caso di ristrutturazione e riconversione di superfici vitate derivanti da diritti in portafoglio, nonché quelli provenienti da acquisti effettuati in Regione, si farà riferimento alla resa media provinciale, riferita alla specifica tipologia del vigneto estirpato;

9) superficie vitata che si intende realizzare con il piano di ristrutturazione e riconversione, riferita a ciascuna annata di durata del piano, con l'indicazione degli estremi catastali e del nominativo del proprietario delle particelle catastali, del sesto d'impianto, della forma di allevamento e delle varietà di vite che si intendono utilizzare e della resa media di produzione per ettaro;

10) analisi dei costi medi unitari necessari alla ristrutturazione e riconversione dei propri vigneti;

b) la delega alla presentazione della domanda per la concessione dei contributi da parte dei singoli conduttori, in caso di domande presentate in forma collettiva;

c) la copia della dichiarazione di superficie vitata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 2000, ovvero autocertificazione con l'impegno a dichiarare il proprio potenziale viticolo entro i termini stabiliti dallo stesso decreto.

Art. 6.

Ulteriore documentazione da presentare

1. I richiedenti, le cui domande per la ristrutturazione e riconversione siano state istruite con parere favorevole di ammissibilità al regime di sostegno, dovranno presentare entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta la seguente documentazione riferita ad ogni singolo conduttore nel caso di domanda presentata collettivamente:

a) certificazioni attestanti gli estremi anagrafici e fiscali, ovvero corrispondenti dichiarazioni sostitutive;

b) visura catastale, o copia del foglio di possesso, ovvero atto equipollente relativo alle particelle sulle quali realizzare il vigneto previsto dal piano e copia della mappa catastale. Qualora il conduttore delle particelle non coincida con il proprietario è necessario produrre l'autorizzazione degli eventuali proprietari o comproprietari. In alternativa all'autorizzazione citata e nel solo caso di reimpianto da effettuarsi sulla medesima superficie catastale estirpata, il conduttore può presentare apposita dichiarazione sostitutiva;

c) planimetria del vigneto con l'indicazione del sesto d'impianto della forma di allevamento e delle varietà di vite utilizzate;

d) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, elenco dei soci, certificato di vigenza con l'indicazione dei legali rappresentanti e verbale relativo all'autorizzazione a presentare istanza contributiva qualora titolare dell'azienda sia una società regolarmente costituita.

Art. 7.

Limitazioni di superficie vitata ristrutturabile e riconvertibile

1. I progetti di piani presentati individualmente dai conduttori di superfici vitate devono:

a) riguardare una superficie minima da ristrutturare e riconvertire non inferiore ad ettari 3 nelle zone pianeggianti, ettari 1 nelle zone collinari, ettari 0,2 nelle zone carsiche e nell'intera provincia di Trieste;

b) riguardare una superficie massima non superiore ad ettari 50 nel periodo considerato di durata del piano di ristrutturazione e riconversione.

2. I progetti di piano presentati collettivamente devono:

a) comprendere una superficie minima da ristrutturare e riconvertire non inferiore a 20 ettari nelle zone pianeggianti, ettari 10 nelle zone collinari, ettari 2 nelle zone carsiche e nell'intera provincia di Trieste;

b) comprendere una superficie massima non superiore ad ettari 100 nel periodo considerato di durata del piano di ristrutturazione e riconversione.

3. In ogni caso la superficie vitata minima, risultante dalla ristrutturazione e riconversione, riferita a ciascuna annata di durata del piano, dove per «superficie vitata» s'intende la superficie contigua definita dall'art. 1, comma 6, del decreto ministeriale 26 luglio 2000, non può essere inferiore a ettari 0,5 nelle zone di pianura e di collina e di ettari 0,2 nella zona carsica e l'intera provincia di Trieste.

4. Il numero minimo di conduttori partecipanti al progetto di piano presentato collettivamente è pari a cinque.

Art. 8.

Criteri di priorità ed approvazione dei piani

1. In relazione alla vocazione viticola ed alle difficoltà ambientali del territorio, hanno priorità i piani realizzati nella zona carsica e nell'intera provincia di Trieste, quindi i piani realizzati in zona collinare ed infine quelli realizzati in zona pianeggiante.

2. Nell'ambito di ciascuna priorità territoriale, i piani presentati in forma collettiva hanno priorità su quelli presentati individualmente.

3. Fra i piani presentati in forma collettiva hanno priorità quelli che riguardano il maggior numero di ettari, quindi quelli che comprendono il maggior numero di conduttori ed infine quelli con il maggior numero di conduttori di età compresa fra i 18 ed i 40 anni.

4. Fra i piani presentati in forma individuale hanno priorità i piani presentati dai conduttori che hanno la minore età.

5. L'istruttoria dei piani presentati è affidata al servizio delle produzioni vegetali presso la direzione regionale dell'agricoltura.

6. Con successivo decreto del direttore del servizio delle produzioni vegetali, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, è approvata, nel limite delle risorse rese disponibili per la Regione nel periodo di validità del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei piani, la graduatoria dei richiedenti, formulata sulla base delle priorità e dell'anno di prevista esecuzione dei lavori. Nello stesso decreto è riportato l'elenco dei richiedenti che hanno presentato piani ritenuti non ammissibili con l'indicazione delle motivazioni che hanno comportato la non accoglibilità degli stessi.

7. I piani istruiti con parere favorevole, ma non finanziabili per mancanza di risorse finanziarie disponibili, concorrono alla successiva graduatoria previa domanda opportunamente integrata, da presentarsi entro il 30 aprile dell'annata seguente. Nel caso di un ulteriore inserimento in graduatoria in posizione non utile per beneficiare dei finanziamenti, il piano si considera definitivamente archiviato. Nella successiva annata il richiedente può comunque ripresentare un'analoga domanda e concorrere alle successive graduatorie.

Art. 9.

Regime finanziario

1. Per ogni ettaro ristrutturato e riconvertito è concesso un contributo in conto capitale di L. 13.000.000, nel caso di vigneti situati in zona pianeggiante, elevabile a L. 15.000.000 per i vigneti situati in zona collinare o carsica. L'entità del contributo concedibile per ciascun ettaro di vigneto sovrainnestato è pari a L. 5.000.000.

2. In caso di reimpianto realizzato utilizzando diritti in portafoglio, il contributo per ettaro è ridotto di due milioni.

3. In caso di reimpianto realizzato prima dell'estirpo di una equivalente superficie vitata il contributo per ettaro è ridotto di un milione.

4. La liquidazione del contributo è subordinata all'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori preventivati.

5. Il contributo può essere erogato anticipatamente alla conclusione dei lavori a condizione che:

a) il richiedente presenti una dichiarazione con la quale specifichi i lavori e gli ordinativi già eseguiti e quelli che rimangono da effettuare per il completamento dei lavori;

b) la richiesta sia subordinata alla presentazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa pari al 120% del contributo richiesto e secondo il modello che verrà successivamente comunicato dall'AGEA - agenzia per le erogazioni in agricoltura;

c) l'esecuzione dei lavori sia previsto avvenga entro 2 anni dall'erogazione dell'anticipo;

d) il beneficiario si impegni a restituire l'anticipo ricevuto, qualora si accerti in fase di collaudo che non tutte le misure di un'azienda, come previsto nel piano, sono state realizzate entro le scadenze fissate.

6. Per le modalità ed i tempi di erogazione dei contributi si fa riferimento alle disposizioni emanate dall'AGEA in quanto organismo pagatore.

Art. 10.

Domande di collaudo e controlli

1. A conclusione dei lavori di ristrutturazione e riconversione definitivi o riferiti a ciascuna annata di durata del piano, il richiedente presenta domanda di collaudo.

2. La direzione regionale dell'agricoltura, avvalendosi della collaborazione degli uffici periferici, svolge controlli di verifica in loco su tutte le aziende agricole interessate prima di liquidare il contributo spettante.

3. Le domande di collaudo devono pervenire al servizio delle produzioni vegetali presso la direzione regionale dell'agricoltura entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. La direzione regionale dell'agricoltura trasmette all'AGEA l'elenco dei soggetti beneficiari con l'indicazione del relativo importo di contributo spettante.

5. Qualora in fase di collaudo si accerti che non tutte le misure preventivate dalla singola azienda agricola sono state eseguite entro le scadenze stabilite dal piano relativamente a ciascun esercizio, il conduttore dell'azienda stessa è tenuto a rimborsare l'intero importo di contributo eventualmente ricevuto per i lavori eseguiti negli esercizi precedenti. Tuttavia, se oltre l'80% delle misure è stato realizzato entro le scadenze previste dal piano, l'importo da rimborsare è pari al doppio dell'importo del contributo supplementare che sarebbe stato accordato per il compimento di tutte le misure del piano.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Per la prima campagna viticola 2000-2001, il termine per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il termine per la presentazione delle domande relative a piani di ristrutturazione e riconversione, da realizzarsi a partire dalla campagna viticola 2001-2002 è fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Al fine di non subire riduzioni sulle assegnazioni future e di garantire ai richiedenti il completo utilizzo delle risorse disponibili sin dalla prima campagna di attuazione del regime di sostegno per la ristrutturazione e riconversione, per la campagna 2000-2001, sarà concesso il contributo esclusivamente ai progetti che prevedono l'inizio dei lavori dopo l'autorizzazione al regime di sostegno delle domande che hanno ottenuto il parere favorevole di ammissibilità di cui al precedente art. 6 e nel presupposto che sia presentata richiesta di erogazione anticipata in conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 5 e sia stata prodotta l'ulteriore documentazione da presentare, prevista dall'art. 6, nei termini prescritti dalla direzione regionale dell'agricoltura.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

ANTONIONE

01R0328

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 11 maggio 2001, n. 13.

Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 70 del 15 maggio 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito oggettivo di applicazione

1. La presente legge disciplina la materia delle opere e dei lavori pubblici di interesse regionale. Ai fini della presente legge per lavori pubblici di interesse regionale si intendono tutti quelli che si realizzano nel territorio della Regione Puglia, con o senza l'intervento finanziario della Regione, o che siano proposti al finanziamento statale e/o comunitario da piani regionali, con esclusione dei lavori pubblici, comunque realizzati, attinenti allo svolgimento di compiti e funzioni mantenuti allo Stato, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 2.

Funzioni regionali

1. La Regione esercita, in materia di opere e lavori pubblici, le funzioni relative a:

- a) programmazione, monitoraggio e controllo, ivi compresa la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva, relativamente ai lavori pubblici di interesse regionale così definiti dall'art. 1;
- b) progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici di competenza regionale nonché di lavori pubblici di competenza degli enti locali, su richiesta dei medesimi.

Art. 3.

Ambito soggettivo di applicazione

1. Le norme della presente legge si applicano ai soggetti di seguito elencati:

- a) comuni, province e comunità montane della Regione;
- b) aziende unità sanitarie locali operanti nel territorio regionale e aziende ospedaliere;
- c) consorzi tra soggetti di cui alle lettere a) e b) ovvero i consorzi degli enti di cui alla lettera a) con gli enti locali delle Regioni confinanti o con altri soggetti, anche privati;
- d) concessionari di lavori pubblici;
- e) organismi dotati di personalità giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità di interesse generale non avente carattere industriale e commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici. Fra i predetti organismi, in modo non esaustivo, sono compresi:
 - 1) autorità portuali;

2) aziende speciali, istituzioni e società di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché società per azioni a prevalente capitale privato di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

- 3) consorzi per opere idrauliche;
- 4) istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;
- 5) consorzi di bonifica;
- 6) enti di sviluppo o di irrigazione;
- 7) consorzi per le aree industriali;

f) soggetti privati relativamente ai lavori destinati a soddisfare un interesse generale per la cui realizzazione sia prevista una sovvenzione o un contributo in conto capitale o in conto interessi delle amministrazioni committenti, che complessivamente superi il 50 per cento dell'importo complessivo, e comunque gli appalti per i quali l'amministrazione committente eroghi una sovvenzione o un contributo superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP.

Art. 4.

Programma triennale

1. La giunta regionale adotta annualmente un programma previsionale triennale per i diversi settori delle opere pubbliche, con l'indicazione dei soggetti attuatori, sulla base di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei bisogni, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari.

2. Nel programma è data priorità alla manutenzione e al recupero del patrimonio pubblico, nonché al completamento di lavori già iniziati.

Art. 5.

Programma annuale

1. Per l'attuazione del piano previsionale triennale di cui all'art. 4 la giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione, adotta il programma annuale di finanziamento con riferimento alle risorse finanziarie disponibili, comprendente le opere da realizzare, i soggetti attuatori, i costi e i tempi di realizzazione.

2. Possono essere inseriti nel piano annuale solo gli interventi dotati di progettazione preliminare approvata, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi con la stima sommaria dei costi.

3. Ciascun intervento è sempre finanziato per intero. È tuttavia possibile il finanziamento di progetti per lotti purché, riferendosi a un progetto generale, siano dotati di una distinta funzionalità e prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli utenti.

4. Il piano annuale comprende, altresì, sempre con riferimento al piano triennale e alle risorse appositamente previste in bilancio, il prefinanziamento della progettazione di opere regionali e la contribuzione della Regione per il prefinanziamento della progettazione di quelle di competenza degli enti di cui all'art. 3, lettera a).

5. I fondi erogati a titolo di anticipazione per la progettazione sono comunque recuperati al momento del finanziamento dell'opera e vanno ad alimentare apposito capitolo di entrata previsto in bilancio.

Art. 6.

Responsabile del procedimento

1. I soggetti di cui all'art. 3 nominano, nell'ambito del proprio organico, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2. Per la definizione e l'esercizio delle funzioni del responsabile unico del procedimento si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa statale vigente.

Art. 7.

Catasto opere pubbliche

1. La Regione provvede, direttamente e avvalendosi delle province e dei comuni, alla raccolta e all'elaborazione dei dati relativi alle opere pubbliche e alle infrastrutture sociali e civili esistenti nel territorio regionale, al fine di:

- a) definire criteri e parametri unitari e omogenei di gestione e manutenzione delle stesse;
- b) determinare gli indici di fabbisogno cui raccordare le indicazioni del programma di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 8.

Osservatorio dei lavori pubblici

1. È istituito, presso l'assessorato regionale ai lavori pubblici, l'osservatorio regionale dei lavori pubblici. L'osservatorio opera mediante procedure informatiche in maniera coordinata con l'osservatorio nazionale.

2. La responsabilità dell'ufficio «Osservatorio regionale dei lavori pubblici» è affidata a un funzionario regionale appartenente alla qualifica dirigenziale, nominato dalla giunta regionale, che si avvale delle strutture e del personale dell'assessorato ai lavori pubblici.

3. L'osservatorio regionale dei lavori pubblici provvede:

a) alla raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le forme e gli esiti degli appalti e delle concessioni, le ditte aggiudicatrici e subappaltatrici, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, le perizie di variante, i tempi di esecuzione, i ritardi e le relative cause, la regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, INAIL e casse edili delle province di Puglia ed Edilcassa di Puglia;

b) alla formazione di archivi appositi da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.

4. Gli enti e i soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a fornire all'osservatorio i dati dallo stesso richiesti per la realizzazione dei suoi obiettivi entro i termini e nei modi previsti dalla normativa nazionale. La mancata osservanza di quanto innanzi comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale.

5. Fenomeni particolari di inosservanza della normativa o di applicazione distorta sono segnalati ai competenti organismi statali.

Art. 9.

Spese ammissibili a finanziamento

1. Le spese ammissibili a finanziamento regionale sono quelle elencate nell'art. 17 del decreto del presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2. Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione delle opere sono a totale carico degli enti e soggetti appaltanti.

Art. 10.

Interventi in gestione diretta della Regione

1. Per gli interventi di competenza diretta della Regione, come individuati dalla legge regionale 30 novembre 2000, n. 20, la giunta regionale individua le strutture interne all'organizzazione regionale che devono provvedere alla loro realizzazione.

2. Con deliberazione di giunta regionale è approvato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento regionale con cui sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo, con la determinazione della procedura di spesa e ogni fase di essa, con particolare riguardo all'assunzione degli impegni a carico del bilancio regionale.

Art. 11.

Organi consultivi

1. Il consiglio regionale dei lavori pubblici (CRLPPP) è organo della Regione istituito presso l'assessorato ai lavori pubblici della Regione Puglia.

2. Il CRLPPP è composto da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, che lo presiede;
- b) il dirigente coordinatore del settore regionale competente in materia di lavori pubblici;
- c) un numero di esperti non superiore a sette, competenti nelle materie di idraulica e opere marittime, impianti tecnologici, trasporti, ingegneria strutturale, geologia, architettura e beni culturali e architettonici, scienze agrarie e forestali;
- d) due esperti nella legislazione dei lavori pubblici;
- e) un esperto, da scegliersi fra cinque nominativi indicati dagli ordini professionali provinciali degli ingegneri;
- f) un esperto, da scegliersi fra cinque nominativi indicati dagli ordini professionali provinciali degli architetti;
- g) i dirigenti responsabili delle strutture tecniche provinciali del settore lavori pubblici;
- h) un dirigente del settore regionale competente nelle sotto specificate materie, designato dagli assessori competenti: territorio e urbanistica, trasporti, ambiente, sanità, istruzione, lavoro, assistenza, bilancio, agricoltura.

3. Quali componenti aggiunti, in funzione consultiva per le sole materie di competenza ed escluso, quindi, il diritto di voto, sono invitati a partecipare alle sedute del CRLPPP:

- a) il soprintendente regionale scolastico, o suo delegato;
- b) i soprintendenti per i beni ambientali e architettonici in Puglia, o loro delegati;
- c) il soprintendente archeologico per la Puglia, o suo delegato.

4. Le attività ausiliarie sono svolte dall'ufficio di segreteria affidato alla responsabilità di un funzionario regionale appartenente alla qualifica dirigenziale, nominato dalla giunta regionale. Esso svolge anche le funzioni di segretario del consiglio. In caso di assenza del presidente, il CRLPPP è presieduto dal dirigente del settore lavori pubblici.

5. Il CRLPPP è nominato dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di lavori pubblici.

6. Il CRLPPP dura in carica per il periodo di legislatura regionale nel corso della quale risulta costituito.

7. È applicabile ai componenti esterni del CRLPPP la disciplina delle cause di esclusione e di incompatibilità vigente per i consiglieri regionali.

8. La giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana delibera di determinazione delle modalità organizzative e di funzionamento del CRLPPP.

9. Il CRLPPP è competente a esprimere pareri relativi a:

- a) strumenti programmatori predisposti dai settori regionali riferiti ai lavori pubblici di competenza regionale;
- b) progetti di competenza diretta della Regione d'importo pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP e relative varianti se comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto;
- c) progetti di lavori pubblici relativi a opere di eccezionale rilevanza sotto il profilo tecnico nonché alle relative varianti comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto, qualora ricorrano giustificati motivi e su richiesta del responsabile del procedimento;
- d) controversie relative ai lavori pubblici, anche sussidiati, sorte con le imprese in corso d'opera ovvero in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali, proposte di accordo bonario ex art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni nonché proposte di risoluzione o di rescissione dei contratti;
- e) ogni altro oggetto previsto dalle disposizioni vigenti di legge o di regolamento ovvero che l'assessore ai lavori pubblici ritenga opportuno sottoporre alla valutazione del CRLPPP;

10. Il CRLPPP esprime, inoltre, pareri nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari, ovvero su richiesta degli uffici regionali interessati. Svolge altresì funzioni di assistenza nei confronti dei settori regionali preposti alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di procedure e interventi, anche mediante fissazione di appositi standard operativi.

11. Sono oggetto di parere delle strutture tecniche regionali periferiche competenti nei rispettivi territori provinciali in materia di lavori pubblici:

a) i progetti di opere pubbliche e lavori pubblici di competenza diretta della Regione d'importo inferiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP e relative varianti se comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto;

b) i progetti di lavori e opere pubbliche che non rientrano nelle competenze professionali del dirigente dell'ufficio tecnico dell'ente attuatore e relative varianti se comportanti un aumento superiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto.

12. I pareri di cui al comma 9, lettere b), c) e d) e al comma 11 sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta corredata della documentazione tecnica. Decorso il termine suddetto, il parere s'intende reso favorevolmente.

Art. 12.

Attività di progettazione, direzione lavori e accessorie

1. Le prestazioni relative alla progettazione, direzione dei lavori nonché a incarichi di natura tecnico-amministrativa di supporto al responsabile unico del procedimento e al dirigente competente per la redazione del programma triennale, per le opere pubbliche di cui alla presente legge, sono espletate dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti. In caso di carenza in organico di personale tecnico o di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori, ovvero di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, le prestazioni suddette possono essere affidate a liberi professionisti, società di professionisti o società di ingegneria, singoli o raggruppati temporaneamente secondo le modalità riportate al comma 2 e seguenti.

Qualora la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

2. Gli incarichi il cui importo stimato sia pari o superiore al controvalore in euro di 100 mila DSP sono affidati secondo le disposizioni di cui alle direttive 92/50/CEE e 97/52/CEE e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la compilazione dei bandi e la definizione delle modalità di gara, le amministrazioni si possono avvalere degli schemi riportati nel regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 554/1999.

3. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra il controvalore in euro di 40 mila e 100 mila DSP, le stazioni appaltanti devono procedere a dare adeguata pubblicità, che deve avvenire mediante la pubblicazione di apposito avviso riportante le prestazioni richieste, la categoria dei lavori con riferimento alle vigenti tariffe professionali, l'ammontare presunto dei compensi, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico. La pubblicazione dell'avviso deve avvenire quantomeno presso l'albo pretorio della stazione appaltante; inoltre, l'avviso deve essere inviato agli ordini professionali e alle associazioni di categoria interessati. Il termine per la presentazione delle candidature deve essere di almeno quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Le domande dei soggetti interessati all'affidamento dell'incarico devono essere corredate di appositi *curricula* professionali delle persone fisiche responsabili della prestazione, nei quali devono essere evidenziati i servizi analoghi a quelli dell'avviso svolti nell'ultimo decennio. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore al controvalore in euro di 40 mila DSP, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento diretto degli stessi ai soggetti di loro fiducia indicati al comma 1. In ogni caso, l'amministrazione effettua la scelta del soggetto cui affidare l'incarico con provvedimento motivato, rendendolo noto a tutti i concorrenti.

4. Per tutte le altre disposizioni inerenti le attività di cui al presente articolo si rimanda alle norme e ai regolamenti statali vigenti in materia.

5. A valere sull'apposito capitolo nell'«Obiettivo lavori pubblici» del bilancio regionale viene destinata annualmente una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla redazione dei progetti di tutti gli studi, piani e indagini necessari, nonché all'aggiornamento di progetti già esistenti degli interventi per i quali perdura l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.

6. La giunta regionale può concedere agli enti di cui all'art. 3 contributi in conto capitale per la progettazione ai vari livelli di opere pubbliche, a titolo di anticipazione sulle somme per spese generali. La concessione dell'anticipazione non costituisce titolo per l'ente beneficiario per l'ottenimento del finanziamento dell'opera. Con il provvedimento di finanziamento vengono fissati i modi e i termini per l'affidamento delle attività di progettazione, nonché i termini entro cui i progetti devono essere redatti e dotati dei pareri necessari. Il mancato rispetto di tali condizioni produce la revoca del finanziamento.

Art. 13.

Elenco regionale prezzi

1. Al fine di garantire un'uniforme, omogenea e congrua determinazione dei prezzi di tutti gli enti attuatori degli interventi, la giunta regionale approva annualmente l'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche.

2. Tale elenco, che riguarda beni e lavori afferenti ai settori delle opere pubbliche nelle loro varie fasi e le relative attrezzature impiantistiche, deve essere utilizzato per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi prezzi negli appalti di opere pubbliche. L'adozione di prezzi superiori deve essere adeguatamente motivata.

Art. 14.

Conferenza dei servizi

1. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari al fine della esecuzione degli interventi di cui alla presente legge, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi con le modalità stabilite dalla vigente normativa, legislativa e regolamentare, statale.

2. Ai fini della realizzazione di opere di competenza regionale, il dirigente regionale del settore lavori pubblici, per le finalità di cui al comma 1, su proposta del responsabile unico del procedimento, può convocare una conferenza di servizi. Sulla base delle risultanze di tale conferenza la conclusione con parere favorevole sul progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, fatte salve le procedure relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA).

3. Qualora il progetto costituisca variante agli strumenti urbanistici comunali o provinciali, l'approvazione del progetto costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico; entro quindici giorni dalla data del deposito della delibera presso la segreteria della Regione, l'ente interessato e chiunque possono presentare proprie osservazioni e/o opposizioni, anche ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. La delibera con cui la giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia definitivamente costituisce variante urbanistica.

Art. 15.

Dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza. Espropriazioni

1. Il dirigente del settore lavori pubblici esercita le funzioni comunque attribuite alla Regione in materia di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e di indifferibilità dei lavori, per tutte le opere di competenza regionale.

2. Il dirigente del settore lavori pubblici esercita altresì le funzioni amministrative in ordine ai procedimenti espropriativi, ivi comprese le occupazioni temporanee di urgenza, le determinazioni delle indennità, le retrocessioni e provvede ai relativi atti preparatori e successivi, per tutte le opere di competenza regionale.

3. Sono trasferite, per i lavori di rispettiva competenza, ai comuni, alle comunità montane, alle province, ai consorzi tra comuni o tra comuni e province le funzioni amministrative concernenti:

a) la dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità dei lavori;

b) l'occupazione temporanea d'urgenza e le relative attività previste dagli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

4. Sono altresì delegate alle comunità montane per i lavori localizzati nell'ambito territoriale delle comunità stesse e, per i restanti lavori, alle province le funzioni amministrative previste dal comma 3, lettere a) e b), preordinate alla realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici o da soggetti privati, interessanti il territorio di più comuni.

5. Nel caso di opere interessanti il territorio di più province o di opere pubbliche la cui esecuzione è di competenza della Regione, si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2.

6. I provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi previsti dal presente articolo sono adottati dai dirigenti dei rispettivi uffici competenti.

Art. 16.

Acquisizione delle aree

1. Le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge devono essere scelte nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o di quelli adottati e trasmessi alla Regione per l'approvazione, nonché dei vincoli e delle limitazioni di qualsiasi natura costituiti o comunque operanti a tutela del pubblico interesse.

2. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche ai sensi della presente legge, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

3. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.

4. Entro quindici giorni dal deposito della delibera di approvazione del progetto presso la segreteria comunale, chiunque può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni. La delibera con cui il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, si pronuncia definitivamente determina variante urbanistica senza necessità di controllo regionale.

5. Per le opere di edilizia scolastica e ospedaliera e per gli asili nido, la deliberazione di approvazione di cui ai commi 2 e 3 deve essere adottata previa dichiarazione di idoneità dell'area rilasciata da una commissione costituita da:

a) dirigente del comune interessato, o suo delegato, che la presiede;

b) dirigente dell'assessorato regionale ai lavori pubblici, o suo delegato;

c) dirigente dell'assessorato provinciale interessato, limitatamente alle opere di edilizia scolastica di competenza provinciale;

d) coordinatore medico della azienda unità sanitaria locale competente per territorio, o suo delegato.

I deliberati della commissione sono validi e sono subordinati ai risultati positivi derivanti dalla relazione geologica.

Art. 17.

Realizzazione delle opere

1. All'affidamento ed esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di cui alla presente legge si provvede con le modalità previste dalle norme statali, di legge e di regolamento, vigenti in materia.

2. L'affidamento dei lavori e di ogni opera di importi non superiori a euro 150 mila, la cui esecuzione offre possibilità di impiego da parte di imprese artigiane, deve avvenire mediante gara da esperirsi fra ditte artigiane iscritte all'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive integrazioni e modificazioni, per le attività riferite ai lavori e alle opere da appaltare.

Art. 18.

Trattativa privata

1. L'affidamento dei lavori a trattativa privata è ammesso solo nei casi previsti dalla normativa statale.

2. Nel caso di opere a rete, le somme rivenienti dal ribasso d'asta dell'impresa aggiudicataria possono essere impiegate, per un importo complessivo dei lavori non superiore al controvalore in euro di 300 mila DSP e per una sola volta, per l'estendimento della rete; le nuove opere possono essere affidate a trattativa privata alla stessa impresa aggiudicataria, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale, senza la formulazione di nuovi prezzi.

Art. 19.

Disciplina economica degli appalti e delle concessioni

1. Per tutte le opere e i lavori pubblici di cui alla presente legge si applicano le norme statali che disciplinano gli aspetti economici dei contratti di appalto e delle concessioni.

Art. 20.

Piani di sicurezza

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale procede al recepimento del regolamento nazionale in materia dei piani di sicurezza nei cantieri edili conformi alle direttive CEE e alla normativa nazionale.

Art. 21.

Collaudo delle opere

1. Per le opere e i lavori pubblici di cui alla presente legge deve essere effettuato il collaudo tecnico amministrativo, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in aggiunta alle verifiche e agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto.

2. Il collaudo tecnico amministrativo deve essere espletato secondo le modalità previste dalla normativa di legge e regolamentare nazionale.

3. Il conferimento degli incarichi di collaudo delle opere finanziate anche parzialmente dalla Regione di importo superiore a lire 3 miliardi è di competenza del dirigente del settore lavori pubblici dell'assessorato regionale con il rispetto del criterio della rotazione. Nel caso di opere fronteggiate con fondi propri di bilancio il collaudatore è nominato dalla stazione appaltante all'interno delle proprie strutture. Qualora venga accertata dal responsabile del procedimento carenza di organico per l'espletamento dell'attività di collaudo, l'incarico deve essere affidato dalla stazione appaltante a soggetti iscritti all'albo regionale dei collaudatori.

4. Per le operazioni di collaudo tecnico amministrativo vengono nominati da uno a tre componenti. Nel caso di interventi di notevole rilevanza tecnica o di importo superiore al controvalore in euro di 5 milioni DSP, al collaudo provvede apposita commissione composta da non più di tre componenti: di detta commissione può far parte un dirigente amministrativo della Regione Puglia, esperto in materia di lavori pubblici.

5. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo sono determinati ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all'organico della stazione appaltante vengono determinati ai sensi delle disposizioni regolamentari statali.

6. Nel caso di lavori di importo sino al controvalore in euro di 200 mila DSP il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore sino al controvalore in euro di 1 milione DSP è in facoltà del soggetto appaltante la sostituzione del certificato di regolare esecuzione con quello di collaudo. In tale ultimo caso dovrà provvedersi alla nomina del collaudatore ai sensi del comma 3.

Art. 22.

Albo regionale dei collaudatori

1. Ai fini del conferimento dell'incarico di collaudo è istituito l'albo regionale dei collaudatori.

2. All'albo possono essere iscritti, su domanda corredata di *curriculum* e di adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza professionale, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 3.

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo e quindi all'iscrizione all'albo, le lauree in ingegneria, architettura e, limitatamente a un solo componente della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l'abilitazione all'esercizio della professione, nonché, ad esclusione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

4. L'iscrizione all'albo regionale, nonché la cancellazione dallo stesso, viene disposta con decreto motivato dell'assessore regionale ai lavori pubblici.

5. Apposito regolamento, da emanarsi dalla giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le categorie di iscrizione e le modalità per la costituzione e la tenuta dell'albo da parte dell'assessorato regionale ai lavori pubblici.

Art. 23.

Riserve dell'impresa e definizione delle controversie

1. Per la disciplina delle riserve e la definizione delle controversie relative alle opere e lavori di cui alla presente legge si applicano i principi delle disposizioni statali in materia. Per le norme di dettaglio applicative di tali principi la giunta regionale adotta specifico regolamento.

2. Qualora, a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte dell'impresa sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera variasse in aumento rispetto all'importo contrattuale, l'impresa è tenuta alla costituzione di un deposito cauzionale a favore dell'amministrazione pari allo 0,5 per cento dell'importo del maggior costo presunto, a garanzia dei maggiori oneri per l'amministrazione per il collaudo dell'opera. Tale deposito deve essere effettuato in valuta presso la tesoreria dell'ente o polizza *fidejussoria* assicurativa o bancaria con riportata la causale entro quindici giorni dall'apposizione delle riserve. Decorso tale termine senza il deposito delle somme suddette, l'impresa decade dal diritto di far valere, in qualunque termine e modo, le riserve iscritte sui documenti contabili. Da tale deposito verrà detratta la somma corrisposta al collaudatore e il saldo verrà restituito all'impresa in uno con il saldo dei lavori.

Art. 24.

Rendiconto finale

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, entro sei mesi dalla data dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, rendono all'assessorato regionale ai lavori pubblici tutti gli atti riguardanti le spese sostenute per la realizzazione di ciascuna opera finanziata anche parzialmente dalla Regione.

2. Il dirigente del settore lavori pubblici provvede con proprio provvedimento alla omologazione delle spese sostenute alle quali commisura il finanziamento regionale concesso.

3. Non sono ammesse a contributo spese a qualsiasi titolo derivanti da ritardi ingiustificati nella esecuzione dei lavori e da comportamenti comunque in contrasto con norme di legge.

4. Il responsabile del procedimento è tenuto all'osservanza di quanto previsto dal comma 1.

Art. 25.

Rinvio alle norme statali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si rinvia alle norme statali vigenti in materia.

2. Nei capitolati speciali di appalto e nei disciplinari di appalto concorso devono essere esplicitamente richiamate le norme della presente legge.

Art. 26.

Finanza di progetto

1. La Regione Puglia favorisce il più ampio coinvolgimento nella realizzazione e nella gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità di soggetti pubblici o privati in relazione agli aspetti finanziari, progettuali, realizzativi e gestionali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 riguardano le opere pubbliche o di pubblica utilità atte a garantire redditività attraverso la remunerazione dei servizi dalle stesse derivanti da realizzarsi nel territorio della Puglia.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia, gli enti pubblici, compresi quelli economici, gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi, nonché gli altri organismi di diritto pubblico, situati sul territorio regionale, individuano le opere di cui al comma 2 in relazione alla funzionalità delle stesse al perseguimento degli obiettivi inseriti negli strumenti di programmazione, al fine del loro inserimento nel programma triennale previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

4. Qualora i soggetti promotori presentino ai soggetti di cui al comma 3 delle proposte relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità non previste nei programmi triennali, le amministrazioni possono inserirle negli stessi, successivamente a un'analisi relativa alla fattibilità tecnico-finanziaria, nonché sull'utilità pubblica che deriverebbe dalla loro realizzazione.

5. Le procedure per la presentazione e la valutazione delle proposte da parte dei soggetti promotori, nonché per l'affidamento della concessione, sono regolate dalla normativa nazionale.

Art. 27.

Abrogazioni - Norme transitorie - Delege

1. Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, nonché tutte le disposizioni regionali relative alla realizzazione di opere pubbliche risultanti in contrasto con quelle previste nella presente legge.

2. Restano ferme le disposizioni particolari per le zone sismiche e gli abitati da consolidare di cui al titolo XI della legge regionale n. 27/1985, ad eccezione dell'esercizio delle funzioni delegate ai comuni con l'art. 5, comma 2, lettere b) e c), della legge regionale n. 20/2000.

3. Le procedure in atto per le opere pubbliche in corso di esecuzione sono adeguate a quelle previste nella presente legge in tutti i casi in cui queste ultime non alterino i rapporti contrattuali in atto tra ente appaltante e impresa.

4. Il punto 4 dell'art. 4, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 20/2000 è così sostituito:

«4. L'istruttoria e il rilascio di autorizzazioni per gli elettrodotti con tensione pari o inferiore a 150 kv».

Art. 28.

Disposizioni finali

1. Alla presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi 4 e 5, della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni in quanto la stessa ha la finalità di adeguare la legislazione regionale ai principi desumibili dalla legge n. 109/1994 «Legge quadro in materia di lavori pubblici» e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 11 maggio 2001

FITTO

01R0625

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2001, n. 20.

Affidamento all'INPS dell'esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 101 del 26 ottobre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

È di competenza della Regione la funzione amministrativa di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili di cui all'art. 130 del decreto legislativo n. 112/1998.

La Regione, ai sensi dell'art. 80, comma 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si avvale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per lo svolgimento della funzione concessoria di cui al comma 2 dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 secondo uno schema di convenzione approvato dalla giunta regionale e formulato sulla base delle intese raggiunte sulla materia in sede di conferenza Stato-Regioni.

3. Nello schema di convenzione sono individuate le modalità di svolgimento delle attività, le sedi, le risorse finanziarie strumentali e organizzative di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, da trasferirsi alla sede regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nelle forme e secondo le modalità stabilite dai provvedimenti attuativi dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. È attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale anche la legittimazione passiva di cui al comma 3 dell'art. 130 del decreto legislativo n. 112/1998.

5. Per assicurare il rispetto dei diritti degli invalidi, ciechi e sordomuti, nei tempi e nelle procedure concessorie, già individuate dalla normativa in materia, viene istituito un organismo di coordinamento e verifica, nominato dal consiglio regionale e composto da tre dirigenti appartenenti al ruolo della giunta e/o del consiglio regionale, di cui uno con funzioni di coordinamento deve ricoprire o aver ricoperto la carica di dirigente generale, tre componenti in rappresentanza della assicurazioni di categoria e tre componenti in rappresentanza dei patronati, tutti scelti previa consultazione con gli organismi interessati.

Art. 2.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998 in materia di invalidi civili.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 19 ottobre 2001

CHIARAVALLOTI

01R0677

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2001, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 14.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 101 del 16 ottobre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 6 dell'art. 1-ter della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, è aggiunto il seguente comma 7:

«7. I componenti della giunta regionale che non sono consiglieri regionali devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 19 ottobre 2001

CHIARAVALLOTI

01R0678

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2001, n. 22.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 14.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 101 del 16 ottobre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1-*quarter*, comma 1, 2 interlinea, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, al penultimo rigo, le parole «3 punti» sono sostituite con le parole «4 punti».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 19 ottobre 2001

CHIARAVALLOTI

01R0679

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 23.

Modifica ed integrazioni alla legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 recante: «Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 102 del 31 ottobre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al capo IV, art. 17, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, l'espressione «trenta mesi» dopo le parole «per un periodo inferiore a cinque anni ma pari ad almeno» è sostituita dalla seguente «ventiquattro mesi».

Art. 2.

1. Al capo VI, art. 29, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, l'espressione «nella VI legislatura» dopo le parole «si applicano ai Consiglieri eletti per la prima volta» è sostituita dalla seguente «nella VII legislatura».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 29 ottobre 2001

CHIARAVALLOTI

01R0680

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 24.

Modifiche ed integrazioni all'art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 102 del 31 ottobre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 8, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, dopo le parole «Segreterie particolari» aggiungere le seguenti parole: «dette anche strutture speciali».

Art. 2.

1. Al primo rigo dell'art. 8, comma 3 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, dopo le parole «al segretario particolare» aggiungere le seguenti parole: «e al responsabile amministrativo», e dopo le parole «privato a termine» aggiungere le seguenti parole: «e vengono funzionalmente equiparati ai dirigenti se laureati».

Art. 3.

1. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, le parole dopo «contratto di diritto privato a termine» e fino alle parole «Regioni - enti locali» vengono abrogate e sostituite con le seguenti: «Il trattamento economico sarà commisurato a quello di dirigente se laureati (tabellare, indennità integrativa speciale e indennità di posizione pari alla più bassa tra quelle in godimento ai dirigenti della giunta regionale) e quello del livello D3 se diplomati. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo in godimento all'atto della nomina e quello complessivo in godimento rispettivamente ai dirigenti e ai funzionari della giunta regionale».

Art. 4.

1. All'art. 8, comma 4 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, dopo le parole «segreterie particolari» vengono aggiunte le seguenti parole: «senza conteggiare il responsabile amministrativo di cui al comma 3».

Art. 5.

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, aggiungere i seguenti commi 5 e 6:

«5. I componenti delle strutture speciali provenienti da altra pubblica amministrazione ovvero estranei ad essa, sono equiparati ai dipendenti regionali ai fini del trattamento di missione.

6. All'art. 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, viene aggiunto il seguente comma 9: «La giunta regionale è autorizzata a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati all'ufficio di gabinetto ed alle segreterie particolari».

Art. 6.

1. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 29 ottobre 2001

CHIARAVALLOTTI

01R0681

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 25.

Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 102 del 31 ottobre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, dopo le parole «in possesso della qualifica di dirigente» aggiungere le seguenti parole «ovvero di carriera direttiva purchè in possesso di diploma di laurea» e dopo le parole «estranei alla pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti parole, «purchè in possesso di diploma di laurea».

Art. 2.

1. Il comma 7-bis, dell'art. 10, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 8, così come introdotto dall'art. 1-bis, comma 5, dalla legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, viene abrogato e sostituito dal seguente: «L'ufficio di presidenza assegna alle strutture speciali, con le modalità previste dal precedente comma, un supporto costituito da due unità di personale di livello non superiore alla categoria DI. Le due unità assegnate alla struttura a norma del presente comma, possono essere entrambe estranee alla P.A.

Art. 3.

1. All'art. 10, comma 9 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 - così come integrato dall'art. 1-*quater*, comma 4 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14, - dopo le parole: «collaboratore-esperto» vengono aggiunte le, parole: «o di due collaboratori-esperti», e dopo le parole «ex VIII qualifica funzionale», vengono aggiunte le seguenti parole: «Qualora si scegliesse di utilizzare due collaboratori a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50% del trattamento economico previsto per il collaboratore, di cui all'art. 1-*quater*, comma 4 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14».

Art. 4.

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, viene aggiunto il seguente articolo 10-*bis*:

«Art. 10-*bis* — 1. Il personale, estraneo alla pubblica amministrazione, che all'entrata in vigore della presente legge si trova con rapporto di diritto privato, in essere in data antecedente a quella di approvazione della presente legge da parte del consiglio regionale, alle dipendenze delle strutture speciali dell'ufficio di presidenza, dell'ufficio di gabinetto, delle commissioni permanenti, delle commissioni speciali, della commissione ufficio del piano e del collegio dei revisori dei conti di cui agli articoli 19, 20 e 84 del regolamento interno, nonchè dei gruppi consiliari, può essere, previo concorso per titoli ed esami, assunto nella dotazione organica del consiglio regionale, ovvero nella struttura ausiliaria di cui al successivo art. 11-*bis*, in misura non superiore ad una unità per ciascuna struttura speciale.

2. La norma di cui al precedente comma è estesa al personale che abbia prestato attività per almeno quattro anni nelle ultime due legislature nella struttura speciale dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza fissa i termini e le modalità concorsuali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. Dopo l'art. 11, è aggiunto l'art. 11-*bis*:

«Art. 11-*bis* — 1. Al fine di rendere efficiente e funzionale la interazione tra gli organi istituzionali del consiglio regionale, i gruppi consiliari e le strutture speciali facenti capo al consiglio, è istituita una struttura ausiliaria di supporto permanente ai gruppi ed alle strutture speciali stesse.

2. Il personale sarà reclutato a mezzo concorso per titoli ed esami. In fase di prima applicazione, potranno partecipare al concorso coloro i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano in atto un rapporto di collaborazione contrattuale con uno dei gruppi consiliari instaurato in data antecedente a quella di approvazione della presente legge da parte del consiglio regionale. Avranno, altresì, titolo coloro i quali abbiano conseguito un'anzianità di almeno quattro anni di collaborazione nella precedente legislatura. In entrambi i casi i rapporti contrattuali dovranno essere comprovati dai versamenti dei relativi oneri contributivi, erariali e/o previdenziali.

3. L'ufficio di presidenza, con proprio atto deliberativo, stabilirà i tempi e le modalità concorsuali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il numero massimo dei vincitori, per ciascun gruppo, non potrà essere maggiore di una unità per i gruppi fino a quattro consiglieri, e di due unità per i gruppi composti da più di quattro consiglieri oltre quelli previsti nella tabella di assegnazione del presente comma. Successivamente l'ufficio di presidenza provvederà, nei termini previsti dalla legge regionale 5 aprile 1985, n. 15, e successive modificazioni, ad assegnare prioritariamente e proporzionalmente le unità lavorative ai gruppi consiliari, secondo la seguente tabella:

- a) gruppi fino a 2 (due) consiglieri: 1 (una) unità;
- b) gruppi fino a 4 (quattro) consiglieri: 2 (due) unità;
- e) gruppi oltre 4 (quattro) consiglieri: 3 (tre) unità.

4. L'eventuale ulteriore assegnazione di personale ai gruppi consiliari avverrà con la procedura prevista dall'art. 8 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 15, fino al raggiungimento del contingente numerico previsto dalla tabella di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1996, n. 23, come modificato dall'art. 1-*quater*, comma 5 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14.

5. Il personale della struttura ausiliaria che, una volta espletate le procedure di cui ai commi precedenti, dovesse risultare in eccedenza, sarà assegnato, dall'ufficio di presidenza alle strutture speciali del consiglio regionale, quale supporto funzionale alle stesse.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità esistenti sul capitolo 4, art. 270 del bilancio del consiglio regionale per l'esercizio corrente e per gli anni successivi sul capitolo corrispondente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 29 ottobre 2001

CHIARAVALLOTI

01R0682

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2001, n. 26.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, recante: «Norme sul riordino e sul funzionamento delle strutture speciali della Regione Calabria».

(Pubblicata nel suppl. straord. al *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria n. 102 del 31 ottobre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, viene aggiunto il seguente quarto comma:

«4. Gli uffici di gabinetto facenti capo al presidente del consiglio regionale e al presidente della giunta regionale sono a tutti gli effetti equiparati alle strutture speciali, rispettivamente del consiglio e della giunta, seguendone la disciplina, fatta eccezione per l'articolazione e la composizione numerica».

Art. 2.

All'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, viene aggiunto il seguente quinto comma:

«5. I consiglieri regionali non titolari di strutture speciali, si potranno avvalere di una struttura speciale la cui composizione numerica sarà pari al 50 per cento rispetto a quella dei presidenti dei gruppi consiliari e comunque non superiore a due unità».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 29 ottobre 2001

CHIARAVALLOTI

01R0683

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2001, n. 23.

Legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il Governo del territorio). Modifiche degli articoli 28 e 29 (mappa di accessibilità urbana) e dell'art. 35-bis (poteri in deroga alle disposizioni dei piani regolatori generali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 23 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MAPPA DI ACCESSIBILITÀ URBANA

Art. 1.

Modifica degli articoli 28 e 29 della legge regionale n. 5/1995

1. Dopo la lettera *f*) del comma 2 dell'art. 28 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) è inserita la seguente:

«*f-bis*) la mappa di accessibilità urbana contenente il censimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano e la determinazione degli interventi necessari al loro superamento, per garantire un'adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città da parte dei cittadini, compresi gli anziani, i bambini e i disabili».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 28 della legge regionale n. 5/1995 è inserito il seguente:

«*4-bis*. La mappa di accessibilità urbana è aggiornata dal comune almeno quinquennalmente; all'aggiornamento si procede secondo quanto disposto al comma 6. Sono fatti salvi gli aggiornamenti che non rechino innovazioni sostanziali alla mappa, i quali sono approvati con unica deliberazione del consiglio comunale.».

3. Dopo la lettera *c*) del comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 5/1995 è inserita la seguente:

«*c-bis*) i programmi di superamento delle barriere architettoniche qualora presenti nell'ambito urbano ad impedimento dell'accessibilità delle strutture d'uso pubblico e degli spazi comuni;».

Art. 2.

Finanziamenti regionali

1. Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'integrazione dei regolamenti urbanistici comunali con la mappa di accessibilità urbana costituisce condizione necessaria per l'attribuzione ai comuni stessi di finanziamenti regionali, a qualsiasi titolo erogati, qualora finalizzati al superamento delle barriere architettoniche ovvero relativi ai programmi di edilizia sovvenzionata o agevolata.

Art. 3.

Norma transitoria

1. I comuni che all'entrata in vigore della presente legge siano già dotati dei regolamenti urbanistici, provvedono, entro i dodici mesi successivi, alla loro integrazione con la mappa di accessibilità urbana, con le procedure di cui all'art. 28, comma 6, della legge regionale n. 5/1995.

Capo II

POTERI DI DEROGA

Art. 4.

Modifica dell'art. 35-bis della legge regionale n. 5/1995

1. La rubrica dell'art. 35-bis della legge regionale n. 5/1995 è così sostituita:

«Poteri di deroga alle disposizioni dei piani regolatori generali».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 35-bis della legge regionale n. 5/1995 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. La deroga può essere inoltre concessa, nel rispetto di quanto previsto alle lettere *b*) e *c*) del comma 2, per la realizzazione di interventi urgenti ammessi a finanziamento pubblico, finalizzati alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, al recupero di condizioni di agibilità di infrastrutture e di edifici pubblici e privati nonché alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, che si siano resi necessari in conseguenza di calamità naturali o catastrofi, o di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, rilevanti ai fini dell'attività di protezione civile.»

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 maggio 2001

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 10 aprile 2001 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 10 maggio 2001.

01R0450

LEGGE REGIONALE 22 maggio 2001, n. 25.

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 30 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario, realizzata mediante l'utilizzo, come di seguito specificato, di autoambulanze rispondenti ai requisiti stabiliti dalla vigente normativa:

a) trasporto sanitario di soccorso e rianimazione mediante autoambulanza di tipo *A*, con carrozzeria definita «autoambulanza di soccorso»;

b) trasporto sanitario di soccorso e di rianimazione, mediante autoambulanza di tipo *A1*, con carrozzeria definita «autoambulanza di soccorso per le emergenze speciali»;

c) trasporto sanitario di primo soccorso ed ordinario da espletare mediante autoambulanza di tipo *B*, con carrozzeria definita «autoambulanza di trasporto»;

2. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1 i servizi di autoambulanza gestiti dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere e i servizi di autoambulanza gestiti da amministrazioni statali o enti pubblici a carattere nazionale non appartenenti al servizio sanitario nazionale (S.S.N.).

Art. 2.

Autorizzazione all'attività di trasporto sanitario

1. Le funzioni amministrative in materia di rilascio delle autorizzazioni sono trasferite al comune.

2. Chiunque intenda esercitare attività di trasporto sanitario inoltra al comune competente l'istanza per l'autorizzazione all'attività di trasporto sanitario, secondo le modalità stabilite con il regolamento attuativo della presente legge.

3. Ogni variazione relativa alle autoambulanze in possesso o al tipo di trasporto consentito comporta modifica dell'autorizzazione secondo le modalità stabilite dallo stesso regolamento.

Art. 3.

Divieti

1. È vietato a chiunque, salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, esercitare sul territorio regionale il trasporto sanitario con autoambulanze non autorizzate ai sensi della presente legge.

2. L'azienda sanitaria non può stipulare o rinnovare la convenzione per il trasporto sanitario in mancanza di autorizzazione o, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, in mancanza dell'accertamento della struttura responsabile in materia dell'azienda unità sanitaria locale, competente per territorio, sul possesso dei requisiti, ai sensi della presente legge. Il possesso dei suddetti requisiti è condizione necessaria per l'esercizio dei servizi di autoambulanza gestiti dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere.

3. È vietato utilizzare le autoambulanze di nuova acquisizione prima della scadenza del termine entro il quale l'azienda unità sanitaria locale competente per territorio deve compiere l'accertamento sul possesso dei requisiti.

Art. 4.

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:

a) garantire che l'utilizzo delle autoambulanze si svolga secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di attuazione della stessa;

b) sottoporre le autoambulanze ad idonee procedure di disinfezione al termine di ogni giornata di attività ed anche dopo il trasporto di malati infetti o sospetti tali;

c) mantenere costantemente adeguate condizioni igieniche e sottoporre a generale pulizia e disinfezione le autoambulanze, gli ambienti, gli arredi, almeno una volta ogni sei mesi;

d) garantire la perfetta efficienza delle autoambulanze, sia per l'aspetto tecnico che per quello sanitario;

e) assicurare il possesso dei requisiti da parte del personale addetto alle attività di trasporto e di soccorso;

f) assicurare sulle autoambulanze la dotazione delle attrezzature e del materiale sanitario di cui all'art. 7, nonché la presenza minima del personale qualificato previsto in relazione al tipo di intervento;

g) assicurare l'adozione delle misure idonee per la salvaguardia dal rischio biologico del personale addetto alle attività di trasporto e di soccorso;

h) stipulare le polizze assicurative relative sia alla responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento dell'attività di soccorso, sia contro gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio del personale addetto all'attività di trasporto;

i) comunicare alla azienda unità sanitaria locale competente per territorio eventuali sospensioni di attività, nonché tutte le variazioni relative ai contenuti della istanza di autorizzazione;

j) comunicare al comune eventuali variazioni della rappresentanza legale dell'ente o associazione.

Art. 5.

Vigilanza e controllo

1. L'attività di vigilanza e controllo viene esercitata dall'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, mediante un'apposita commissione di vigilanza, la cui composizione è stabilita dal regolamento attuativo della presente legge.

Art. 6.

Sanzioni e relative procedure applicative

1. L'esercizio dell'attività di trasporto sanitario da parte di un soggetto privo di autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 2500 euro, pari a L. 4.849.675 a un massimo di 15000 euro, pari a L. 29.044.050 ed il divieto di esercizio del trasporto sanitario, disposto da parte dell'autorità comunale competente, per i successivi tre anni.

2. L'utilizzo di autoambulanza priva di autorizzazione da parte di soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività di trasporto comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 1000 euro, pari a L. 1.936.270 ad un massimo di 4000 euro, pari a L. 7.745.080.

3. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 4 comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 1000 euro, pari a L. 1.936.270 ad un massimo di 6000 euro, pari a L. 11.617.620, nonché la sospensione dell'autorizzazione, da due mesi ad un anno, qualora il titolare dell'autorizzazione non si sia adeguato, nel termine di trenta giorni, alle prescrizioni dell'autorità comunale competente.

4. L'utilizzo per il trasporto sanitario di soccorso e rianimazione di autoambulanza già soggetta ad autorizzazione soltanto per il trasporto di primo soccorso ed ordinario comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 600 euro, pari a L. 1.161.762, ad un massimo di 1500 euro, pari a L. 2.904.405.

5. L'autorità comunale competente può revocare l'autorizzazione:

a) quando, decorso il periodo di sospensione disposto ai sensi della presente legge, il titolare non abbia provveduto alla dovuta regolarizzazione;

b) a seguito di ripetute e gravi infrazioni delle norme previste dalla presente legge;

c) qualora si siano verificati fatti da cui siano derivate situazioni di pericolo grave per la salute pubblica.

6. Le sanzioni ed i periodi di sospensione sono raddoppiati nel minimo e nel massimo nel caso in cui il soggetto che ha commesso una infrazione di una o più norme previste dalla presente legge, commetta un'altra violazione della stessa indole nei cinque anni successivi. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000 n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

7. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano la legge regionale n. 81 del 2000 e la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

8. La competenza all'applicazione delle sanzioni è del comune nel cui territorio la violazione è accertata.

9. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria l'accertamento delle violazioni della presente legge è di competenza delle aziende unità sanitarie locali.

Art. 7.

Personale, attrezzature e materiali

1. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge la giunta regionale approva il regolamento di attuazione, previa comunicazione alla IV commissione consiliare permanente, competente in materia di sanità.

2. Entro il medesimo termine di centoventi giorni di cui al comma 1, con decreto del dirigente del competente ufficio regionale, sono approvate:

a) la tabella con la quale sono individuati i requisiti del personale delle autoambulanze, in relazione all'attività di trasporto sanitario di primo soccorso ed ordinario e/o all'attività di trasporto sanitario di soccorso e di rianimazione;

b) la tabella con la quale sono individuate le attrezzature tecniche e il materiale sanitario di cui devono essere dotate le autoambulanze in relazione alle predette tipologie.

Art. 8.

Applicazione delle disposizioni

1. L'applicazione della presente legge decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana (B.U.R.T.) del regolamento attuativo e delle tabelle di cui all'art. 7.

Art. 9.

Norme transitorie

1. I procedimenti autorizzativi in essere alla data di cui all'art. 8, nonché i procedimenti relativi ad istanze di autorizzazione, di ampliamento del tipo di trasporto consentito e di modifiche, pervenute entro il suddetto termine, sono definiti da parte della Regione ai sensi della legge regionale 11 agosto 1993, n. 60 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti).

2. I soggetti già in possesso di autorizzazione si adeguano agli standard previsti dalle tabelle di cui all'art. 7 entro sei mesi dalla loro pubblicazione per le ambulanze già oggetto di autorizzazione.

3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale n. 60 del 1993 mantengono la propria validità anche dopo la data di cui all'art. 8 della presente legge.

4. I procedimenti sanzionatori relativi a violazioni accertate prima della data di cui all'art. 8 sono conclusi dalla Regione secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 60 del 1993.

5. Dalla data di pubblicazione nel B.U.R.T. delle tabelle di cui all'art. 7 i competenti uffici della giunta regionale consegnano gli atti in proprio possesso alle aziende unità sanitarie locali, che li trasmettono ai comuni interessati, nell'ambito territoriale di competenza, entro e non oltre quindici giorni dalla consegna.

Art. 10.

Abrogazioni

1. La legge regionale 11 agosto 1993, n. 60 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario per infermi e feriti) è abrogata a decorrere dalla data indicata all'art. 8.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 22 maggio 2001

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 24 aprile 2001 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 maggio 2001.

01R0451

LEGGE REGIONALE 21 giugno 2001, n. 26.

Istituzione della festa della Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 20 del 27 giugno 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, con la presente legge, istituisce la «Festa della Toscana» la cui celebrazione si tiene il 30 novembre di ogni anno, ricorrenza dell'abolizione della pena di morte avvenuta il 30 novembre 1786 ad opera del Granduca di Toscana.

2. La «festa della Toscana» è la solenne occasione per meditare sulle radici di pace e di giustizia del popolo toscano, per coltivare la memoria della sua storia, per attingere alla tradizione di diritti e di civiltà che nella regione Toscana hanno trovato forte radicamento e convinta affermazione, per consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali che rappresentano la sua originale identità rigorosamente inserita nel quadro dell'unità della Repubblica Italiana, rispettosa dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Art. 2.

Programmi e modalità organizzative

1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, d'intesa con la giunta regionale, determina con propria deliberazione i programmi e stabilisce le modalità organizzative della «Festa della Toscana».

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul bilancio interno del consiglio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 21 giugno 2001

BONI

01R0553

LEGGE REGIONALE 26 giugno 2001, n. 27.

Calendario venatorio 2001-2002.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 21 del 4 luglio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

STAGIONE VENATORIA

Art. 1.

Stagione venatoria e giornate di caccia

1. La stagione venatoria ha inizio il 16 settembre 2001 e termina il 31 gennaio 2002.

2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni cacciatore, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3. Nel periodo dal 1° ottobre al 29 novembre 2001, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia di appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

Art. 2.

Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo i seguenti specifici orari:

a) dal 16 al 30 settembre: dalle ore 6 alle ore 19 (ora legale);

b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);

c) dal 16 ottobre al 28 ottobre: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);

d) dal 28 ottobre al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;

e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6 alle ore 17;

f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;

g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,40;

h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7 alle ore 17,15;

l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle ore 17,30.

2. Fanno eccezione:

a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo gli orari di cui sopra;

b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

Capo II

ESERCIZIO DELLA CACCIA

Art. 3.

Modalità e forme di caccia

1. L'esercizio venatorio dal 16 settembre 2001 al 31 gennaio 2002 è consentito, anche con l'ausilio del cane, sia in forma vagante sia da appostamento fisso o temporaneo.

2. Le province possano regolamentare, nel periodo compreso fra il 2 gennaio ed il 31 gennaio 2002, la caccia vagante e l'uso del cane.

3. È vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, prelevare materiale fresco da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

4. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia; al termine della giornata venatoria i terreni devono essere liberati del materiale usato a cura dei fruitori. Gli appostamenti per la caccia agli ungulati possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo.

5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'art. 1 comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro.

6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate. È altresì tenuto, al momento dell'abbandono della postazione usata, alla raccolta dei bossoli intorno alla postazione usata.

7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.

8. La caccia alla lepore in battuta può essere effettuata con un massimo di sette partecipanti.

Art. 4.

Carniere giornaliero

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.

2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:

a) lepri: un capo;

b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;

c) beccacce: tre capi;

d) tortore: dieci capi.

3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristiche-venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla provincia.

4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento, ai sensi dell'art. 7 comma 5, non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nell'apposito libretto.

Art. 5.

Allenamento ed addestramento cani

1. L'allenamento dei cani è consentito, nei giorni fissati dall'art. 30 comma 10 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), dal 19 agosto al 13 settembre 2001, dal sorgere del sole alle ore 11 e dalle ore 14 alle ore 19 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. Dall'8 settembre al 13 settembre l'allenamento ed addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'Ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole di cui all'articolo 42 comma 2 della legge regionale n. 3/1994 e alla deliberazione del consiglio regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione. Per i cacciatori non residenti in Toscana non iscritti ad ATC Toscani l'accesso è consentito solo in regime di reciprocità.

2. Le province possono, per esigenze di carattere faunistico o ambientale, ridurre il periodo previsto dal precedente comma per l'allenamento e l'addestramento dei cani.

Art. 6.

Tesserino venatorio

1. Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al comune di provenienza.

2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (o) o (x), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia, dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità, e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni caso di selvaggina stanziale. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato negli appositi spazi, al momento della cessazione dell'attività venatoria e comunque entro le ore 13, il numero dei capi abbattuti al mattino. In caso di prosecuzione dell'attività venatoria oltre le ore 13, al termine dell'attività dovrà essere indicato il numero degli ulteriori capi abbattuti nel pomeriggio.

3. Il deposito dei capi di stanziale abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (o) o (x) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 28 febbraio di ogni anno al Comune di residenza ovvero in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato.

Capo III

CALENDARIO VENATORIO

Art. 7.

Periodi di caccia e specie cacciabili

1. Dal 16 settembre al 31 dicembre 2001 la caccia è consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (*Streptopelia turtur*). Per la pernice rossa e la starna le province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.

2. Dal 16 settembre al 9 dicembre 2001 è consentita la caccia alla lepre comune.

3. Dal 16 settembre 2001 al 31 gennaio 2002 la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.

4. Dal 1° novembre 2001 al 31 gennaio 2002 è consentita la caccia al cinghiale secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale 15 luglio 1996 n. 4. Le province possono individuare i territori nei quali la caccia al cinghiale può essere anticipata a partire dal 1 ottobre 2001 nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio). Ai fini del contenimento dei danni alle produzioni agricole nelle aree non vocate, il cinghiale è abbattibile per l'intera stagione venatoria, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 1 del regolamento regionale n. 4 del 1996.

5. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'art. 30 comma 6 della legge regionale n. 3/1994 le province, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), predispongono a partire dal 1° agosto, nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge n. 157/1992, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla provincia stessa, nelle aziende faunistico venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. L'autorizzazione è subordinata al parere favorevole dell'INFS.

Art. 8

Deroghe

1. La giunta regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta circostanziata delle province, nei giorni 1 e 2 settembre 2001 la caccia da appostamento alla tortora (*Streptopelia turtur*), al colombaccio e al merlo. Nei giorni di cui sopra, il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi. La giunta regionale nell'atto di autorizzazione individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18 comma 2 della legge n. 157/1992. La giunta regionale può altresì consentire, su richiesta delle province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola.

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.

3. Nelle aziende agriturismo-venatorie ai sensi dell'art. 16 della legge n. 157/1992 è ulteriormente consentita, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre e ungulati in aree recintate, fino al 31 gennaio 2002. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio è consentito a partire dal 16 settembre 2001.

4. Le province possono, sentiti i comitati di gestione degli ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico-venatorie e agriturismo-venatorie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio 2002.

Capo IV

NORME GENERALI

Art. 9.

Immissioni

1. Nei territori degli ATC è vietata l'immissione di selvaggina successivamente al 31 agosto 2001, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte e dove la caccia è vietata.

Art. 10.

Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla legge regionale n. 3/1994 e dalla legge n. 157/1992, si applicano le sanzioni di cui all'art. 58, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 3/1994.

2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da L. 10.000 (€ 5,16) a L. 60.000 (€ 30,99).

Art. 11.

Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.

2. La giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'art. 12, comma 3, del regolamento regionale 3 maggio 1996, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

Art. 12.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 20 marzo 2000, n. 28 (calendario venatorio 2000-2001).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 26 giugno 2001

PASSALEVA

01R0554

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale 31 gennaio 2001, n. 6, recante: Modifiche della legge regionale 21 marzo 2000 n. 39 «Legge forestale della Toscana». (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana n. 4 del 2 febbraio 2001, Parte I).

Si comunica che il testo della legge indicata nell'oggetto, all'art. 13 comma 2, pag. 11 colonna destra del *Bollettino ufficiale* n. 4 del 2 febbraio 2001 Parte I, contiene un errore che di seguito si riporta: anziché «Comunità montana Amiata Grossetana - Zona 1/1», leggasi «Comunità montana Amiata Grossetana - Zona 1/1».

01R0452

Comunicato relativo alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81, recante: Disposizioni in materia di sanzioni amministrative. (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana n. 1 del 5 gennaio 2001, parte prima).

Si comunica che all'art. 7, comma 2, lettera *h* della legge regionale richiamata in oggetto, è stata mantenuta erroneamente la frase: «e dei soggetti cui la violazione è stata contestata»; tale frase deve essere cassata poiché quanto ivi contenuto è stato disciplinato in altra parte della legge.

01R0453

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651798/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIO
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **CENTRO LIBRARIO MOLISANO**
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
- ◇ **LIBRERIA PALOMAR**
Via P. Amedeo, 176/B
- ◇ **LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI**
Via Sparano, 134
- ◇ **LIBRERIA FRATELLI LATERZA**
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
- ◇ **LIBRERIA AKA**
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
- ◇ **CARTOLIBRERIA BONANNO**
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
- ◇ **LIBRERIA ESSEGICI**
Via F. Riso, 56
- ◇ **LIBRERIA RIOLO FRANCESCA**
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
- ◇ **LIBRERIA FORENSE**
Via Maqueda, 185
- ◇ **LIBRERIA S.F. FLACCOVIO**
Piazza V. E. Orlando, 15-19
- ◇ **LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.**
Piazza S. G. Bosco, 3
- ◇ **LIBRERIA DARIO FLACCOVIO**
Viale Ausonia, 70
- ◇ **LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO**
Via Villaermosa, 28
- ◇ **LIBRERIA SCHOOL SERVICE**
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
- ◇ **LIBRERIA MARZOCCO**
Via de' Martelli, 22/R
- ◇ **LIBRERIA ALFANI**
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**

- ◇ **NUOVA LIBRERIA**
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
- ◇ **LIBRERIA IL PENTAFOGLIO**
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
- ◇ **LIBRERIA SESTANTE**
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **LIBRERIA LA FONTANA**
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE**
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)
 Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,26	- semestrale	68.000	35,12
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,85	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	119,30	- semestrale	145.000	74,89
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,64	- semestrale	593.000	306,26
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,56
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,47			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,47) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi <i>ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi <i>straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,67
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,23
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,16
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
 ☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 4 8 0 0 1 *

L. 6.000
€ 3,10